

BOZZE DI STAMPA

30 dicembre 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2054)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.

1-ter. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.

1-quater. Dall'attuazione dei commi precedenti discendono oneri pari a 109 milioni di euro nel 2021, 1.100 milioni di euro nel 2022 e 826 milioni di euro a decorrere dal 2023, a cui si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate».

1.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività*) - 1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva".

1-ter, Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:

a) da 0 a 35.00 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;

b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;

c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento.

1-quater. All'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento";

b) il comma 3 è abrogato.

1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: "del 24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 15 per cento".

1-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui alla medesima legge.

1-septies. Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-bis, 17, 21, 24-bis e 78 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.

1-octies. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16

e 16-*bis* del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*novies*. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 1-*vicies semel* e 1-*vicies-bis*.

1-*decies*. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 1-*vicies semel* e 1-*vicies-bis* del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

1-*undecies*. La definizione automatica di cui ai commi precedenti è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omissso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

1-*duodecies*. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente-versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

1-*terdecies*. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali- acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

1-*quaterdecies*. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

1-*quindecies*. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni

e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

1-sedecies. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma *1-terdecies*, secondo periodo.

1-septiesdecies. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo *36-bis* ed all'articolo *36-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo *54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1-octies decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

1-novies decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2021 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

1-vicies. A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

1-vicies semel. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

1-vicies-bis. Le disposizioni di cui ai commi da *1-novis* a *1-vicies semel* possono essere applicate:

a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

1-duodetricies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, Le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un appo-

sito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*octies*.

1-*undetricies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 39-*octies*:

a) al comma 1, le parole: "*b*)," sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico. 2. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2023;

c) la quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 3 8 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge;

e) per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*;

f) il decreto di cui al comma 3-*quinqüies* è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-*quinqüies*, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione;

g) al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-*quinqüies*, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

h) al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-*quinqüies*, ivi allegata la relativa re-

lazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.";

2) il comma 4 è soppresso;

3) al comma 6, secondo periodo, la parola: "2019" sono sostituite con la seguente: "2021" e le parole: "96,22 per cento" sono sostituite con le seguenti: "100,00 per cento".

3. all'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati", la lettera c) è soppressa.

1-tricies. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma precedente pari a 169 milioni di euro per l'anno 2021, 359 milioni di euro per l'anno 2022 e 491 milioni di euro per l'anno 2023 sono destinate all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-octies*.

1-quadrages. Dopo l'articolo *5-octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-novies.

(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi)

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dagli eredi di soggetti :fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da *5-quater* a *5-opties* del presente decreto, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 10 per cento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del *de cuius*, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma precedente a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo *5-quater*, comma 2.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del *de cuius*, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-*bis* del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-*quinquies* comma 1, lettera *a*), sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, alla data del decesso del *de cuius*.

Art. 5-*decies*.

(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per contante)

1. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*opties* della presente legge dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 30 giugno 2021 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-*quater*, comma 2.

2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-*quater* comma 1, lettera *a*) possono essere presentati entro il 30 settembre 2021.

3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-*quater* a 5-*opties*, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;

b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1° gennaio

2018 sono fissati al 31 dicembre 2021; non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 5-*quater*, comma 5;

c) è facoltà degli interessati optare per l'assoggettamento ad imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento ed al 10 per cento, rispettivamente degli accrediti e degli addebiti di cui non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'origine o la destinazione;

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.

3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 5.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-*bis*."

1-*quinquagies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*octies* valutati in 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2021, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei commi da 1-*novies* a 1-*quadragies*, nonché a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 per un importo non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nonché attraverso:

a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 36.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni-pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di

acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

c) le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2021 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica.

Tali entrate sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*octies*».

Conseguentemente sopprimere il comma 1141.

1.3

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi decreti legislativi entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Nell'introduzione dell'assegno universale di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere espressamente garantita la possibilità per i genitori di applicare, se più favorevoli, le vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico e assegni per nucleo familiare, abrogate a seguito dell'introduzione del medesimo assegno.».

1.4

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda relativa a spese per i consumi culturali individuali quali: acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali, spettacoli dal vivo, nonché spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritto d'autore, si detrae un importo pari all'80 per cento."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.

1.5

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-*bis* decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*.

7-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

1.6

RIZZOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

7-ter. Il coniuge e i figli della persona riconosciuta vittima del dovere, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

7-quater. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

7-quinques. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.».

1.7

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica

e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-*bis*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

1.8

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; c) oltre 75.000 euro, 43 per cento";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento".

7-*ter*. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da Covid-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il reddito imponibile dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai

fini dell'applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente periodo, l'obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e, quanto a 6.000 milioni di euro mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 6.000 milioni di a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

1.9

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: *a)* fino a 15.000 euro, 23 per cento; *b)* oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; *c)* oltre 75.000 euro, 43 per cento";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento".

7-*ter*. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da Covid-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il

reddito imponibile dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente periodo, l'obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante:

la riduzione di 7 miliardi di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; il ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo-limite di spesa;

la soppressione del comma 1141;

l'aumento del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L;

la soppressione dell'allegata Tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

1.10

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 1, lettera c), le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

1.11

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;*

b) *il comma 12 è soppresso.*

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1141;

aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L;

sopprimere l'allegata Tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.12

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Al comma 12, sostituire le parole: «nei nove mesi successivi» con le seguenti: «nei sei mesi successivi».

1.13

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 12, sostituire le parole: «nei nove mesi successivi» con le seguenti: «nei sei mesi successivi».

1.14

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.15

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n.

1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141 del presente articolo.

1.16

RIZZOTTI

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

«26-bis. Ai soggetti fiscali persone fisiche è riconosciuto un «bonus per i servizi di sostegno psicologico» per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso nel 2021 a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

26-ter. Il bonus di cui al comma 26-bis è pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili annui.

26-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per l'erogazione del bonus per i servizi di sostegno psicologico con una dotazione di euro 50 milioni. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'erogazione del bonus.

26-quinques. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 371 della presente legge».

1.17

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella

previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

32-ter. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

32-quater. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. I 408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60milioni di euro per il 2021, a 120 milioni di euro per il 2022, a 60 milioni di euro per il 2023, per un totale di 240 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

1.18

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. In esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021, le indennità e contributi riconosciuti dalle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si considerano proventi conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi e pertanto non costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, come disciplinati dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

1.19

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica».

1.20

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

«33-bis. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni all'atto dell'iscrizione, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

33-ter. L'esonero di cui al comma 33-bis non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero delle iscrizioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

33-quater. Le disposizioni di cui ai commi 33-bis e 33-ter si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

33-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *33-bis* al comma *33-quater*, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2021, 27,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».

1.21

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

«*33-bis.* È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

33-ter. L'esonero di cui al comma *33-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

33-quater. Agli oneri derivanti dai commi *33-bis* e *33-ter*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».

1.22

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

«*37-bis.* Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.625 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1037.

1.23

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole. All'onere di cui al presente comma, pari a 350 milioni di euro, si provvede mediante incremento dell'aliquota prevista dall'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, in misura tale da generare corrispondenti maggiori entrate a decorrere dall'anno 2021».

1.24

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-bis. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore di retto, iscritti alla previdenza agricola.

41-ter. Agli oneri derivanti dal comma 41-bis, stimati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

1.25

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito con il seguente:

"1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a

titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *n*-bis). Per le imposte già versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare"».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 1141. Conseguentemente, aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L

1.26

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 44 sopprimere le parole: «per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45 e sopprimere il comma 45».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141.

1.27

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

«47-bis. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, articolo 1, comma 1, penultimo periodo.

47-ter. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti esegui-

ti nel mese di dicembre, come risultanti da documento di accompagnamento o atto equipollente, concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di cessione dei beni o di effettuazione della fornitura.».

1.28

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. Il beneficio relativo alla riduzione della tassazione dei dividendi di cui al comma 44 del presente articolo si applica, a decorrere dal 2021, anche nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.».

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141 del presente articolo.

1.29

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 47, inserire i seguenti:

«47-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è possibile, su base contrattuale e pattizia, convenire una riduzione pari almeno al 30 per cento dei canoni di locazione dovuti nel 2021 relativi agli immobili destinati allo svolgimento dell'attività produttiva.

47-ter. I canoni di locazione contrattualmente ridotti ai sensi del comma 47-bis, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.

47-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, valutati in 470 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corri-

spondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 1133 per l'anno 2021.».

1.30

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 50, inserire i seguenti:

«50-bis. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.

50-ter.2. Le ritenute di cui al comma 50-bis sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.».

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono valutati in 900 milioni di euro per il 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione per 500 milioni del Fondo di cui al comma 1141 e per 400 milioni mediante soppressione della parte relativa all'annualità 2021 dell'allegata Tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.31

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 50, inserire i seguenti:

«50-bis. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo ai due periodi di imposta precedenti. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall'articolo 84, comma 1, del TUIR.

50-ter. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1140;

sopprimere l'allegata Tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L.

1.32

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 50, inserire i seguenti:

«50-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le società e gli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano la quota del proprio reddito complessivo netto dichiarato corrispondente all'incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, del maggior costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di nove punti percentuali.

50-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri per la determinazione dei costi del personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

50-quater. Le disposizioni di cui al comma 50-bis non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente o dallo stesso datore di lavoro nelle situazioni di disoccupazione al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire della riduzione di aliquota di cui al comma 1.».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1141;

aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L;

sopprimere l'allegata Tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
a decorrere dal 2024 si provvede agli derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati-con decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.33

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-bis. Per il periodo di imposta in corso al 1° marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di euro tre milioni.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1141 e conseguentemente all'allegata Tabella A sopprimere la parte relativa all'annualità 2021, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.34

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-bis. L'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 42-bis. - 1. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 28 febbraio 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi."».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1141;

sopprimere l'allegata Tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.35

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 120 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141.

1.36

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2021"».

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141.

1.37

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-bis. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza prorogata da ultimo dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020, per i pagamenti di importo fino a 15 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.».

Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.38

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, DAL MAS

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-bis. Allo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sui contratti di locazione ad uso abitativo ed al fine di prevenire l'aumento dei procedimenti di sfratto per morosità incolpevole e di agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 09 dicembre 1998 n. 431, come integrata dall'Accordo nazionale sottoscritto il 25 ottobre 2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, per il triennio 2020-2022 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 - come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, è ridotta in tutti i Comuni italiani al 10 per cento.».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1141;

aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L.

1.39

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, DAL MAS

Dopo il comma 50 inserire il seguente:

«50-bis. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978 n. 392 in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1141;

aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

1.40

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 50 inserire il seguente:

«50-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sopprimere le parole: "ad uso abitativo" e al comma 2, dell'articolo 3-*quinq*ues, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141.

1.41

MOLES

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-bis. All'articolo 112, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono aggiunte le parole: "e 2021"».

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della presente legge, è ridotta di 11 milioni di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per il 2021.

1.42

PAROLI

Dopo il comma 50 inserire il seguente:

«50-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera c), numero 3) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

b) al comma 749, il secondo periodo è abrogato».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1141;

aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 1, comma 849, allegato L.

1.43

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

«50-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 1 O febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale.

50-ter. Agli oneri derivanti dal comma 50-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141.».

1.44

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Al comma 58, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

"b-ter) per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT - UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'articolo 1, comma m), del decreto interministeriale Requisiti Tecnici' del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 1 I 673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal numero 1-bis, pari a 5 milioni di euro per il 2021, 28 milioni di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.

1.45

MALLEGNI

Sostituire il comma 59 con il seguente:

«59. Il comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito con il seguente: "219. Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative a tutti i tipi di intervento di ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento,"».

Conseguentemente:

aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

1.46

MALLEGNI

Al comma 59 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e al comma 222, la parola: "dieci", è sostituita con la seguente: "un minimo di 5 anni ed un massimo di dieci anni in"».

Conseguentemente,

sopprimere il comma 1141;

aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato F.

1.47

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

«59-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) ai commi 1, 4 e 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 59-bis, pari a 3.000 milioni annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.48

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 66, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) Al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici ubicati nelle zone A e B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e costruiti prima dell'anno 1940, è sufficiente assicurare il miglioramento di una classe energetica, ferme restando le restanti disposizioni previste dal presente articolo".

d-ter) Agli oneri derivanti dalla lettera d-bis), valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

1.49

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Al comma 66, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate».

1.50

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Al comma 66, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

«*n-bis*) Al comma 9, lettera b), dopo le parole "dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: "e sulle parti comuni di più unità immobiliari funzionalmente autonome appartenenti ad un edificio residenziale".

n-ter) Agli oneri derivanti dalla lettera *n-bis*), valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

1.51

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Al comma 66, dopo la lettera n) inserire il seguente:

«*n-bis*) al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"*e-bis*) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

1.52

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Al comma 66, dopo la lettera n) inserire il seguente:

«*n-bis*) al comma 9, dopo la lettera e) le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori destinati ad impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, di proprietà pubblica in concessione"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

1.53

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 74 inserire il seguente:

«*74-bis*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d'imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento

del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l'esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

1.54

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-bis. All'articolo 34-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis, Nei confronti dei proprietari di immobili classificati quale abitazione principale, esclusi gli immobili di cui alle categorie catastali A1, A8, A9, il limite di cui al comma 1 è elevato al 5 per cento".».

Conseguentemente, ai commi 2 e 3, le parole: «di cui al comma 1», sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

1.55

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche".

74-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

74-quater. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-*Digital tax* di cui al precedente comma 74-ter, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.».

1.56

MOLES

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-bis. All'art. 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comma 4-bis la cifra "100" è sostituita con la seguente "250"».

1.57

MOLES

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-bis. All'articolo 87-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti o di minore rilevanza per la pubblica incolumità, la segnalazione anzidetta, esclusa in ogni caso la necessità dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 94 DPR n. 380/01, è corredata da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale dichiarazione, unitamente alla documentazione e alla denuncia di cui all'art. 93 DPR n.380/2001, è subito trasmessa al competente ufficio tecnico della Regione

dallo stesso ufficio che riceve la segnalazione anzidetta. Al termine dei lavori, viene inviata la prevista documentazione al medesimo ufficio che riceve la segnalazione anzidetta"».

1.58

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:

«74-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 119, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2) all'articolo 119 dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

"15-ter. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le agevolazioni ivi disposte sono applicabili anche agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, sempre che venga costituito il condominio minimo.";

3) all'articolo 121, comma 1, le parole; "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, per la parte di 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per la parte di 650 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.59

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:

«74-bis. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 13-ter del medesimo articolo 119 è sostituito dal seguente:

"Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesterà che l'opera risulti iniziata entro tale data"».

1.60

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:

«75-bis. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sostituire il comma 13-ter con il seguente:

"Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesterà che l'opera risulti iniziata entro tale data"».

1.61

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:

«75-bis. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

"Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

75-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 75-bis, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 75-bis ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.».

1.62

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

«76-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 500 euro annue per unità immobiliare ad uso abitativo, per l'acquisto di fiori e piante da interno.

76-ter. Agli oneri derivanti dal comma 76-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

1.63

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

«76-bis. L'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.

76-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 76-bis.

76-quater. Agli oneri derivanti dal comma 76-bis, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

1.64

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«94-bis. All'articolo 10, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: "zoologici e simili" sono inserite le seguenti: ", nonché le prestazioni proprie dell'attività, svolta anche individualmente, da guide turistiche e alpine abilitate".

94-ter. Agli oneri derivanti dal comma 94-bis, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

1.65

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«94-bis. In considerazione dei danni subiti dai gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato conseguente al decremento dei traffici sulle strade e autostrade nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

94-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 94-bis.

94-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 94-bis e 94-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

94-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 94-bis, 94-ter e 94-quater, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».

1.66

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«94-bis. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei soli casi di cui al presente comma l'Agenzia delle entrate provvede, su istanza del concessionario, alla registrazione degli atti di concessione riconoscendo la durata di cui all'articolo 1, comma 682, delle legge n. 145 del 2018, a fronte del versamento o dell'imposta di registro a norma di legge e previa verifica del pagamento del canone demaniale secondo quanto stabilito nell'atto di concessione"».

1.67

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 96, aggiungere i seguenti:

«96-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, le parole: "come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dal numero degli occupati ovvero se titolari di partita Iva".

96-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

1.68

PEROSINO

Dopo il comma 116, inserire il seguente:

«116-bis. All'allegato 1, codice ATECO 90.01.09, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sostituire: "200 per cento" con il seguente: "400 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.69

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

«123-bis. Al fine di sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 18-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"18-*quinqüies*. Uno dei comparti del Patrimonio Destinato di cui al comma 1, costituiti ai sensi del comma 3, è riservato alle attività economiche operanti nella filiera del settore della moda, con una dotazione non inferiore a 700 milioni di euro. Gli interventi del comparto di cui al presente comma possono avere una durata massima di cinque anni e hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: *a*) hanno sede in Italia; *b*) presentano un fatturato annuo non inferiore a euro due milioni e un numero di dipendenti non inferiore a undici unità; *c*) non presentavano una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, alla data del 31 dicembre 2019.

18-*sexies*. Agli interventi di cui al comma 18-*quinqüies* si applicano le disposizioni di cui al comma 5"».

1.70

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:

«123-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

123-*ter*. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo di cui al comma 123-*bis*, tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

123-*quater*. Il Fondo di cui al comma 123-*bis* è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento di contributi:

a) per le spese di ristrutturazione, di ammodernamento e di messa in sicurezza degli esercizi commerciali;

b) per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili pubblici e privati. 123-*quinqüies*. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 123-*ter*, è ripartita tra i

comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi d'iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali all'interno delle zone del commercio.

123-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi da 123-*bis* a 123-*quinquies*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

1.71

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:

«123-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, per i gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento degli acquisti di abbigliamento e accessori prodotti da aziende aventi sede legale nel territorio nazionale, nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

123-*ter*. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 123-*bis* sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

123-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 123-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'effettuazione degli acquisti di cui al medesimo comma.

123-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 123-*bis*, 123-*ter* e 123-*quater*, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

1.72

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:

«123-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, nonché le imprese individuate dai codici ATECO 47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72 commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, e consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo dedicato agli investimenti alla digitalizzazione, all'implementazione dell'e-commerce e alla formazione di personale specializzato all'elaborazione e all'utilizzo di piattaforme di vendita *online*, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

123-ter. Le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 123-bis sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

123-quater. Agli oneri derivanti dai commi 123-bis e 123-ter, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

1.73

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:

«126-bis. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, le imprese italiane operanti nel settore automobilistico, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2021, all'acquisto o al noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada prodotti in stabilimenti produttivi siti sul territorio nazionale, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. All'attuazione delle misure di cui al presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

126-ter. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che, negli anni 2021 e 2022, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, prodotto in stabilimenti produttivi siti sul territorio nazionale, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.

126-quater. Il contributo di cui al comma 126-ter, è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

126-quinquies. Le imprese costruttrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

126-sexies. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

126-septies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 126-sexies, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

126-octies. Per la concessione del contributo di cui al comma 126-ter è autorizzata fa spesa di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.

126-novies. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da *126-bis* a *126-octies*».

1.74

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:

«*126-bis.* Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo denominato "Fondo per la promozione dell'idrogeno", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.

126-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma *126-bis*.

126-quater. Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi *126-bis* a *126-ter*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, com-

ma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

1.75

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Sostituire il comma 127, con il seguente:

«127. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissestrate o dei loro legittimi proprietari».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

1.76a

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 127, inserire il seguente:

«127-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 170 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.77

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 129, inserire i seguenti:

«129-bis. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2021 è determinata in 25 milioni di euro.

129-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.»

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2021.

1.78

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 129, inserire i seguenti:

«129-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e

le norme igienicosanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema *market-place* mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in *blockchain* dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.

129-ter. Per l'attuazione del comma precedente, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia *identity provider*, che abbia la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.

129-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.

129-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello

sviluppo economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.

129-sexies. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

129-septies. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma *129-ter*, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

129-octies. Le disposizioni di cui ai commi da *129-bis* a *129-septies* si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma *2-quinquies* fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.

129-novies. Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *129-bis* a *129-octies*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge».

1.79

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

«*142-bis.* All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previden-

ziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

142-*ter*. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

1.80

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 143-bis, inserire i seguenti:

«143-*ter*. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

143-*quater*. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2021: -35.086.299;

2022: -10.737.810;
2023: -10.457.235.

1.81

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 143-bis, inserire i seguenti:

«143-ter. Al fine di equiparare la tassazione dell'orzo a quella Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;

b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce:

"1-sexies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo";

c) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: "orzo destinato alla semina" sono soppresse;

2) al numero 28), la parola: "orzo," è soppressa.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -2.000.000;

2022: -2.000.000;

2023: -2.000.000.

1.82

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:

«145-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 165, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all'estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica

(FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.83

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

«153-*bis*. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136 comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela".;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *c*), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".;

c) all'articolo 14, comma 1-*bis*, dopo le parole: "dell'insediamento" sono inserite le seguenti: " , *sempreché* la stessa deroga non sia consentita da normativa regionale"».

1.84

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:

«154-bis. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultra Larga, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.

154-ter. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione di concessione con Open Fiber autorizza la stessa a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia FWA».

1.85

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 155, dopo la parola: «detenuti» aggiungere le seguenti: «e della Polizia Penitenziaria».

1.86

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 155, dopo le parole: «degli istituti penitenziari» aggiungere le seguenti: «e degli alloggi di servizio».

1.87

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:

«155-bis. Al fine di realizzare interventi straordinari sulle carceri per l'adeguamento, il reclutamento di spazi da adibire e la costruzione di strutture provvisorie finalizzate all'isolamento e alla quarantena conseguenti all'emergenza Covid, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ranno 2021.

155-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15 5-bis del presente articolo ammontanti a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141.».

1.88

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 155 inserire il seguente:

«155-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2021.

1.89

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 160 aggiungere il seguente:

«160-bis. Al fine di realizzare interventi straordinari per la digitalizzazione degli uffici giudiziari e la formazione specifica del personale amministrativo, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 240 milioni di euro per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 371.

1.90

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 160 aggiungere i seguenti:

«160-bis. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento.

160-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette al Ministero della giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui al comma 160-bis».

Conseguentemente, il Ministero della giustizia trasferisce al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento di cui al comma 160-bis.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata comma 1141.

1.91

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 160 aggiungere il seguente:

«160-bis. Al comma 2 dell'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni in legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo le parole: "di cui al presente articolo" aggiungere le seguenti; "i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 e"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

1.92

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 161, dopo le parole: «si applica fino al 31 dicembre 2029» aggiungere le seguenti: «e, in ogni caso, nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.».

Conseguentemente, dopo il comma 169, inserire il seguente:

«169-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.93

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:

«170-bis. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e

privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali».

1.94

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) la parola: «sentita» è sostituita con: «d'intesa con»;*

b) *alla lettera i), secondo periodo, dopo le parole: «approvati dal-CIPE,» aggiungere: «e alle Regioni e Province autonome per i programmi di competenza regionale.».*

1.95

GALLONE

Dopo il comma 205 inserire i seguenti:

«205-bis. Il presente comma disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni- di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i

criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 205-ter.

205-ter. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

205-quater. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui a-1 comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 205-bis a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

205-sexies. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per accedere alle agevolazioni le imprese di cui al comma *205-ter* devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

205-septies. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

205-octies. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma *205-bis*, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

205-novies. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

1.96

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 205, inserire i seguenti:

«*205-bis.* Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in

aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES" e meglio regolamentate dal presente articolo.

205-ter. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Tent), Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

205-quater. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

205-quinquies. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.

205-sexies. Ciascuna regione o gruppo di regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 205-ter. Le regioni che non posseggono aree portuali- o aeroportuale aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 205-ter.

205-septies. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal presente articolo.

205-octies. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.

205-novies. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare: a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività

delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali; *b*) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES; *c*) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

205-decies. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

205-undecies. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: *a*) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri; *b*) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

205-duodecies. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

205-ter decies. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi *205-bis* e *205-ter* è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni: *a*) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; *b*) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

205-quater decies. L'agevolazione di cui al comma *205-ter* è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 1 I del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

205-quindecies. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri.

205-*sedecies*. Le proposte di istituzione devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'area portuale e/o aeroportuale;

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES.

205-septies decies. Agli oneri derivanti dai commi da *205-bis* a *205-sedecies* si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.».

1.97

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 205, inserire i seguenti:

«*205-bis.* Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del *Temporary Framework* adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita I va, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

205-ter. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico.

205-quater. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.

205-quinquies. Il risarcimento di cui al comma *205-bis* spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto ri-

sarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.

205-sexies. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell'anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:

a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;

b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;

c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;

d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;

e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento.

205-septies. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

205-octies. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

205-novies. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l'accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

205-*decies*. Per l'attuazione dei commi da 205-*bis* a 205-*novies* è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.98

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 212, inserire i seguenti:

«212-*bis*. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *m*), le parole: "non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non prima di 36 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi";

b) al comma 1, lettera *n*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c*), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l'inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall'erogazione e una durata dell'operazione fino a 240 mesi"».

1.99

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:

«212-*bis*. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *m*), le parole: "non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non prima di 36 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi";

b) al comma 1, lettera *n*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c*), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l'inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall'erogazione e una durata dell'operazione fino a 240 mesi"».

1.100

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:

«229-bis. Al fine di garantire misure di liquidità alle imprese a causa della crisi epidemiologica da Covid-19, nonché e favorirne l'accesso al credito, gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese e imprese fisiche che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* manifestati fino al 1° marzo 2020.

229-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione per le imprese e le persone dichiarate giudizialmente in stato d'insolvenza, le imprese già sottoposte a procedure concorsuali e per le persone fisiche oggetto di declaratoria fallimentare pregressa, nonché per le posizioni già rilevate presso la centrale rischi della Banca d'Italia anteriormente al 1° marzo 2020».

1.101

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:

«229-bis. Al fine di favorire l'implementazione della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica è riconosciuto alle aziende che investono nella riconversione produttiva, per gli anni dal 2021 al 2023, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla produzione di idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

229-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 229-bis.

229-quater. Agli oneri derivanti dal comma *229-bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

1.102

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:

«*229-bis. 1.* Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere la liquidità delle imprese, per l'anno 2021 i crediti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati dalle imprese nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1-*bis* del medesimo articolo, si intendono certi, liquidi ed esigibili ai fini della compensazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, qualora non contestati nel termine perentorio di 60 giorni, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto.

229-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *229-bis* è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 euro a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico"».

1.103

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:

«229-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8 per cento".

2. Nelle more di una riforma equa ed organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.

3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie merceologiche interessate e i regimi di esclusione».

1.104

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 229, inserire il seguente:

«229-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il contributo a fondo perduto è riconosciuto altresì, in favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e dei lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

1.105

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 230, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il credito d'imposta di cui al presente articolo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di *equity crowdfunding* iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592 del 2013».

Conseguentemente, dopo il comma 230, inserire il seguente:

«230-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

1.105a

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda perfezionate nel corso del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 i contribuenti possono assoggettare in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del cinque per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di detto periodo d'imposta.

243-ter. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

243-quater. La deduzione di cui all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, indipendentemente dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.

243-quinquies. In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di pagamento dell'imposta sostitutiva, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

243-sexies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 243-bis rileva alle medesime condizioni anche ai fini dell'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter del decreto-legge n. 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

243-octies. Agli oneri previsti dai commi dal 243-bis al 243-sexies, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 125 milioni di euro per l'anno 2023, 85 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026-si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.106

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MALLEGGNI

Dopo il comma 230, inserire i seguenti:

«230-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.

230-ter. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 230-bis, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.

230-quater. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto *ex lege* - sino a concorrenza - di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 637, 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

1.107

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 230, aggiungere i seguenti:

«230-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.

230-ter. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 230-bis, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro tem-

poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

230-quater. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto *ex lege* - sino a concorrenza - di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

230-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *230-bis* e *230-ter*, pari a 318,55 milioni di euro per il comma *230-bis* e a 318,55 milioni di euro per il comma *230-ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».

1.108

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:

«*243-bis.* All'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali" sono sostituite dalle seguenti: "per le cessioni nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche".

243-ter. Agli oneri derivanti dal comma *243-bis*, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

1.110

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 244, sopprimere le parole:* «, salvo quanto previsto al comma 2»;

b) *dopo il comma 244 aggiungere il seguente:*

«*244-bis.* Decorso il termine di cui al comma 1, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, nel rispetto della di-

sciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno rilevate nell'anno relativo all'ultimo bilancio di esercizio disponibile. Resta fermo che la misura di cui al periodo precedente si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.»;

c) *sopprimere il comma 245.*

1.111

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 244, sopprimere le parole: «, salvo quanto previsto al comma 245»;*

b) *Dopo il comma 244, aggiungere il seguente:*

«244-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno rilevate nell'anno relativo all'ultimo bilancio di esercizio disponibile. Resta fermo che la misura di cui al periodo precedente si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici».

c) *Sopprimere il comma 245.*

1.112

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:

«247-bis. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese" inserire le seguenti: ", nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni"».

1.113

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 24 7 aggiungere il seguente:

«247-bis. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento".».

1.114

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 255 inserire il seguente:

«255-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "*leasing*", aggiungere le seguenti: "operativo e finanziario". Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.115

CALIGIURI

Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:

«255-bis (*Sospensione su istanza delle parti*). In virtù dello stato di emergenza per Covid-19, l'annualità 2020 per la sospensione dei processi su istanza delle parti, ai sensi dell'articolo 624 bis del Codice di procedura civile, non è conteggiata, estendendone il termine a trentasei mesi».

1.116

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:

«262-bis. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: "La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020"».

1.117

MASINI, MALLEGGNI

Dopo il comma 262 inserire il seguente:

«262-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle aziende che hanno ottemperato alle chiusure previste dalle restrizioni Anti Covid adottate con i DPCM, bloccando inderogabilmente la produzione e la lavorazione è prevista la proroga della garanzia legale, come da Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, di ulteriori 6 mesi, sia per quelle annuali che per quelle biennali, per macchinari industriali che non sono stati utilizzati nell'arco del 2020».

1.118

RIZZOTTI

Dopo il comma 262 aggiungere il seguente:

«262-bis. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020"».

1.119

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 262 aggiungere il seguente:

«262-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche ad agenti e *broker* assicurativi e riassicurativi e relativi collaboratori iscritti nelle rispettive sezioni del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nei limiti degli importi massimi garanti per singola impresa».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141.

1.120

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 274, aggiungere i seguenti:

«274-bis. Al fine di ristorare tutte le attività economiche soggette ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemio-
logica da COVID-19 che hanno attivi gli abbonamenti musica d'ambiente SIAE, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari all'80 per cento del predetto canone, nel limite di spesa complessiva di 350 milioni di euro per l'anno 2021.

274-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 274-bis.

274-quater. Agli oneri derivanti dal comma 274-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

1.121

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 274 aggiungere i seguenti:

«274-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

274-ter. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

274-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141.

1.122

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 274 aggiungere i seguenti:

«274-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

274-ter. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 3. L'indenni-

tà di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

274- *quater*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141.

1.123

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

«279-*bis*. All'articolo 54-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera *a*), le parole: "5.000" sono sostituite dalle seguenti: "7.000";
2. al comma 1, lettera *b*), le parole: "5.000" sono sostituite dalle seguenti: "7.000";
3. al comma 1, lettera *c*), le parole: "2.500" sono sostituite dalle seguenti: "3.500";
4. la lettera *a*) del comma 14 è soppressa;
5. al comma 17, lettera *e*) e parole: "in misura non inferiore a 3 6 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata" sono soppresse.

279-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 279-*bis*, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.124

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 279, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2021».

1.125

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 279 sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: «31 dicembre 2021».

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo comma, dopo le parole: «in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012»; le parole: «dodici mesi» sono sostituite con dalle seguenti: «ventiquattro mesi», le parole: «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi» e le parole: «e per una sola volta» sono soppresse.

1.126

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 281 aggiungere il seguente:

«281-bis. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), sostituire le parole: «non superiori a euro 65.000» con le seguenti: «non superiori a euro 85.000».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 371.

1.127

MALLEGNI

Dopo il comma 308, inserire i seguenti:

«308-bis. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, come prorogate dal presente articolo, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 10-ter.

308-ter. I titolari delle imprese di cui al comma 308-BIS, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

308-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.».

1.128

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 320 inserire i seguenti:

«320-bis. Al fine di favorire l'apprendimento di competenze digitali e in materia di nuove tecnologie è riconosciuto un contributo alle imprese che organizzano percorsi specifici di formazione per i propri dipendenti.

320-ter. Per le finalità di cui al comma 320-bis, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto individua le modalità di accesso al contributo di cui al comma 320-bis, e l'importo massimo del contributo medesimo.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

1.129

RIZZOTTI

Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:

«329-bis. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo per le malattie rare, con una dotazione iniziale di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

329-ter. All'onere derivante dal comma 329-bis, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dal comma 1141 della presente legge».

1.130

RIZZOTTI

Dopo il comma 333 inserire i seguenti:

«333-bis. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza, l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza nelle prestazioni di prevenzione e diagnosi di tumore al seno, è autorizzata per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2021, la spesa di euro 121.500.000 a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n.145 art. 1 comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni per l'acquisto di mammografi con cui sostituire quelli di vecchia generazione ossia aventi un'età superiore a 10 anni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

333-ter. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica dovrà indire una gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi per il valore massimo stimato di cui al comma 333-bis e per il numero e tipologia di mammografi di cui al piano dei fabbisogni del precedente comma.».

1.131

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:

«334-*bis*. All'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "affetti da pluriamputazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo".

334-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 334-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141.».

1.132

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, RIZZOTTI, TOFFANIN

Dopo il comma 334, inserire i seguenti:

«334-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver familiare*, è riconosciuto, ad un solo *caregiver familiare* per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.

334-*ter*. Il contributo di cui al comma 1-*bis* non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

334-*quater*. Il contributo di cui al comma 334-*bis* è erogato dall'INPS, previa domanda, a valere sullo stanziamento per l'anno 2021 del Fondo di cui al comma 334».

1.133

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 335 inserire i seguenti:

«335-bis. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro a partire dall'anno 2022.

335-ter. Previa accordo in sede di Conferenza Stato regioni, nell'ambito della prevista programmazione viene individuata una quota crescente del Fondo per le non autosufficienze, a destinazione vincolata, volta finanziare il potenziamento dell'assistenza domiciliare e domiciliare integrata, anche al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell'erogazione della medesima assistenza domiciliare e della continuità assistenziale.

335-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 335-bis, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 335-quinquies e 335-sexies.

335-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti modificazioni da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

335-sexies. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax precedente comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 335-bis.».

1.134a

DE POLI, SACCONI

Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:

«350-bis. L'importo delle pensioni minime è equiparato alla maggior somma tra quanto sarebbe dovuto a titolo di pensionedi cittadinanza qualora sussistessero i requisiti di accesso a tale prestazione, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, legge n. 335 del 1995 e comunque ad un importo non inferiore a quanto indicato dall'Unione Europea riguardo alla soglia di povertà.»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni a decorrere dal 2021; gli importi della allegata tabella A sono ridotti del 50 per cento».

1.135

DE POLI, SACCONI

Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:

«350-bis. Il meccanismo di indicizzazione delle prestazioni pensionistiche viene adeguato di anno in anno ad un indice stabilito con decreto del Ministero del Lavoro, che tenga conto dei reali consumi degli anziani, ovvero, dei costi di beni alimentari, trasporti, spese sanitarie e servizi.»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni a decorrere dal 2021; gli importi della allegata tabella A sono ridotti del 50 per cento.

1.136

CALIGIURI

Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:

«Art. 362-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407)

1. All'ultimo periodo del comma 123 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "infortunio sul lavoro" inserire: "nonché ai soggetti ad essi equiparati, ossia ai figli o in alternativa al coniuge di coloro che, per la medesima causa, siano divenuti totalmente e permanentemente invalidi al lavoro ed incollocabili"».

1.137

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 366 inserire il seguente:

«366-bis. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2021 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. All'onere di cui al presente comma, pari a 150 mln di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verificano scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.»

1.138

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:

«370-bis. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

370-ter. Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 370-bis, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 650.000 euro annui

a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

1.139

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Sopprimere il comma 371.

1.140

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 379 aggiungere il seguente:

«379-bis. All'articolo 89, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1" sono aggiunte le parole: ", comprese le cooperative sociali,";

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, per le prestazioni dei servizi di cui all'articolo 5 del presente decreto, in sede di fissazione o determinazione di tariffe, prezzi o corrispettivi comunque denominati ovvero dei rispettivi valori di riferimento, le pubbliche amministrazioni determinano gli importi totali pagabili al netto dell'IVA"».

1.141

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 380, inserire i seguenti:

«380-bis. Le disposizioni previste dal presente comma 380-bis al comma 380-novies sono volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ri-

presa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

380-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debentrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

380-quater. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma *380-ter*, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b)*, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

380-quinquies. Ai fini di cui al comma *380-quater*:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

380-sexies. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come de-

terminato ai sensi del comma 380-*quinquies*, lettera *b*), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

380-*septies*. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 380-*sexies*. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 380-*quater*, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

380-*octies*. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 380-*sexies* deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 380-*sexies*, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b*) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 380-*quater* è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

380-*novies*. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi delle disposizioni di cui ai commi dal 380-*bis* al 380-*novies* della presente legge, comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.»

1.142

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 380, inserire i seguenti:

«380-*bis*. Le disposizioni di cui al presente comma 380-*bis* sino al comma 380-*septies*, recano disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipote-

cario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.

380-ter. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota *II-bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera *a)* deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

380-quater. Il comma *380-ter* si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

380-*quinquies*. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

380-*sexies*. Ai fini della valutazione di cui al comma 380-*quinquies* non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

380-*septies*. Ai sensi del comma 380-*quinquies*, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.».

1.143

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 387 con il seguente:

"387. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago.";

b) al comma 388 sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) non aver percepito, nell'anno di erogazione del beneficio, un reddito annuo da altre fonti superiore a 8.145 euro;"

c) dopo il comma 400 aggiungere il seguente:

"400-*bis*. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alle Casse previdenziali affinché possano istituire in favore dei propri associati analoghi strumenti di sostegno al reddito, e con i medesimi requisiti di accesso, a quello di cui ai commi da 387 a 400 della presente legge"».

1.144

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 401, inserire il seguente:

«401-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 3 mila milioni di euro, à decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, del di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.145

BINETTI

Dopo il comma 405, inserire il seguente:

«405-bis. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare agli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al comma 1141 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

1.146

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 417, inserire il seguente:

«417-bis. Per garantire il potenziamento dell'attività di tracciamento e *screening* di massa sul territorio nazionale e implementare l'attività di esecu-

zione di tamponi antigenici rapidi, gli enti locali, in coordinamento con le regioni interessate, provvedono a impiegare a titolo gratuito i soggetti percettori del sussidio "reddito di cittadinanza" qualora disoccupati, per lo svolgimento di attività di supporto al personale sanitario o altre attività di sostegno alle attività di *screening* e tracciamento di soggetti positivi"».

1.147

RIZZOTTI

Dopo il comma 420, aggiungere i seguenti:

«420-bis. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di *screening* polmonare su tutto il territorio nazionale.

420-ter. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma; 420-bis, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

420-quater. All'onere derivante dal comma 420-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dal comma 1141 della presente legge».

1.148

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Sostituire il comma 421, con i seguenti:

«421. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge n. 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per il 2021 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

421-*bis*. Per le finalità di cui al comma 421, è autorizzato l'ulteriore investimento di 17 5 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 432 nel 2023, 437 nel 2024, 442 nel 2025, 260 nel 2026, 130 nel 2027.

421-*ter*. Agli oneri derivanti dai commi 421 e 421-*bis*, si provvede mediante riduzione del il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.149

DE POLI, SACCONI, SICLARI, FLORIS, PAGANO

Dopo il comma 421, inserire i seguenti:

«421-*bis*. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università, che hanno presentato domanda giudiziale, ancora pendente presso gli organi giurisdizionali competenti, per il riconoscimento retroattivo della adeguata remunerazione o, in conseguenza della mancata adeguata remunerazione durante il corso di formazione specialistica, per il risarcimento del danno per la non corretta attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/ CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfettario, una remunerazione annua comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione monetaria pari a 17.000,00 euro per gli anni di frequenza effettuata a partire dal 1° gennaio 1983.

421-*ter*. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 421-*bis* abbiano ottenuto sentenze esecutive, non riformate nei gradi successivi, con le quali sia stato riconosciuto il diritto ad una remunerazione o un risarcimento superiore a quanto previsto al comma 421-*bis*, deve essere ad essi corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime. In ogni caso, le spese di ogni stato e grado eventualmente liquidate dal Giudice nei giudizi introdotti dai soggetti di cui al comma 421-*bis*, sono compensate tra le parti, anche se la relativa differente statuizione dell'autorità giudiziaria non sia stata oggetto di impugnazione.

421-*quater*. L'importo di cui al comma 421-*bis* non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

421-*quinquies*. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 421-*bis* è subordinato all'accertamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

421-*sexies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, le

modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 421-*bis*, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

421-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, al comma 422, sostituire le parole: «del comma 421», con le seguenti: «dei commi 421 e 421-bis».

1.150

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 438, aggiungere il seguente:

«438-*bis* Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-*bis*;
- d) comma 14, lettere a) e b).

438-*ter*. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

438-*quater*. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

438-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"».

1.151

DE POLI, SACCONI

Dopo il comma 439, aggiungere i seguenti:

«439-bis. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

439-ter. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

439-quater. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, Cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

439-quinquies. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

439-sexies. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

1.152

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 448, aggiungere i seguenti:

«448-bis. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo, denominato "Fondo vaccinazioni anti SARS-

CoV-2 per gli italiani all'estero", con una dotazione di euro 200 milioni, per garantire la distribuzione e somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 agli italiani residenti all'estero in Stati che non garantiscono un adeguato piano vaccinale.

448-ter. Per le finalità di cui al comma precedente e per assicurare la corretta determinazione dei fabbisogni, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentiti i Comitati degli italiani all'estero *Comites*, procede a individuare gli Stati esteri nei quali la somministrazione dei vaccini agli italiani residenti all'estero non risulti garantita.

448-quater. Il Ministro degli affari esteri e il Ministro della Salute, ciascuno per le attività di propria competenza, individuano la modalità più adeguata per avviare la campagna di vaccinazione degli italiani residenti negli Stati di cui al comma precedente».

Conseguentemente, al comma 449, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

1.153

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 474 aggiungere i seguenti:

«474-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

474-ter. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

474-quater. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri: *a)* popolazione residente nella località in cui opera la farmacia; *b)* distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia; *c)* fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA; *d)* numero di notti di turno effettuate in un anno.

474-quinquies. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali mag-

giormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

474-*sexties*. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato-sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 1141.

1.154

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Sopprimere il comma 477.

1.155

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire il comma 481 con il seguente:

«481. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "ivi inclusi i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "o comunque da malattie croniche o rare, ivi inclusi i lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione e quelli";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.";

c) al comma 2-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 28 febbraio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 28 febbraio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2. L'equiparazione si applica anche ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari e fruiti tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020".».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 482, sostituire il primo periodo con il seguente: «In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481, ivi inclusi quelli derivanti dall'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio compreso tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, sono posti a carico dello Stato nell'anno 2021, nel limite massimo di spesa di 282, 1 milioni di euro per il medesimo anno 2021».

1.156

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Sopprimere il comma 497.

1.157

CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere il comma 497.

1.158

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Al comma 497, capoverso «1-septies», dopo le parole: «che sono a conoscenza della sola lingua tedesca» inserire le seguenti: «o della sola lingua italiana».

1.159

STABILE

Al comma 497, alla fine del capoverso «1-septies» inserire il seguente periodo: «Il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Bolzano provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge a predisporre un Regolamento di attuazione per consentire l'istituzione dell'Albo speciale».

1.160

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 511 aggiungere i seguenti:

«511-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è riconosciuto un *bonus* scuola per ciascun figlio minorenni a carico iscritto alla scuola paritaria privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizioni, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui al comma 371.

1.161

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, GALLONE

Dopo il comma 517, inserire i seguenti:

«517-bis. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

517-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al nume-

ro degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle stesse istituzioni scolastiche paritarie.

517-quater. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141 della presente legge».

1.164

GALLONE

Dopo il comma 520 inserire i seguenti:

«520-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

520-ter. Agli oneri derivanti dal comma 520-bis, valutato in 150 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

1.165

GALLONE

Dopo il comma 520 inserire il seguente:

«520-bis. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità».

Conseguentemente, aumentare del 25 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 1, comma 849, allegato L.

1.166

GALLONE

Dopo il comma 520 inserire il seguente:

«520-bis. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'a.s. 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021».

Conseguentemente, aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 1, comma 849, allegato L e sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.167

GALLONE

Dopo il comma 520 inserire i seguenti:

«520-bis. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola: "annualmente".

520-ter. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

1.168

CALIGIURI

Dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:

«527-bis. Per promuovere le iscrizioni delle studentesse ai corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica (STEM) e l'accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle medesime discipline, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo speciale, denominato "Fondo STEM", con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ripartito annualmente, ai sensi del comma 7, tra le università statali sulla base del numero di studentesse iscritte ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle citate discipline. Il Fondo STEM è destinato a finanziare l'esonero totale dalle tasse e dai contributi dovuti dalle studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle discipline STEM. Per accedere al finanziamento del Fondo STEM sono necessari i seguenti requisiti:

a) aver frequentato percorsi di studio a indirizzo scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado;

b) aver conseguito negli ultimi due anni precedenti all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado una media dei voti non inferiore a 8 decimi nelle materie scientifiche;

e) aver conseguito all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado un voto non inferiore a 9 l centesimi.

527-ter. Il finanziamento del Fondo STEM è confermato per tutta la durata del corso di laurea per le studentesse che, per ciascun anno di corso, abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi universitari e concludano regolarmente il corso di studi. Il finanziamento di cui al comma 527-bis, secondo periodo non è cumulabile con alcun tipo di borsa di studio di natura pubblica.

527-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto di natura non regolamentare, disciplina annualmente le modalità di ripartizione tra le università statali delle risorse del Fondo STEM. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo STEM sono posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo stesso. Il Fondo STEM, gestito dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere alimentato anche da versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni.

527-quinquies. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, dopo le parole: "Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche," sono inserite le seguenti: "del Fondo STEM,"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni annui a decorrere dal 2021 il Fondo di cui al comma 1141.

1.169

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 561, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le parole: «500 milioni di euro.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.170

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 562, inserire il seguente:

«562-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1141 della presente legge.

1.171

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 562, inserire il seguente:

«562-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al se-

condo periodo dopo le parole: "30 milioni per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2021"».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per il 2021.

1.172

CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere i commi, 566, 567, 568, 569 e 571.

1.173

CALIGIURI

Dopo il comma 571, aggiungere il seguente:

«571-bis. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 1 commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all'articolo 1 comma 472 della medesima legge, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141».

1.174

PEROSINO

Dopo il comma 573 inserire il seguente comma:

«573-bis. Le condotte dei soggetti preposti, a qualsiasi titolo, alla gestione della crisi sanitaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 non determinano responsabilità di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa in quanto giustificate dalla necessità di salvaguardare dal pericolo

attuale di un danno grave alle persone, sempre che le condotte siano proporzionate al pericolo.».

1.175

MOLES

Dopo il comma 576 inserire il seguente:

«576-bis. In occasione del centenario della prima guerra civile del Novecento italiano, (1921-22), è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini della promozione di ricerche, studi e convegni per fare luce sul biennio 1921-22 nell'ambito della storia politica, costituzionale, sociale ed economica italiana ed europea, anche in riferimento alla crisi epidemiologica »spagnola«, nonché per procedere alla inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici e della Emeroteca posseduti dalla Fondazione e relativi alla storia del periodo e alle conseguenze che ne scaturirono nei decenni successivi.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60. 000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della presente legge.

1.176

MALLEGNI

Dopo il comma 577, inserire i seguenti:

«577-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, le parole: "nella misura del 65 percento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

577-ter. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

1.177

MALLEGNI

Dopo il comma 577, inserire i seguenti:

«577-bis. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

577-ter. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

577-quater. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 577-bis, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

577-quinquies. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

577-sexies. Per le finalità al comma 577-bis, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

577-septies. All'onere derivante dal comma 577-sexies, valutati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.178

MALLEGNI

Dopo il comma 577, inserire i seguenti:

577-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

577-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma *577-bis*.

577-quater. All'onere derivante dal comma *577-bis*, pari a euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.179

MALLEGNI

Dopo il comma 577, inserire i seguenti:

«*577-bis.* Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

577-ter. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

577-quater. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma *577-bis*, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

577-quinquies. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, even-

tualmente; in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

577-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui ai commi *577-ter*, *577-quater* e *577-quinquies* sono individuate le relative risorse.

577-septies. Agli oneri derivanti dal comma *577-bis*, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.180

MALLEGNI

Dopo il comma 577, inserire i seguenti:

«*577-bis.* Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere cori i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

577-ter. Le imprese di cui al comma *577-bis* che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

577-quater. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

577-quinquies. All'onere derivante dal comma *577-bis*, valutati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.181

MALLEGNI

Dopo il comma 577, inserire i seguenti:

«*577-bis.* Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

577-ter. La disposizione di cui al comma *577-bis* si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

577-quater. All'onere derivante dal comma *577-bis*, valutati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.182

MALLEGNI

Dopo il comma 577, inserire i seguenti:

«577-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"*e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, il. 85".

577-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del comma *577-bis*.

577-quater. Agli oneri derivanti dal comma *577-bis*, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.183

MALLEGNI

Dopo il comma 557, aggiungere i seguenti:

«577-bis. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

577-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

577-quater. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.184

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 582, aggiungere il seguente:

«582-bis. Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1, Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

2021: + 5.000.000;

2022: + 5.000.000;

2023: + 5.000.000.

Conseguentemente, conseguentemente ridurre gli importi di cui al comma 1141.

1.185

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 582 aggiungere i seguenti:

«582-bis. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.

582-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

582-quater. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.

582-quinquies. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

582-sexies. Agli oneri derivanti dai commi *582-bis* e *582-quinquies*, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141 della presente legge».

1.186

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 582, inserire il seguente:

«*582-bis.* Al fine di preservare il valore storico-artistico dell'immobile di fondazione, *ex sede* della Banca d'Italia in Latina, Piazza della Libertà n.11, destinandolo ad attività di interesse pubblico, è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2021 per l'acquisizione al patrimonio pubblico del Demanio dello Stato.

582-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141».

1.187

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 582, inserire il seguente:

«*582-bis.* Coerentemente all'articolo 9 della Costituzione, al fine di valorizzare, tutelare e conservare il patrimonio storico-artistico e culturale delle Città di Fondazione quali luoghi del contemporaneo e delle opere dell'architettura razionalista, è istituito presso il MIBAC Ministero per i beni e le attività culturali, il "Fondo per la valorizzazione delle Città di Fondazione" con una dotazione per l'anno 2021 di 5 milioni di euro.

582-ter. Il fondo di cui al comma 582-bis è destinato alle Città di Fondazione per la costituzione di un "Sistema Distrettuale Culturale delle Città di Fondazione" finalizzato al perseguimento degli obiettivi di cui al medesimo comma.

582-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 528-bis e 582-ter, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro la data del 31 marzo 2021 saranno individuati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse.

582-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141».

1.188

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 582, inserire il seguente:

«582-bis. Al fine di consentire il completamento delle opere già in parte realizzate e di rendere pienamente fruibile l'intero complesso immobiliare "Cittadella Giudiziaria di Latina", destinato alle funzioni giudiziarie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

582-ter. All'onere derivante dal comma 582-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.189

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 582, inserire il seguente:

«582-bis. Considerate le mutate ed accresciute esigenze di assistenza sanitaria del territorio Pontino, aggravate dalla pandemia Covid-19, a cui l'Ospedale S. Maria Goretti di Latina non è più in grado di far fronte, al fine di garantire un qualificato ed efficace servizio sanitario e una dotazione tecnologicamente avanzata all'altezza delle esigenze della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" presente nella città di Latina, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alla realizzazione del nuovo Ospedale S. Maria Goretti di Latina.

582-ter. All'onere derivante dal comma 582-bis, pari a 250 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.190

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 582, inserire il seguente:

«582-bis. Al fine di preservare il valore storico-artistico dell'immobile di fondazione, attualmente sede dell'Intendenza di Finanza in Latina, Piazza del Popolo, destinandolo ad attività di interesse pubblico, è autorizzata la spesa di 6,6 milioni per l'anno 2021 per l'acquisizione al patrimonio pubblico del Demanio dello Stato.

582-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141».

1.191

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 584, aggiungere i seguenti:

«584-bis. In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato »Fondo Palcoscenico virtuale« per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in *live streaming*, attraverso piattaforme digitali.

584-ter. I progetti possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.

584-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i criteri di selezione per l'accesso al fondo di cui al comma 584-bis.

584-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 584-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

1.192

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 584, aggiungere i seguenti:

«584-*bis*. Al fine di garantire misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici a seguito delle misure restrittive per il contenimento della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

584-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 584-*bis*.

584-*quater*. Agli oneri di cui al comma 584-*bis*, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Misure di sostegno agli operatori sugli impianti sciistici.».

1.193

CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere i seguenti commi: 585, 586, 587 e 588.

1.194

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 597, inserire i seguenti:

«597-bis. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e Bolzano, per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.

597-ter. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 597-bis.

597-quater. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per le gare atletiche, ciclistiche di rilievo internazionale e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara".».

Conseguente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000.

1.195

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 597, inserire i seguenti:

«597-bis. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento,

la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento".».

1.196

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, DAL MAS

Dopo il comma 597, inserire i seguenti:

«597-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al presente comma, valutate in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

1.197

DE POLI, SACCONI

Dopo il comma 601, inserire i seguenti:

«601-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre. e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

601-ter. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

601-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;*

b) *al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».*

1.198

PEROSINO

Dopo il comma 601, inserire il seguente:

«601-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera *m*), le parole: "non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non prima di 36 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi";

2. al comma 1, lettera *n*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c*), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l'inizio del rimborso del capitale non prima di 3 6 mesi dall'erogazione e una durata dell'operazione fino a 240 mesi".».

1.199

PEROSINO

Dopo il comma 601, inserire il seguente:

«601-bis. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 601-*bis* è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il contributo di cui al presente comma:

a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche"».

1.200

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MALLEGNI

Dopo il comma 607, inserire i seguenti:

«607-*bis*. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora nel 2020 il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.

607-ter. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma *607-bis* del presente articolo spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2021 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.

607-quater. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma *607-bis* si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario nel 2020 abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.

607-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da *607-bis* a *607-quater*, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

b) quanto a 500 milioni mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.».

1.201

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 607, aggiungere i seguenti:

«*607-bis.* Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che non risultino-impegnate alla data del 31 dicembre 2020

sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.

607-ter. Il contributo di cui al comma *607-bis* spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

607-quater. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma *607-bis* è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.

607-quinquies. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.

607-sexies. L'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all'erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito - con modificazioni - in legge 17 luglio 2020, n. 77.

607-septies. Il contributo di cui al presente articolo: *a)* non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; *b)* non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi; *c)* non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; *d)* è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche."».

1.202

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 613, inserire il seguente:

«*613-bis.* Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.203

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 613, inserire il seguente:

«613-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La norma proroga per l'anno 2021 il regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali ai fini IVA, introdotto dall'articolo 187 del cd decreto Rilancio per l'anno 2020».

1.204

CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere il comma 626.

1.205

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 630, aggiungere il seguente:

«630-bis. Alla legge n. 160 del 2019, i commi da 661 a 676 sono soppressi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, del-

la legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.206

PEROSINO

Dopo il comma 649 inserire il seguente:

«649-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente: Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile".;

b) al comma 1 la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spes-

sori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Per il calcolo dei volumi sono esclusi gli spessori delle murature esterne e negli elementi di chiusura superiori ed inferiori nella misura massima di cm.25,00 e di 30,00 cm di spessore massimo per gli elementi di copertura"».

1.207

PEROSINO

Dopo il comma 649, inserire il seguente:

«649-bis. Il termine di cui al comma 686-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è prorogato al 30 aprile 2021».

1.208

PEROSINO

Dopo il comma 649, inserire il seguente:

«649-bis. All'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021"».

1.209

CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire il comma 649 con il seguente:

«649. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione entro il 30 giugno 2021 delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti

anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno".».

1.210

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 650, inserire i seguenti:

«650-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO₂ g/km Contributo (euro)

0-20 2.000

21-60 2.000

61-135 1.500

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO₂ g/km Contributo (euro)

0-20 1.000

21-60 1.000

650-ter. I contributi di cui al comma 650:'bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria MJ nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2-018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

650-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 650-*bis* e 650-*ter* i contributi di cui al citato comma 650-*bis* sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

650-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂;

b) euro 345 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂.

650-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 650-*bis*, 650-*ter* e 650-*quater* pari a 420 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideeterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

1.211

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 680, inserire i seguenti:

«680-*bis.* È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30

milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

- a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
- b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
- c) sviluppo delle reti ferroviarie.

680-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

680-quater. All'onere per l'attuazione dei commi 680-bis e 680-ter si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

1.212

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 687, inserire i seguenti:

«687-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo per l'acquisto carburanti", con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a titolo di ristoro per la concessione di contributi ai privati cittadini residenti nel territorio regionale, per l'acquisto dei carburanti per la mobilità su strada.

687-ter. Agli oneri derivanti dal comma 687-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.213

CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere i commi 692, 693, 694 e 695.

1.214

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 695, aggiungere i seguenti:

«695-bis. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

695-ter. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

695-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 18, come rifinanziato dal comma 1141 della presente legge.

1.215

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 699, inserire i seguenti:

«699-*bis*. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

699-*ter*. Le risorse di cui al comma 699-*bis*, per un importo fino a 10 milioni di euro per le annualità 2021, 2022 e 2023, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.

699-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi precedenti.

699-*quinquies*. Agli oneri recati dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.216

GASPARRI

Dopo il comma 704 inserire il seguente:

«704-*bis*. Per il completamento della linea C della metropolitana di Roma e per il prolungamento della stessa fino al quadrante Nord-Ovest della Capitale, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione *ex ante*, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e ogni altro onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022, 250 milioni per il 2023, 350

milioni per ciascun anno degli anni dal 2024 al 2026, 499 milioni per ciascun anno dal 2027 al 2029 incluso, 400 milioni per ciascun anno dal 2030 al 2032, 300 milioni per il 2033».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;*

b) *al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».*

1.217

GASPARRI

Dopo il comma 704, inserire il seguente:

«704-bis. Per la realizzazione del Piano urbano della mobilità sostenibile di Roma Capitale, con particolare riferimento alla linea D della metropolitana, alla tranvia Termini-Vaticano-Aurelio ed alla Tranvia dei Fori, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione *ex ante*, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 140 milioni di euro per l'anno 2023, 190 milioni per l'anno 2024, 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 300 milioni per l'anno 2027, 499 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032 e 400 milioni per il 2033».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;*

b) *al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».*

1.218

PEROSINO

Dopo il comma 704, inserire il seguente:

«704-bis. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che ha interessato numerosi Comuni del Piemonte e della Liguria, considerata la presenza di tronchi, arbusti e cespugli lungo gli argini dei fiumi negli alvei e nelle aree perifluviali, nonché di materiale litoide e lapideo, fattori che inibiscono il regolare deflusso delle acque soprattutto in caso di piena, è autorizzata in via eccezionale e sino al 31/12/2021 la rimozione di detti materiali. Nei Comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 l'autorizzazione riguarda i corsi d'acqua demaniali o iscritti nell'elenco delle acque pubbliche. I Comuni interessati possono, nei tratti di competenza, effettuare la rimozione in economia oppure mediante affidamento a terzi. Il materiale rimosso può essere ritenuto dagli operatori oppure usato alla ricostruzione di sponde o aree adiacenti oppure trasportato altrove. Le ceppaie che sostengono le rive e le piante arbustive o arboree fuori alveo devono essere salvaguardate, laddove non costituiscono ostacolo alle acque, secondo tradizione colturale locale. I Sindaci operano con ordinanze, quando necessarie e con atti ordinari; non è richiesta alcuna autorizzazione sovraordinata. I fondi necessari saranno finanziati, nell'ambito delle possibilità, dalle rispettive Regioni salvo disponibilità proprie dei Comuni. Prima della esecuzione dei lavori i Comuni dovranno dare comunicazione via pec alle rispettive Regioni, anche solamente agli uffici decentrati dove presenti, nonché al gruppo carabinieri forestali di competenza».

1.219

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 704, inserire i seguenti:

«704-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato "Fondo per la messa in sicurezza del territorio pedecollinare" con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della messa in sicurezza dei territori pedecollinari sul territorio nazionale, interessati dalla presenza di corsi d'acqua con importanti pensilità rispetto al piano campagna ad essi circostante, che, in quanto tali, rappresentano un rischio elevato di rotture arginali e allagamenti delle aree residenziali e industriali attraversate da tali corsi d'acqua. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed eco-

nomica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.

704-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma *704-bis*, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

704-quater. Agli oneri derivanti dal comma *704-bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 177».

1.220

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 704, inserire i seguenti:

«*704-bis.* Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato "Fondo per la salvaguardi della costa dai fenomeni erosivi" con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della difesa delle coste dall'erosione, riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi lungo le coste, protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi sul territorio nazionale. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.

704-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma *704-bis*, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

704-quater. Agli oneri derivanti dal comma *704-bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 177».

1.221

BARBONI

Dopo il comma 707 inserire i seguenti:

«707-bis. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe "Euro 4" o "Euro 5", è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.

707-ter. Il contributo di cui al comma 707-bis è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

707-quater. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

707-quinquies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 707-bis, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

707-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

707-septies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di po-

litica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.222

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 724, inserire i seguenti:

«724-bis. In considerazione dei danni subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare i mancati introiti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media degli introiti registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

724-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.

724-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 724-bis e 724-ter del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».

1.223

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 751, inserire il seguente:

«751-bis. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e-dismissione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere, alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati, depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

1-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e contenente almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riutilizzabili, luogo del deposito temporaneo o di concentrazione (indirizzo/coordinate geografiche).

1-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentrazione per la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un do-

cumento aziendale, reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente".

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti».

1.224

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 752, inserire i seguenti:

«752-bis. Per favorire gli investimenti e la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti nei centri storici, i comuni possono definire "Piani di adeguamento delle reti fognarie anti-allagamento" con l'obiettivo di mappare lo stato di fatto della rete di smaltimento delle acque meteoriche, analizzare lo stato attuale e individuare le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private.

752-ter. Per il finanziamento dei piani e degli interventi previsti comma 752-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato "Fondo per l'adeguamento delle reti fognarie anti-allagamento" con una dotazione di 100 mi-

lioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

752-quater. Il fondo di cui al comma *752-ter* è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni. Le modalità per l'accesso ai contributi, l'indizione dei bandi e la presentazione dei piani e dei progetti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

752-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da *752-bis* a *752-quater*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.225

RIZZOTTI

Dopo il comma 757 inserire i seguenti:

«*7 57-bis.* Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

757-ter. Ai privati e volontari che custodiscono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e documentate rispettivamente negli anni 2021, 2022, 2023 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 300 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

757-quater. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

757-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma *757-ter.*».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle-finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 13 milioni di euro;

2022: - 13 milioni di euro;

2023: - 13 milioni di euro.

1.226

GALLONE

Dopo il comma 760, inserire il seguente:

«760-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome e alla luce del perdurare dell'emergenza Covid-19 si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2021, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza.».

1.227

GALLONE

Dopo il comma 760, inserire il seguente:

«760-bis. I termini di entrata in esercizio o di conversione degli impianti di produzione di biometano di cui all'articolo 1, comma 10, primo periodo, e di cui all'articolo 6, comma 7, primo periodo, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65, del 19 marzo 2018, sono prorogati di ventiquattro mesi.».

1.228

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 766, inserire i seguenti:

«766-bis. Al fine di prevenire illeciti nella vendita dei pneumatici nuovi o usati e conseguentemente nella gestione di pneumatici fuori uso, favorendo anche benefici ambientali in termini di recupero e riciclo, e incentivando l'acquisto di pneumatici per autoveicoli ad uso privato e rivenditori presso centri autorizzati alla vendita e al ritiro di pneumatici usati, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a riconoscere un contributo economico per le spese sostenute da soggetti privati non titolari di partita IVA, per l'acquisto di pneumatici nuovi o usati presso centri e rivenditori autorizzati, fino ad un valore massimo di 100 euro l'anno per singolo autoveicolo.

766-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente, della Tutela dell'Ambiente e del Mare definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le modalità di accesso al contributo di cui- al comma 1.

766-quater. Agli oneri derivanti dal comma 766-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.229

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 772, inserire i seguenti:

«772-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1-ter, dopo le parole: "nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici" sono inserite le seguenti: "e in quelli ricompresi nella dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2020,"»;

b) Al comma 4-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'aumento di cui al primo periodo si applica anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori ricompresi nello

stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020"».

772-ter. Agli oneri derivanti dal comma *772-bis*, valutati in 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1141 della presente legge".».

1.230

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 780, inserire il seguente:

«*780-bis.* Al fine di alimentare il Fondo per il contrasto e la prevenzione al maltrattamento degli animali di cui alla circolare del Ministero dell'Interno 22/05/2019 N. 11001/110/25, le risorse disponibili a valere sul Fondo Unico Giustizia sono incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 1 milione di euro.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.

1.231

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 782, inserire i seguenti:

«*782-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 3, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione, rinegoziazione di mutui degli enti locali, anche mediante accollo, estinzione o rifinanziamento attraverso l'emissione annuale dei titoli di Stato in misura corrispondente all'ammontare totale dei predetti mutui, ripartita in tre quote equivalenti per gli anni 2021, 2022 e 2023.

782-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali.

782-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 782-*bis* è nominato un Commissario Straordinario, per la gestione delle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, nonché la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario.

782-quinquies. I risparmi di spesa per gli interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, e derivanti dal differenziale tra il tasso di interesse dei titoli emessi e il tasso di interesse dei mutui rinegoziati, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione, sono versati in apposito fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alla copertura degli oneri di estinzione anticipata del debito da parte dei comuni.

782-sexies. A copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione e l'attivazione della struttura commissariale di cui al comma 782-*quater*, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.232

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 785, aggiungere i seguenti:

«785-*bis.* Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo Statuto di Roma Capitale è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il »Fondo per Roma Capitale« di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

785-*ter*). Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.

Le risorse del Fondo sono altresì destinate a:

a) contribuire al miglioramento della viabilità della città anche attraverso la realizzazione della metropolitana "di superficie";

b) promuovere ogni iniziativa utile e necessaria ad affrontare il tema dell'emergenza abitativa;

c) favorire investimenti in materia ambientale ivi compreso il potenziamento della polizia locale finalizzato a combattere il fenomeno dei roghi tossici;

d) migliorare la vivibilità della città anche attraverso il ricorso ad investimenti necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

785-quater. Nel rispetto delle finalità del Fondo, esso opera in conformità ai principi e agli obiettivi sanciti dallo Statuto di Roma Capitale.

785-quinquies. Entro il 28 febbraio di ciascun anno le risorse del Fondo sono trasferite nelle disponibilità di bilancio di Roma Capitale.

785-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

1.233

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 789, inserire il seguente:

«*789-bis.* I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

1.234

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 789, inserire i seguenti:

«*789-bis.* In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l'attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

789-ter. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 789-bis, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

789-quater. Agli oneri derivanti dal comma 789-bis, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.235

GALLONE

Al comma 790 tra le parole: «comunali» e «la dotazione del fondo» sono inserite le seguente parole: «e paritari non profit» e dopo il comma 790 inserire il seguente:

«790-bis. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, al capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo 65/2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 640.000.000 di euro per l'anno 2021, 680.000.000 di euro per l'anno 2022, 720.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 640.000.000 di euro per l'anno 2021, 680.000.000 di euro per l'anno 2022, 720.000.000 di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.236

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 790, inserire il seguente:

«790-bis. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2021 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2020.

790-ter. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.

790-quater. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

790-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.».

1.237

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Al comma 809, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo le parole:* «alle regioni a statuto ordinario» *aggiungere le seguenti:* «e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano»;

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto delle risorse da destinare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano,

per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034»;

3) *alla lettera d), dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.238

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 810, dopo le parole: «e di cablaggio interno» inserire le seguenti: «,dell'Accademia militare di Modena, dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano, dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dell'Accademia Navale di Livorno e della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino e».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1141.

1.239

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 810, inserire il seguente:

«810-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo"».

1.240

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 814, inserire i seguenti:

«814-*bis*. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale, colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 1.000.000.000 euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 30 marzo 2021, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 150.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 200.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 300.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 60.000 abitanti nella misura di 500.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 60.001 e 100.000 abitanti nella misura di 800.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 3.000.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti nella misura di 5.000.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuno. Entro il 15 marzo 2021, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

814-*ter*. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera *b*), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

814-*quater*. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 814-*bis* è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 giugno 2021.

814-*quinquies*. I contributi di cui al comma 814-*bis* sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 814-*septies*, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

814-*sexies*. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 814-*quater* o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15

novembre 2021, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 814-*quater*, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.

814-*septies*. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 814-*bis* a 814-*sexies* è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti Legge di Bilancio".

814-*octies*. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 814-*bis* a 814-*septies*.

814-*novies*. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

814-*decies*. Agli oneri derivanti dai commi da 814-*bis* a 814-*novies*, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.241

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 814, inserire i seguenti:

«814-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

814-*ter*. Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 814-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.242

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 816, inserire i seguenti:

«816-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, allo scopo di consentire il trasporto gratuito anche degli alunni delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

816-ter. Agli oneri derivanti dal comma 816-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.243

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 816, aggiungere il seguente:

«816-bis. Al fine di cui al comma 1, le Regioni e i Comuni utilizzano i servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico».

1.244

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 821, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» aggiungere le seguenti: «, di 100 milioni di euro per l'anno 2022; di 200 milioni di euro per l'anno 2023; di 289 milioni di euro per l'anno 2024; di 146 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022; di 200 milioni di euro per l'anno 2023; di 289 milioni di euro per l'anno 2024; di 146 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141 del presente articolo.

1.245

MOLES

Dopo il comma 831, inserire il seguente:

«831-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.»

1.246

PEROSINO

Dopo il comma 831, inserire i seguenti:

«Art. 831-bis. All'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: "fino a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 15.000 abitanti" e le parole: "massimo di tre" sono sostituite dalle seguenti: "illimitato".

831-ter. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 la parola: "due" è sostituita da: "tre" e la parola: "secondo" da: "terzo";*

b) *al comma 3 la parola: "terzo" è sostituita da: "quarto" e le parole: "due mandati" sono sostituite dalle seguenti: "tre mandati"».*

1.247

GALLONE

Dopo il comma 833, inserire il seguente:

«833-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 e di cui all'art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020.»

1.248

PEROSINO

Dopo il comma 833, inserire il seguente:

«833-bis. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità delle pubbliche amministrazioni centrali di fare fronte alle importanti sfide derivanti dalle urgenti misure emergenziali adottate, sia a livello europeo, che nazionale a seguito della pandemia da Covid-19, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel 2021, tenuto altresì conto delle recenti norme che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, limitano la possibilità di svolgimento di nuovi concorsi, anche nazionali, con conseguente sensibile allungamento dei tempi, le graduatorie di concorsi banditi dalle amministrazioni centrali, vigenti alla data del 30 settembre 2020, fino al 31 dicembre 2021. Gli enti vigilati, in mancanza di proprie graduatorie vigenti, assumono preferenzialmente dalle graduatorie disponibili dell'ente vigilante, di cui al comma 1, per profili corrispondenti o analoghi. Le graduatorie di cui al comma 1 possono essere utilizzate per l'assunzione di personale da altre amministrazioni, per profili corrispondenti o analoghi, previo accordo. Restano ferme le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».

1.249

PEROSINO

Dopo il comma 833, inserire il seguente:

«833-bis. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19 e la nuova programmazione della politica agricola comune, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021, tenuto altresì conto delle recenti norme che, in considerazione dell'emergenza sanitaria, limitano la possibilità di svolgimento di nuovi concorsi anche nazionali con conseguente sensibile allungamento dei tempi, le graduatorie dei concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021. Gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in mancanza di proprie graduatorie vigenti per l'assunzione di personale, anche dirigenziale, utilizzano prioritariamente le graduatorie disponibili di cui al comma 1 per

profili corrispondenti o analoghi. Restano ferme le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».

1.250

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 842, inserire i seguenti:

«842-*bis*. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno cui consegue la immediata iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

842-*ter*. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

842-*quater*. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.

842-*quinqies*. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'Interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

842-*sexies*. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

842-*septies*. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reinscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 842-*sexies* a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.

842-*octies*. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».

1.251

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

Dopo il comma 847, inserire i seguenti:

«847-*bis*. Ciascuna regione può richiedere l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.252

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 848, inserire i seguenti:

«848-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

848-ter. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022».

1.253

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 881, inserire i seguenti:

«881-bis. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro Interforze di Munizionamento Avanzato di Aulla, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 263 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

881-ter. Il contingente di personale di cui al comma 881-bis è così ripartito:

a) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

b) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

c) 83 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

881-quater. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

881-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 881-bis, 881-ter e 881-quater, pari a euro 2.995.488 per l'anno 2021, a euro 5.990.976 per l'anno 2022, a euro 8.753.481,6 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui al comma 1141 del presente articolo».

1.254

CALIGIURI

Dopo il comma 886, aggiungere il seguente:

«886-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 e di 130 milioni di euro nell'anno 2023».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 40.000.000;

2022: - 40.000.000;

2023: - 130.000.000.

1.255

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 984, apportare le seguenti modificazioni:

a) *la lettera a), è sostituita dalla seguente:*

«a) 1100 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;

b) *la lettera b), è sostituita dalla seguente:*

«b) 800 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;

c) *dopo il comma aggiungere il seguente:*

«984-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammmodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 1.600.000 per il 2021 e 19.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.256

CALIGIURI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 984, lettera a), dopo le parole: «Polizia Penitenziaria» aggiungere le seguenti: «, previo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria della prova scritta sostenuta dai candidati al concorso pubblico bandito con decreto del Ministero della Giustizia 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, e conseguente accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 29 novembre 2011»;*

b) *al comma 984, lettera b), dopo le parole: «Polizia Penitenziaria» aggiungere le seguenti: «, previo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria della prova scritta sostenuta dai candidati al concorso pubblico bandito con decreto del Ministero della Giustizia 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, e con-*

seguito accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 29 novembre 2011»;

c) *al comma 984, lettera c), dopo le parole: «Polizia Penitenziaria» aggiungere le seguenti:* «, previo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria della prova scritta sostenuta dai candidati al concorso pubblico bandito con decreto del Ministero della Giustizia 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, e conseguente accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 29 novembre 2011»;

d) *al comma 984, lettera d), dopo le parole: «Polizia Penitenziaria» aggiungere le seguenti:* «, previo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria della prova scritta sostenuta dai candidati al concorso pubblico bandito con decreto del Ministero della Giustizia 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, e conseguente accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 29 novembre 2011».

1.257

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 984 aggiungere il seguente:

«984-bis. Al fine di semplificare le procedure di assunzione del personale di cui al precedente comma, anche in conseguenza delle limitazioni dovute all'emergenza COVID-19, è autorizzato, in via strettamente eccezionale, anche lo scorrimento delle graduatorie previste per il personale militare in deroga alla disciplina dell'ordinamento militare». Assunzioni comparto sicurezza.

1.258

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 984 aggiungere il seguente:

«984-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, in virtù della contingente situazione straordinaria derivante dalla emergenza epidemiologica, al fine di garantire il potenziamento urgente di organico dei comparti richiamati e assicurare una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis».

1.259

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 984 aggiungere il seguente:

«984-bis. Le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 1 avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso a 375 allievi agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria Maschile decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 dicembre 2011 - 4 serie speciale».

1.260

RIZZOTTI

Dopo il comma 907, aggiungere i seguenti:

«907-bis. L'Agenas, al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente e gli ulteriori compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni derivanti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021 e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione di personale già alle sue dipendenze non inquadrato in qualifica dirigenziale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso la propria amministrazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. A seguito della stabilizzazione il predetto personale viene inquadrato di ruolo nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di 70 unità.

907-ter. Fino al completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'Agenas può rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020.

907-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 907-bis, pari a 2.176.628 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e, fino al soddisfacimento del fabbisogno, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141 della presente legge».

1.261

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, GASPARRI

Dopo il comma 916, inserire i seguenti:

«916-bis. Al fine di garantire la corresponsione dell'indennità di comando di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a tutto il personale dell'Arma dei carabinieri, impiegato in incarichi di comando di Tenenze e Stazioni dell'organizzazione territoriale, a decorrere dal 2021, le rispettive risorse necessarie sono incrementate di euro 7,6 milioni.

916-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 916-bis, valutati in 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.262

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 948, inserire il seguente:

«948-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: "quinquennio 2016-2020" sono sostituite dalle seguenti: "novennio 2016-2024" e le parole: "massimo di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "massimo di nove anni"».

1.263

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 958, inserire i seguenti:

«958-bis. Per rafforzare gli uffici di, progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

958-ter. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma 958-bis, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 106, sostituire le parole 100 milioni annui con le seguenti 50 milioni annui e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'assunzione di personale specializzato nelle province e nelle Città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021";

b) al comma 165, le parole 300 unità sono sostituite dalle seguenti 100 unità;

c) il comma 166 è soppresso».

1.264

CALIGIURI

Dopo il comma 964, aggiungere il seguente:

«964-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura del provvedimento si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

1.265

CALIGIURI

Dopo il comma 979, aggiungere il seguente:

«979-bis. Al fine di rimediare alla carenza di risorse economiche, ovvero per salvaguardare il polmone verde comunale, composto dai 7 kmq di bosco ultrasecolare, tramite costanti interventi di manutenzione volti alla tutela delle bellezze naturali del territorio, alla prevenzione di incendi e del rischio idrogeologico che potrebbero distruggere le colture, causando, inoltre, ingenti danni per le famiglie residenti sul territorio comunale, per l'annualità 2021 sono stanziati euro 450.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari 450.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.266

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 994, inserire il seguente:

«994-bis. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale».

1.267

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 995, inserire il seguente:

«995-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296».

1.268

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1000, aggiungere il seguente:

«1000-*bis*. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500. 000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2. 000 euro".

1000-*ter*. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.269

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1000, aggiungere i seguenti:

«1000-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: "secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta".

1000-*ter*. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente: "Art. 10.1 - (*Principio di risarcibilità del contribuente*). - 1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela. 2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può

essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice".

1000-*quater*. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente: "Art. 46-*bis*. - (*Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti*). - 1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomutate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto. 3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai rversamenti spettanti al medesimo ente impositore".».

1.270

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1000, aggiungere il seguente:

«1000-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 4-*bis* gli ultimi due periodi sono soppressi».

1.271

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1000, aggiungere i seguenti:

«1000-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

1000-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».

1.272

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 1007, inserire il seguente:

«1007-bis. All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: "5.000 euro". con le seguenti: "10.000 euro"».

1.273

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1012 aggiungere i seguenti:

«1012-bis. Per il triennio 2020-2022 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale relativa al rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro del personale delle Forze Armate e di Polizia sono aumentati di 500 milioni.

1012-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'articolo 68 della presente legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la

famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2021:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2022:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

1.274

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1024 sostituire le parole: «euro 164.208.250» con le seguenti: «euro 206.239.933 », e le parole: «euro 139,050.547» con le seguenti: «euro 174.476.507».*

Conseguentemente, sostituire le parole: «euro 166.678.933» con le seguenti: «euro 208.710.616» e le parole: «euro 141.521.230» con le seguenti: «euro 176.94 7.190»;

b) *al comma 1026, sostituire le parole: «euro 549.650» con le seguenti: «euro 961.887,38».*

Conseguentemente, sostituire le parole: «euro 2.494.486» con le seguenti: «euro 2.906.723,38».

Conseguentemente, i maggiori oneri di cui alla lettera a), pari a euro 42.443.920,38 per l'anno 2021 e pari a euro 35.425.960 per l'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui al decreto-legge n. 416 del 1989, art. 1-sexies, c. 1 «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati».

1.275

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1033, inserire i seguenti:

«1033-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.

1033-*ter*. All'onere derivante dal comma 1033-*bis*, pari a euro 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.276

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1054 sostituire il terzo periodo con il seguente: «La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in servizi di connessione, strumenti e dispositivi tecnologici, destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

1.277

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1058 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing* e servizi di connettività per la quota imputabile di competenza.».

1.278

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1061, sostituire le parole: «di cui ai commi 1054 e 1055» con le seguenti: «di cui ai commi 1054, 1055 e 1058».

1.279

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1064, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023 »;*

b) *alla lettera f), n. 3), sostituire le parole: «per cento» con le seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» con le parole: «3 milioni di euro»;*

c) *alla lettera f), dopo il n. 4) è aggiunto il seguente:*

«4-bis. dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "Ferme restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività".».

1.280

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 1067, inserire i seguenti:

«1067-bis. Per l'anno 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di 100 milioni per la creazione di piattaforme e-commerce che possano permettere di costruire negozi online.

1067-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1067-bis.

1067-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1067-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.».

1.281

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 1067, inserire i seguenti:

«1067-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per attività di per ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

1067-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1067-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1067-bis. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

1067-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

1.282

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1074, inserire i seguenti:

«1074-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione del *cloud* nazionale.

1074-*ter*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente.

1074-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1074-*bis*, pari a euro 1.500 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 177 del presente articolo.».

1.283

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1074, inserire i seguenti:

«1074-*bis*. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse di cui al comma 14-*ter* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5-*ter*, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.

1074-*ter*. All'onere di cui al comma 1074-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1037».

1.284

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1084, lettera i), sostituire le parole: «dal 1° luglio 2021» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, all'onere pari a 288,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141.

1.285

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Sostituire il comma 1084 con i seguenti:

«1084. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono soppressi. 1084-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1084, pari a 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».

1.286

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1085, aggiungere i seguenti:

«1085-*bis* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento".

1085-*ter*. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze a sostegno di misure per l'accesso al credito delle imprese».

1.287

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, GALLONE

Sostituire il comma 1086, con i seguenti:

«1086. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati. 1086-*bis*. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

1086-*ter*. Agli oneri derivanti dai commi 1086 e 1086-*bis*, pari a 2042 milioni di euro nell'anno 2021 e, 1892 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.995 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi del comma 1086-*quater*.

1086-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali"; b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

1.288

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1086, aggiungere i seguenti:

«1086-*bis*. Al fine di incentivare i consumi e rilanciare la domanda interna, per i periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono riviste secondo le seguenti rivalutazioni:

a) l'aliquota del 22 per cento di cui all'articolo 16 è ridotta al 20 per cento;

b) l'aliquota del 10 per cento di cui alla tabella A, parte III, è ridotta all'8 per cento;

c) le aliquote di cui alla tabella A, parte II e tabella A, parte II-*bis*, sono azzerate.

1086-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1086-*bis*, valutati in 20.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità, in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare, sul piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale, previa autorizzazione del Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

1086-*quater*. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1086-*bis* è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza».

1.289

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Sopprimere i commi 1098, 1099 e 1100.

1.290

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1107, inserire i seguenti:

«1107-*bis*. Sono sospesi i termici dei versamenti anche rateali scadenti al 31 gennaio 2021 delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1107-*ter*. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

1107-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1107-*bis* e 1107-*ter*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

1.291

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 1107, inserire il seguente:

«1107-bis. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52».

1.292

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 1107, inserire i seguenti:

«1107-bis. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.

1107-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1107-bis il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.

1107-quater. Il modello di versamento F24 di cui al comma 1107-ter, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1107-quinquies. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 1107-ter e 1107-quater possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1107-bis finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente».

1.293

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1107, inserire i seguenti:

«1107-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, gli studi associati, ovvero le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della Legge numero 183 del 2011, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro possono applicare un'imposta sostitutiva con regime agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

1107-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1107-bis, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

1.294

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1107, inserire i seguenti:

«1107-bis. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

1107-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

1107-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1107-bis, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141, come rifinanziato dalla presente legge».

1.295

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1107 inserire i seguenti:

«1107-bis. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2021, 2022 e 2023, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

1107-ter. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

1107-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1107-bis e 1107-ter, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141, come rifinanziato dalla presente legge.»

1.296

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1107, aggiungere i seguenti:

«1107-*bis*. Salvo prova contraria, anche indipendentemente dalla sussistenza di qualunque consistenza fisica nel territorio dello Stato, sussiste una significativa e continuativa presenza economica nel territorio stesso, ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera f-*bis*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza delle condizioni di cui al comma successivo e in relazione alle attività di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1107-*ter*. Il comma 1 del presente articolo si applica nei confronti dei soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno realizzato congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

1108-*quater*. Ai fini della corretta applicazione della presente disposizione è possibile, tramite presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, procedere alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione virtuale situata delle imprese digitali nel territorio dello Stato nonché alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del reddito alla stessa attribuibile.

1109-*quinquies*. L'amministrazione risponde alle istanze di cui al comma precedente nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia -si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro

novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.»

1.297

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere il comma 1117.

1.298

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sopprimere il comma 1120.

1.299

DE FALCO

Dopo il comma 1126 inserire il seguente:

«1126-bis. Per gli anni 2021 e 2022 le maggiori entrate di cui all'articolo 1 comma 1126 sono finalizzate ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". Eventuali maggiori entrate, eccedenti l'aumento di cui al primo periodo, sono accantonate e rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo.»

1.300

DE FALCO

Al comma 1126 sostituire la parola «trenta» con la parola «quaranta», la parola «trentacinque» con la parola «quarantacinque» e la parola «quaranta» con la parola «cinquanta»

1.301

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1127, inserire i seguenti:

«1127-bis. All'articolo 181 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1° maggio fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° maggio 2020 fino al 30 giugno 2021";

b) al comma 2, le parole: "15 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

1127-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1127-bis, valutati in 123 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141.»

1.302

NUGNES

Dopo il comma 1127 inserire il seguente:

«1127-bis. L'articolo 10 della Legge 21 febbraio 2014, n. 13 è così modificato:

Al comma 1, parole ", ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento," sono soppresse;

Al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) che rientrino nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) e che non abbiano riportato candidati eletti, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno

nonché da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 3 del presente articolo."»

1.303

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 1129, inserire i seguenti:

«1129-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi ed all'alcole etilico sono rideterminate nelle misure di seguito indicate:

- Prodotti alcolici intermedi: 84,24 euro/ettolitro.
- Alcole etilico: 983,74 euro/ettolitro.

1129-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1129-*bis*, valutati in 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141, come rifinanziato dalla presente legge.»

1.304

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1131 inserire il seguente:

«1131-*bis*. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 30 giugno 2022", le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga delle concessioni è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro

2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 32,8 milioni per l'anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1 141 della presente legge.»

1.305

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 1132, inserire i seguenti:

«1132-*bis*. Al sostenere i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, le partite iva, le piccole e medie imprese, le attività commerciali di vicinato e le botteghe storiche che, in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità per le esigenze derivanti dalle misure di contenimento del emergenza epidemiologica da COVID-19, risultino maggiormente colpite dal punto di vista economico è riconosciuto un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 207 pari all'80 per cento dei ricavi mancati in ragione del periodo di totale o parziale chiusura.

1132-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1132-*bis* si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 1132-*quater*.

1132-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono dalle seguenti: "15 per cento".

1132-*quinquies*. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3 affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1132-*bis*.

1132-*sexies*. I contributi corrisposti in virtù dei commi precedenti si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020. Qualunque soggetto acceda ai predetti contributi può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020.»

1.306

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1139 inserire i seguenti:

«1139-bis. Ai soli fini previsti dall' articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e ss. mm. e ii., nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli individuati nell'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e ss. mm. e ii, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.

1139-ter. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza.»

1.307

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1139 inserire i seguenti:

«1139-bis. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza COVID-19, rilanciare il commercio negli esercizi di vicinato e garantire il man-tenimento dei livelli occupazionali presso questi ultimi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 denominato "Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato".

1139-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 1, assegnate ai comuni e ripartite dagli stessi mediante l'assegnazione di voucher di spesa ai cittadini ivi residenti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono finalizzate al sostegno delle imprese operanti come esercizi di vicinato.

1139-quater. Il ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di assegnazione delle risorse del fondo ai Comuni, disciplina il regolamento per la partecipazione degli esercizi di vicinato a tale iniziativa, oltre che per la richiesta dei voucher da parte dei cittadini di cui al comma 2, assumendo come requisiti di base nella ripartizione percentuale di tali risorse ai Comuni i seguenti principi e criteri direttivi: il numero

di cittadini residenti nel Comune; il numero di esercizi di vicinato operanti nel territorio comunale; l'erogazione minima per Comune di euro 10.000.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

1.308

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Al comma 1141, sostituire le parole: «21.247.720 euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 316.790.693 euro per l'anno 2022, di 154.080.507 euro per l'anno 2023», con le seguenti:

«27.247.720 euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 309.700.693 euro per l'anno 2022, di 147.080.507 euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1, Sostegno valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

2022:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

2023:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

1.309

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 1142, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «è incrementata di 1.200 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1141;

aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L;

sopprimere l'allegata tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.310

DE POLI, SACCONI, SICLARI, FLORIS, PAGANO, AIMI

Dopo il comma 1150 aggiungere il i seguenti:

«1151. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006, che hanno presentato domanda giudiziale, ancora pendente presso gli organi giurisdizionali competenti, per il riconoscimento retroattivo della maggiore remunerazione o per il risarcimento del danno per la non corretta attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/ CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, nonché della direttiva 93/16/CE e delle successive direttive di modifica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, una remunerazione annua comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione monetaria pari a 22.000 euro.

1152. L'importo di cui al comma 1 si aggiunge a quello eventualmente già percepito ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

1153. Ai medici specialisti di cui al comma 1 sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

1154. Le spese di ogni stato e grado eventualmente liquidate dal Giudice nei giudizi introdotti dai soggetti di cui al comma 1, sono compensate tra

le parti, anche se la relativa differente statuizione dell'autorità giudiziaria non sia stata oggetto di impugnazione.

1155. L'importo di cui al comma I non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

1156. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

1157. Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.312

SICLARI

Dopo il comma 1150, inserire il seguente:

«1150-bis. Il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito in tutte le attività programmatiche infrastrutturali viarie e ferroviarie quale opera da realizzare».

1.313

SICLARI

Dopo il comma 1150 inserire il seguente:

«1150-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015 n. 201 dopo le parole: "Lamezia Terme" aggiungere le seguenti: "Reggio Calabria"».

1.314

SICLARI

Dopo il comma 1150 inserire il seguente:

«1150- bis. È autorizzata, per il triennio 2021-2023 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla Regione Calabria per provvedere ai finanziamen-

ti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" di cui al precedente articolo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo, conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90 comma 2, è ridotto di 61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

1.315

SICLARI

Dopo il comma 1150 inserire il seguente:

«1150-bis. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia nazionale per la mobilità, di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori della mobilità interna al sistema dello stretto di Messina, avente sede a Reggio Calabria. L'agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema della mobilità nazionale. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. L'agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. Con riferimento alla mobilità generale che comprende mezzi di trasporto pubblici e privati, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di mobilità:

1. promuove l'adozione di servizi integrati alla mobilità;
2. sovrintende alle ispezioni di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici;
3. propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento logistico di particolari zone di interscambio. Il piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti nella legislazione vigente;

4. svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di mobilità.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 90 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, è definito lo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo».

1.316

SICLARI

Dopo il comma 1150, inserire il seguente:

«1150-bis. Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 23,5 milioni di euro per l'anno 2021, 51,8 milioni di euro per il 2022, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 14 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

1.317

SICLARI

Dopo il comma 1150 inserire il seguente:

«1150-bis. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicu-

razione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2017. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 18 milioni di euro per il 2021, 23,5 milioni di euro per l'anno 2022, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 9,8 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

1.318

SICLARI

Dopo il comma 1150, inserire il seguente:

«1150-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2021 e 2022 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2021 e 2022 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 48 milioni di euro per l'anno 2019, 189 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 10 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

1.319

SICLARI

Dopo il comma 1150 inserire il seguente:

«1150-*bis*. Dopo l'art. 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 aggiungere il seguente:

"18-*bis*. In tutte le Università è sospeso, per il periodo di 5 anni, l'accesso programmatico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero".».

1.320

SICLARI

Dopo il comma 1150, inserire il seguente:

«1150-*bis*. Nell'art. 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 17 marzo 2020. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo il comma 1 aggiungere il seguente

"1-*bis* Il Fondo Sanitario Nazionale è calcolato in rapporto al PIL secondo un rapporto variabile rispetto alle esigenze ed alle emergenze, ma che non può essere inferiore alla percentuale del 6,8% sul PIL. Un'aliquota di tale aumento di entrate è destinata agli aumenti stipendiali del personale sanitario.».

1.321

SICLARI

Dopo il comma 1150 inserire il seguente:

«1150-bis.:

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.».

1.322

SICLARI

Dopo il comma 1150, inserire il seguente:

«1150-bis. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è sostituito con il seguente:

"3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2020-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della

capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei *tutor* di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368."».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

AUGUSSORI

il Senato, premesso che:

all'articolo 1, i commi 351-353 autorizzano spese per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;

è quanto mai necessario potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, fortemente ridotti negli anni a causa dei vincoli sul personale, svincolando le nuove assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio;

è importante quindi svincolare la spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato di polizia locale dal budget complessivo delle restanti categorie professionali;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti per far sì che le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non rilevino ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computino ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

G1.101

AUGUSSORI

Il Senato, premesso che:

all'articolo 1, i commi 351-353 autorizzano spese per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;

è quanto mai necessario, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio, potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19;

è importante quindi intervenire, analogamente a quanto previsto per il personale educativo scolastico dall'articolo 32 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al fine di consentire il potenziamento della polizia locale con contratti a tempo determinato per la durata del periodo emergenziale.

impegna il governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti affinché la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computi ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

G1.102

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO, CASTELLONE, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessi che:

con le modifiche introdotte durante l'esame presso la Camera dei Deputati ai commi 475-477, rispetto al testo originario dell'articolo 81 del disegno di legge di bilancio in esame, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (*ex ospedaliera*), sono fissati rispettivamente al 7 e al 7,85 per cento

(nel testo originario erano al 7,3 e 7,55 per cento). Sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, e di concerto - anziché d'intesa come nel testo originario - con il Ministero dell'economia. Vengono anche modificate le procedure di *payback* a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. In particolare, si prevede che il pagamento da parte delle aziende degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021 (e non entro il 31 gennaio 2021) sia certificato dall'Aifa entro il 10 marzo 2021 anziché entro il 10 febbraio 2021. Inoltre, mentre nel testo originario si prevedeva che i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente restassero in vigore in caso di certificazione negativa, con la modifica apportata dall'emendamento in esame, i tetti vigenti si applicano qualora il pagamento degli oneri di ripiano sia inferiore a 895 milioni di euro. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'Aifa su *payback* 2021 con una maggiorazione del 20 per cento;

la spesa farmaceutica rappresenta una parte rilevante delle risorse che lo Stato annualmente impegna per la sanità. A fronte di un settore così importante sul versante della tutela della salute, sono stati progressivamente introdotti strumenti di monitoraggio e di *governance* della spesa e di controllo sull'appropriatezza dell'uso dei farmaci;

la revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale rientra tra i compiti istitutivi dell'Agenzia italiana del farmaco: in particolare, l'articolo 48, comma 5, lettera *d*), della legge istitutiva dell'AIFA dispone la suddetta revisione nei casi di immissione di nuovi farmaci comportanti vantaggio terapeutico aggiuntivo. Lo strumento della revisione del PFN consente di individuare eventuali e significativi scostamenti di prezzo tra farmaci terapeuticamente equivalenti nell'uso prevalente, rimborsati dal SSN, anche al di fuori del caso espressamente previsto dalla lettera *d*), ossia non solo nei confronti di medicinali di nuova immissione. Da ricordare che anche se negli ultimi 15 anni la quota di mercato degli equivalenti si è progressivamente espansa, in Italia rimangono ampiamente sotto-utilizzati rispetto agli altri paesi, rappresentando solo una minima parte del mercato farmaceutico totale in consumi rispetto alla media OCSE;

ulteriore seria criticità è rappresentata dalla dinamica di contenimento della spesa per il personale sanitario, non ancora risolta strutturalmente anche dopo le più recenti modifiche normative intervenute. Si ricorda infatti che solo rispetto al 2009, anno con il numero massimo di occupati nella sanità pubblica (693.716 occupati), a fine 2018 risultavano impiegati nel SSN 648.507 dipendenti, con un decremento del 6,50 per cento. A differenza di altre amministrazioni pubbliche, gli enti del SSN sono stati sottoposti ad un vincolo di spesa, rafforzato nelle regioni in piano di rientro, ma presente anche in quelle non sottoposte ai piani di rientro;

al rallentamento della dinamica della spesa per il personale hanno contribuito anche le misure introdotte dalla legislazione nazionale. In particolare ha inciso soprattutto, fino all'entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2019 (Decreto Calabria), la previsione normativa secondo cui per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le spese di personale, fino al 2020, non possono superare il corrispondente ammontare del 2004 diminuito dell'1,4 per cento, al netto dei rinnovi contrattuali successivi al 2004 (articolo 1, comma 584, lettera *a*), della legge n. 190 del 2014). Con il decreto legge 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), articolo 45, comma 1-*bis*, è stato poi rivisto il tetto fissato dal Decreto Calabria. Per il triennio 2019-2021 è previsto che i limiti di spesa possano essere aumentati annualmente, a livello regionale, passando dal 5 al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Questo aumento può arrivare al 15 per cento nel caso di Regioni che necessitino oggettivamente di maggiori incrementi di personale, riconosciuti congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea.

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome;

le misure per fronteggiare la cronica carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, che ha demotivato e destrutturato la principale risorsa su cui può contare un sistema universalistico pubblico, non appaiono al momento risolutive e sono risultate comunque insufficienti di fronte all'evolversi del quadro emergenziale derivante dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, che ha determinato la necessità di riscrivere le regole per l'accesso del personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere che, al fine di favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento, entro il 30 settembre 2021 l'AIFA provveda ad una revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica e di quelli indicati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 30 giugno 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

a introdurre disposizioni normative in grado di superare strutturalmente la dinamica del contenimento della spesa per il personale SSN ed intervenire positivamente per risolvere le criticità assunzionali del personale medico.

G1.103

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO, PIRRO, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

con le modifiche introdotte durante l'esame presso la Camera dei Deputati ai commi 475-477, rispetto al testo originario dell'articolo 81 del disegno di legge di bilancio in esame, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e al 7,85 per cento (nel testo originario erano al 7,3 e 7,55 per cento). Sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, e di concerto - anziché d'intesa come nel testo originario - con il Ministero dell'economia. Vengono anche modificate le procedure di *payback* a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. In particolare, si prevede che il pagamento da parte delle aziende degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021 (e non entro il 31 gennaio 2021) sia certificato dall'Aifa entro il 10 marzo 2021 anziché entro il 10 febbraio 2021. Inoltre, mentre nel testo originario si prevedeva che i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente restassero in vigore in caso di certificazione negativa, con la modifica apportata dall'emendamento in esame, i tetti vigenti si applicano qualora il pagamento degli oneri di ripiano sia inferiore a 895 milioni di euro. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'Aifa su *payback* 2021 con una maggiorazione del 20 per cento;

la spesa farmaceutica rappresenta una parte rilevante delle risorse che lo Stato annualmente impegna per la sanità. A fronte di un settore così importante sul versante della tutela della salute, sono stati progressivamente introdotti strumenti di monitoraggio e di *governance* della spesa e di controllo sull'appropriatezza dell'uso dei farmaci;

la revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale rientra tra i compiti istitutivi dell'Agenzia italiana del farmaco: in particolare, l'articolo 48, comma 5, lettera *d*), della legge istitutiva dell'AIFA dispone la suddetta revisione nei casi di immissione di nuovi farmaci comportanti vantaggio terapeutico aggiuntivo. Lo strumento della revisione del PFN consente di individuare eventuali e significativi scostamenti di prezzo tra farmaci terapeutici

camente equivalenti nell'uso prevalente, rimborsati dal SSN, anche al di fuori del caso espressamente previsto dalla lettera *d*), ossia non solo nei confronti di medicinali di nuova immissione. Da ricordare che anche se negli ultimi 15 anni la quota di mercato degli equivalenti si è progressivamente espansa, in Italia rimangono ampiamente sotto-utilizzati rispetto agli altri paesi, rappresentando solo una minima parte del mercato farmaceutico totale in consumi rispetto alla media OCSE;

ulteriore seria criticità è rappresentata dalla dinamica di contenimento della spesa per il personale sanitario, non ancora risolta strutturalmente anche dopo le più recenti modifiche normative intervenute. Si ricorda infatti che solo rispetto al 2009, anno con il numero massimo di occupati nella sanità pubblica (693.716 occupati), a fine 2018 risultavano impiegati nel SSN 648.507 dipendenti, con un decremento del 6,50 per cento. A differenza di altre amministrazioni pubbliche, gli enti del SSN sono stati sottoposti ad un vincolo di spesa, rafforzato nelle regioni in piano di rientro, ma presente anche in quelle non sottoposte ai piani di rientro;

al rallentamento della dinamica della spesa per il personale hanno contribuito anche le misure introdotte dalla legislazione nazionale. In particolare ha inciso soprattutto, fino all'entrata in vigore del decreto legge 35/2019 (Decreto Calabria), la previsione normativa secondo cui per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le spese di personale, fino al 2020, non possono superare il corrispondente ammontare del 2004 diminuito dell'1,4 per cento, al netto dei ritrattamenti contrattuali successivi al 2004 (articolo 1, comma 584, lettera *a*), della legge n. 190 del 2014). Con il decreto legge 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), articolo 45, comma 1-*bis*, è stato poi rivisto il tetto fissato dal Decreto Calabria. Per il triennio 2019-2021 è previsto che i limiti di spesa possano essere aumentati annualmente, a livello regionale, passando dal 5 al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Questo aumento può arrivare al 15 per cento nel caso di Regioni che necessitino oggettivamente di maggiori incrementi di personale, riconosciuti congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea.

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome;

le misure per fronteggiare la cronica carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, che ha demotivato e destrutturato la principale risorsa su cui può contare un sistema universalistico pubblico, non appaiono al momento risolutive e sono risultate comunque insufficienti di fronte all'evolversi del quadro emergenziale derivante dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, che ha determinato la necessità di riscrivere le regole per l'accesso del personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a prevedere che, al fine di favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento, entro il 30 settembre 2021 l'AIFA provveda ad una revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica e di quelli indicati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 30 giugno 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

a introdurre disposizioni normative in grado di superare strutturalmente la dinamica del contenimento della spesa per il personale SSN ed intervenire positivamente per risolvere le criticità assunzionali del personale medico.

G1.104

FERRO, MODENA

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 2054, premesso che:

è fondamentale garantire la riapertura delle scuole in piena sicurezza e sarebbe utile per un valore morale invitare, dopo la pausa natalizia, studenti e famiglie ad effettuare tamponi antigenici per evitare un aumento dei casi Covid,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di detrarre dalla prossima dichiarazione dei redditi l'intero costo di ogni tampone effettuato.

G1.105

BOLDRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premessi che:

il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha presentato, il 2 dicembre scorso, le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa;

nel Piano si specifica che «al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini», tra le categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali ci sono i residenti e il personale dei presidi residenziali per anziani;

infatti, secondo quanto riportato dal Piano, «un'elevata percentuale di residenze sanitarie assistenziali (RSA) è stata gravemente colpita dal COVID-19. I residenti di tali strutture sono ad alto rischio di malattia grave a causa dell'età avanzata, la presenza di molteplici comorbidità, e la necessità di assistenza per alimentarsi e per le altre attività quotidiane. Pertanto, sia la popolazione istituzionalizzata che il personale dei presidi residenziali per anziani devono essere considerati ad elevata priorità per la vaccinazione.»;

premessi inoltre che:

nonostante gli sforzi profusi in questi mesi, molte di queste strutture non sono riuscite a organizzarsi in modo tale da limitare in modo drastico il contagio tra i residenti;

la situazione in tantissime strutture, soprattutto per le situazioni più fragili, è ormai allo stremo e lo stesso modello delle RSA rivela la sua debolezza;

considerato che:

è di questi giorni la notizia riguardante la volontà di molti operatori sanitari che lavorano nelle RSA di non sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19,

la vaccinazione dovrebbe rappresentare un obbligo deontologico per gli operatori che lavorano nelle RSA per tutelare i pazienti e le persone più fragili, per gli ope-

ratori sanitari che lavorano nelle RSA per tutelare i pazienti e le persone più fragili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria la vaccinazione per il personale delle RSA.

G1.106

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio in esame, introduce disposizioni per l'adozione di un piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

il piano strategico nazionale dei vaccini, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, sarà adottato dal Ministro della salute con proprio decreto avente natura non regolamentare;

il suddetto Piano vaccinazione elaborato dal Governo, già all'esame nei giorni scorsi della Conferenza Stato regioni, ha individuato, tra le altre cose, le priorità nella somministrazione delle prime dosi di vaccino;

al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state infatti identificate le tre categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali; gli operatori sanitari e sociosanitari, sia pubblici che privati accreditati; i residenti e personale dei presidi residenziali per anziani;

le persone di età avanzata, dove sono maggiori i fattori di rischio clinici, visto che la prevalenza di comorbidità aumenta con l'età;

con l'aumento delle dosi di vaccino si provvederà quindi a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di cittadini;

quello che emerge dal Piano vaccinazioni anti-COVID, relativamente alle priorità di somministrazione delle prime dosi di vaccino, è l'esclusione tra la categoria degli operatori sanitari, dei tantissimi medici libero pro-

fessionisti che rischia così di restare esposta al contagio e di diventare involontario veicolo di possibile trasmissione,

impegna il Governo:

a prevedere che tra gli operatori sanitari, già individuati come categoria da vaccinare in via prioritaria, siano inclusi anche i medici libero professionisti e i medici pensionati.

G1.107

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;

più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;

i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;

in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

impegna il Governo:

1) ad inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato; le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

2) a monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

3) ad adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

4) a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;

5) a sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.

G1.108

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad

altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,

impegna il Governo:

1) a riconoscere alla sindrome di Sjogren lo *status* di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

2) ad inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.

G1.109

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie,

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di test genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

impegna il Governo:

a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei test genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.

G1.110

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»¹,

premesso che:

per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;

in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, l'*European head and neck society* (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata «*Make Sense Campaign*»;

tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;

l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;

si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;

le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati, e, laddove non presenti, attivati, centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;

2) a promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di *screening* previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;

3) a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;

4) a porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;

5) a prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli *standard* di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.

G1.111

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10 per cento dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30 per cento delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;

gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli *screening* sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche,

determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice, che si muore non più con il tumore, ma di tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;

il numero delle *breast unit*, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee;

inoltre, al termine delle cure oncologiche, le donne operate al seno, considerate guarite dal punto di vista medico e chirurgico, si ritrovano a dover affrontare da sole le conseguenze fisiche e psicologiche delle mutilazioni e delle cure subite;

in questa fase delicata è forte la necessità di ricevere cure riabilitative specifiche e supporto psicologico e invece, gran parte delle strutture sanitarie, che garantiscono interventi e cure anche d'eccellenza, generalmente non offrono servizi rivolti alle donne per ristabilire l'equilibrio psico-fisico e la qualità di vita, che la malattia e le terapie hanno fortemente condizionato,

impegna il Governo:

ad attivare le *breast unit* che dovrebbero avere il valore di un riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;

a porre in essere iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di *screening*;

a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce;

a garantire un sostegno psicologico alle donne colpite da tumore al seno valorizzando l'attività delle associazioni di pazienti nella loro attività istituzionale;

a istituire una Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno.

G1.112

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

la tutela della salute della donna e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento importante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeneo a *screening* e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità; strumenti come gli *screening* prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;

in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;

ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamento dal punto di vista dei requisiti di qualità, di performance e di numero di anomalie ricercate,

si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili tra i 350 e i 900 euro;

la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di *screening* prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna;

in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla conclusione che «Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo *screening* delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indispensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di *screening* in un numero limitato di strutture, con un'utenza sovraregionale. In questo modo sarebbe possibile contenere i costi dell'analisi che diventerebbero competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi prenatale invasiva»:

il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la parte di analisi dei costi ha affermato: «una volta completata tale fase, l'analisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari. La sua

precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non comportano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi invasiva classica»,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;

a predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli *standard* qualitativi per l'utilizzo dei NIPT;

ad adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per programmare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, così come dallo studio del CSS.

G1.113

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

il tumore al seno rappresenta circa un terzo dei tumori femminili;

il miglioramento delle prospettive di vita per diverse tipologie di tumore, è anche conseguente alle novità in termini di tecnologie diagnostiche, e alle campagne di prevenzione messe in atto dal servizio sanitario nazionale;

l'utilizzo delle apparecchiature più vecchie, oltre a comportare un'indebita esposizione di radiazioni ionizzanti, rischia di aumentare notevolmente, per la ridotta capacità diagnostica, il numero di false negatività e quindi di ritardare il momento diagnostico;

secondo i dati del Ministero della Salute al 3 ottobre 2019 risultano registrati complessivamente 1.687 mammografi nelle strutture pubbliche e private con la seguente distribuzione in termini di età:

minori di 5 anni-» 36,8 per cento;

tra 5 e 10 anni-» 31,3 per cento;

oltre 10 anni-» 31,9 per cento;

si rileva pertanto che verosimilmente il fabbisogno di mammografi per la sostituzione di quelli- aventi più di 10 anni potrebbe risultare pari a 538,

impegna il Governo:

a destinare risorse finanziarie specifiche per l'acquisto di nuovi strumenti diagnostici utili alla diagnosi di tumore alla mammella.

G1.114

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene, alla Sezione I, Parte I, Titolo VII, misure finalizzate alla tutela della salute ed al potenziamento dell'attività di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria;

in Italia, solo il quindici per cento degli uomini e il diciannove per cento delle donne sopravvivono a cinque anni dalla diagnosi di cancro al polmone;

in quasi metà dei casi il tumore è scoperto solamente quando si è già diffuso oltre i polmoni e la prognosi è dunque aggravata;

i risultati di tre studi randomizzati condotti negli USA, in Europa e in Italia (NLST, NELSON, MILD), hanno dimostrato che lo *screening* con TC del torace a basso dosaggio di radiazioni (LDCT, *low dose computed tomography*) può garantire

una riduzione della mortalità per cancro al polmone compresa tra il venti e il trentanove per cento; un programma di prevenzione secondaria tramite *screening*, ai fini della diagnosi precoce, aumenterebbe la quota di pazienti trattabili con farmaci innovativi e sottoponibili a resezione chirurgica per neoplasia in stadio iniziale, rispetto a quella attesa in una popolazione con le stesse caratteristiche di rischio ma non sottoposta a *screening*;

secondo le stime, a partire dai criteri individuati dalle linee guida internazionali, la popolazione candidabile a *screening* polmonare con LDCT in Italia è compresa tra 600.000 e 800.000 persone;

i programmi attivi in questo momento coprono solamente una minima parte della popolazione candidabile;

sarebbe possibile ottenere una significativa riduzione della mortalità per cancro al polmone, oltre che un importante miglioramento della qualità di vita dei pazienti, implementando sul territorio nazionale un program-

ma di *screening* polmonare con LDCT attraverso una rete di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare,

impegna il Governo:

a potenziare le attività di contrasto alla mortalità per cancro al polmone attraverso un programma di *screening* polmonare nazionale su larga scala, avvalendosi di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare distribuiti su tutto il territorio nazionale, da individuare nell'ambito di una Rete Italiana *Screening* Polmonare.

G1.115

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023'1,

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'ictus cerebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come è stato rilevato, un ictus cerebrale;

considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne

di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'ictus cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'ictus cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

G1.116

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

la depressione maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione italiana e in continua crescita, risultando tra una delle principali cause di invalidità temporanea e permanente in tutte le popolazioni mondiali. La depressione secondo l'O.M.S. è classificata oggi come la prima

causa di disabilità: in Europa si stima che più di 35 milioni di cittadini in tutte le fasce di età vivano con questa problematica di salute mentale, in Italia questa patologia ha una prevalenza di circa il 5,5 per cento della popolazione ovvero circa 3,5 milioni di pazienti, cifra destinata ad aumentare;

le donne sono particolarmente esposte alla depressione direttamente e come *caregiver*. Il rapporto donna-uomo è pari a 2:1;

l'impatto sulla qualità di vita è drammatico per il paziente, ma anche per la famiglia poiché corrode il funzionamento individuale e sociale della persona;

la depressione ha un impatto socioeconomico pesantissimo: l'assenza dal lavoro e la scarsa produttività sono correlate alla gravità della malattia e i costi diretti (per farmaci, interventi psico terapeutici, visite specialistiche, ecc.) incidono in minima parte;

sulla depressione, così come sulla malattia mentale in generale, grava ancora oggi una pesantissima stigmatizzazione fondata su stereotipi e luoghi comuni,

impegna il Governo:

a potenziare la ricerca al fine di individuare le cure o le combinazioni di trattamento più efficaci e innovative;

ad attivare campagne di prevenzione e *screening* di comprovata validità scientifica che riducano i tempi di attesa per arrivare alla diagnosi di depressione;

a potenziare la rete dei servizi sanitari dedicati alla salute mentale, territoriali e della medicina generale e specialistica;

a promuovere le azioni necessarie per attivare un Piano nazionale di lotta alla depressione che evidenzi i bisogni e gli strumenti con il coinvolgimento tutti gli interlocutori: specialisti, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, e anche insegnanti e famiglie nonché associazioni di pazienti.

G1.117

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 »,

premessi che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

impegna il Governo:

a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

G1.118

RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

il provvedimento A.S. 2054 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, già approvato dalla Camera dei deputati, all'articolo 1 comma 330 al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e garantire la diagnosi precoce e presa in carico tempestiva delle persone affette con Alzheimer, ha istituito un fondo per l'Alzheimer e le demenze;

la malattia di Alzheimer (AD) è considerata una «priorità mondiale di salute pubblica», e già l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con il *Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia 2017-2025* ha sollecitato gli Stati membri a sviluppare piani di risposta multisettoriali per migliorare la qualità di vita delle persone colpite da demenza e le loro famiglie;

i soggetti in Italia colpiti da demenza sono circa un milione, secondo i dati dell'Osservatorio Demenze, di cui circa 600.000 con malattia da Alzheimer, e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari;

l'AD non solo impatta negativamente la salute del paziente colpito dalla malattia, ma riversa i suoi effetti negativi sulle persone impegnate nella gestione del paziente, ovvero i *caregiver* che come anticipato nella maggior parte dei casi sono i parenti del malato. Secondo la ricerca Censis-AIMA del 2016, i *caregiver* assistono il malato in media per circa 4 ore al giorno e, pur essendo questi in età lavorativa, in media il 40 per cento non lavora generando così a cascata effetti negativi sia per il Sistema sanitario nazionale (SSN) che per l'intera economia nazionale;

il Piano nazionale demenze (PND) approvato nel 2014 dalla Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e le province autonome ha fornito indicazioni strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, tuttavia è risultato poco finanziato e per questo di difficile attuazione;

le risorse fin qui stanziare dalla Legge di Bilancio 2021 per finanziare le linee di azione in applicazione del PND rappresentano un'importante inversione di tendenza rispetto al passato. Occorre tuttavia sin d'ora aprire un confronto con le istituzioni e gli attori coinvolti, affinché le risorse stanziare corrispondano al fabbisogno riscontrato per la concreta implementazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, del disegno di legge in esame, a

beneficio dei pazienti di oggi e di quelli di domani, contemplando altresì la possibilità di un ulteriore incremento del finanziamento nel corso dell'anno 2021.

i progressi tecnico-scientifici consentono oggi l'individuazione e, se diagnosticata in tempo, una modifica sostanziale del decorso della malattia di Alzheimer. Per tale ragione importanza centrale riveste il potenziamento delle infrastrutture sanitarie dal punto di vista diagnostico, strumentale e delle relative capacità di individuare precocemente il paziente affetto da tale patologia;

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva e l'efficace attuazione del Piano nazionale demenze, anche incrementando le risorse già stanziato per l'istituzione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze nella Legge di Bilancio 2021;

ad attuare quanto previsto dall'articolo 1 comma 332 della Legge di Bilancio 2021, stabilendo criteri e modalità chiare di ripartizione delle risorse del Fondo per l'Alzheimer per ciascuna Regione, anche coinvolgendo le Società scientifiche le Associazioni di pazienti di riferimento;

a garantire il finanziamento per il SSN vincolato all'acquisto e ammodernamento di apparecchiature sanitarie, volte al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer.

G1.119

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono divenuti nel corso degli ultimi decenni tra i più comuni problemi di salute soprattutto nei giovani e negli adolescenti. Si tratta di disturbi che colpiscono la popolazione alle età più disparate, dall'infanzia all'età adulta, con un picco di esordio in età adolescenziale e può colpire la popolazione femminile così come quella maschile;

secondo l'ultimo rapporto Eurispes in Italia, oltre due milioni di ragazzi tra i 12 e i 25 anni soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare e secondo i dati della Società Italiana dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), ogni anno ci sono 8.500 nuovi casi di persone tra uomi-

ni e donne colpite da questi disturbi. Questi dati allarmanti hanno diretto la ricerca e gli interventi a studiare metodi di intervento sempre più adeguati e rispondenti alle richieste;

il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti restrizioni imposte dal governo hanno avuto degli effetti importanti sulla salute mentale, così come ci riporta Brooksco nella ricerca sull'impatto psicologico della quarantena, e i Disturbi del Comportamento Alimentare rientrano tra i fattori di rischio, in quanto, le persone con questi disturbi sono state costrette alla sospensione dei trattamenti psicologici e comportamentali;

il fattore dell'isolamento sociale, che è una delle prime manifestazioni di questa tipologia di pazienti, nel periodo di quarantena ha inciso dunque negativamente su chi soffre di questi disturbi, prospettando un ritiro dai trattamenti anche successivo alla pandemia;

al fine di gestire e prevenire quadri clinici disastrosi, per tutta la popolazione italiana sono stati istituiti numeri di emergenza ai quali riferirsi in caso di crisi, piuttosto che diverse associazioni del privato sociale, associazioni di professionisti e piccole realtà locali hanno messo a disposizione forze di volontari e specialistiche per la gestione del territorio. Questi pazienti rientrano tra coloro i quali subiscono maggiori rischi a causa della difficoltà a chiedere aiuto, a riconoscere i segnali prodromici rispetto ai comportamenti di buona prassi;

i LEA, i livelli essenziali di assistenza, sono prestazioni e servizi che il nostro SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente, o dietro pagamento di un ticket. Nell'ultimo aggiornamento vi è un paragrafo dedicato all'assistenza specifica a particolari categorie, ma i DCA non ci sono, sempre inglobati all'interno della Salute Mentale;

il sito del Ministero della Salute ha recentemente pubblicato il rapporto SISM 2018, sui numeri dati, rispetto alle persone con diagnosi psichiatriche e sui giorni di residenza nelle strutture dedicate e leggendo il rapporto si denota la completa assenza di persone affette da DCA. Nell'attività dei servizi psichiatrici infatti viene segnalata la durata di giornate medie presso strutture residenziali per paziente, pari a 936,5 giorni, mentre la realtà delle persone affette da DCA che ha la «fortuna» di accedere alle cure, nelle poche strutture residenziali dedicate, oltre alle interminabili liste d'attesa, la durata media del ricovero non supera i 90 giorni. Infine, per quello che riguarda gli accessi psichiatrici in Pronto Soccorso, il rapporto indica che oltre il 74% degli accessi viene poi curato a casa, mentre per i DCA il Ministero della Salute stesso ha emanato delle mere raccomandazioni a tutti i Pronto Soccorso denominandolo «Codice Lilla» o «percorso lilla» fatto solo di condizionali ma che dovrebbe implicare, oltre al riconoscimento, la presa in carico con percorsi di cura dedicati;

è evidente il paradosso per cui una patologia con numeri enormi, in costante crescita sia in malati che in mortalità, con una grave carenza/assenza di percorsi di cura dedicati, non venga considerata non solo come emergenza

socio-sanitaria tanto da essere scorporata dalla macro-area della Salute Mentale, ma nemmeno evidenziata nei suoi rapporti annuali ufficiali e pubblici;

viene dunque da ipotizzare che ancora per i Livelli essenziali di assistenza venga adottato lo stesso criterio d'invisibilità, che non è solo credibile, ma tristemente reale e che si riscontra purtroppo, ogni qualvolta non viene data risposta alle richieste di cura,

impegna il Governo:

a inserire i Disturbi Alimentari del Comportamento all'interno dei Livelli essenziali di assistenza come una patologia indipendente, atteso che i numeri crescenti di casi ogni anno in Italia, supera molte altre patologie presenti e indipendenti.

G1.120

DAL MAS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

l'articolo 1, commi 407,409 e 414 del disegno di legge in esame, prevede misure volte all'aumento del 27 per cento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, a disciplinare una nuova indennità specifica degli infermieri e una nuova indennità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale (indennità di tutela del malato) per gli altri profili del ruolo sanitario, per gli assistenti sociali e per gli operatori sociosanitari(OOS);

il disegno di legge, fa fronte agli oneri, pari a 935 milioni di euro, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato;

le regioni e province autonome per cui è previsto il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, non possono accedere alle risorse destinate alla copertura :finanziaria delle misure di cui ai citati commi 407,409 e 414 dell'articolo 1;

le citate nonne, senza la possibilità di accedere al finanziamento .statale, provocano un importante aggravio di costi totalmente a carico delle autonomie speciali che autofinanziano i propri sistemi sanitari;

in un momento di grave crisi e di crollo delle entrate le autonomie speciali che autofinanziano i costi della sanità dovrebbero potere contare su

una revisione dei meccanismi che trova giustificazione nell'emergenza in atto assicurando la sostenibilità delle misure approvate a livello nazionale,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché, per far fronte alle spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 407,409 e 414 dell'articolo 1 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, l'accesso alle risorse destinate alla copertura di tali disposizioni, individuate nel fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, sia consentito a tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale.

G1.121

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è un ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione;

essa, ai sensi del suo nuovo statuto, approvato il 18 maggio 2018, si configura come organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale e rappresenta uno strumento di raccordo tra il livello centrale, regionale e aziendale, garantendo supporto tecnico-operativo in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile;

il ruolo di Agenas è fondamentale per rendere il sistema sanitario sostenibile e capace di gestire situazioni di elevata complessità clinica e organizzativa, assicurando il rispetto degli *standard* di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati dalle strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale. Funzione resa ulteriormente indispensabile dall'emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19, come d'altronde ben rilevato dal decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (articolo 42), che, disponendo il commissariamento dell'Ente, ha insistito sulle necessarie «attività di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale»;

è noto che più di un terzo del personale AGENAS è da anni - in media 10 - precario. Si è trattato, per la maggior parte, di contratti di collaborazione e libero-professionali, soltanto nell'ultimo anno e previo superamento di una prova a evidenza pubblica (bandita nel novembre 2019), di contratti a tempo determinato. In merito, occorre aggiungere che, nonostante il rapporto di lavoro formalmente autonomo, le lavoratrici e i lavoratori in questione hanno tuttavia sopperito, seppur in condizioni di massima precarietà, e sempre garantendo dedizione e professionalità nella prestazione, a un fabbisogno organico di natura strutturale e non di certo congiunturale;

buona parte dei predetti lavoratori, tra l'altro, sono stati esclusi dall'ampiamiento dell'organico stabile disposto da apposito bando del novembre 2018, che non prevedeva l'ingresso del personale con profilo sanitario, né tanto meno di personale non laureato;

il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 stabiliva che l'Agenas poteva ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile. Questo ha permesso a circa 65 lavoratori, di cui la maggior parte storicamente lavoratori con contratto co.co.co. di avere un contratto a tempo determinato;

dopo una breve proroga di due mesi stabilita dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto n. 150 del 2020 e mentre l'Ente ha avviato nuove procedure di assunzione di personale precario, con contratti sia a tempo determinato che di collaborazione, i contratti dei circa 70 precari «storici» scadranno il prossimo 31 dicembre, nonostante le promesse di stabilizzazione;

la speranza era stata riposta in un emendamento alla Legge di Bilancio (n. 159.37) che avrebbe autorizzato l'Agenas a stabilizzare i lavoratori con la stessa *ratio* per cui nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito poi nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, si è autorizzato il Ministero della Difesa a stabilizzare 145 unità di personale, ma l'emendamento è stato respinto;

la pandemia ha mostrato l'urgenza non rinviabile di potenziare la Sanità pubblica, in particolare quella territoriale e di prossimità. Sarebbe paradossale e inaccettabile, a parere dell'interrogante, viste anche le risorse europee in arrivo, se proprio il personale che da anni garantisce il supporto tecnico-operativo al Ministero della Salute nel raccordo con le regioni, perdesse il proprio lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere provvedimenti tempestivi al fine di stabilizzare definitivamente i settanta lavoratori precari dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, i cui contratti scadranno il prossimo 31 dicembre.

G1.122

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

premesso che:

i commi 447 e 448 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, prevedono l'istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto-dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 da destinare all'acquisto e distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini;

per tali finalità, le medesime previsioni stabiliscono che il Ministero della salute si avvalga del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

alla copertura dei relativi oneri, è previsto il ricorso alle risorse del Programma *Next Generation EU*;

considerato che:

è necessario, in questa fase di organizzazione delle risorse e pianificazione delle strategie nazionali e dei piani per la somministrazione dei vaccini alla popolazione, assicurare e garantire una piena tutela del diritto alla Salute anche nei confronti dei nostri connazionali residenti all'estero, specie in quegli Stati in cui dovessero sussistere rischi in ordine all'adeguata distribuzione e somministrazione dei vaccini nei confronti degli italiani all'estero;

è opportuno, conseguentemente, nell'ambito della definizione e implementazione del piano nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prevedere per tali finalità, lo stanziamento di risorse aggiuntive - stimate in euro 200 milioni aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati per la campagna di vaccinazione nazionale -, avvalendosi della cooperazione dei Comites (Comitati degli italiani residenti all'estero) per l'individuazione degli Stati esteri nei quali la somministrazione dei vaccini agli italiani ivi residenti non risulti garantita,

impegna il Governo:

ad individuare, avvalendosi della cooperazione dei Comites, gli Stati esteri che non garantiscono un piano vaccinale adeguato a garantire la distribuzione e somministrazione agli italiani residenti all'estero e provvedere, per l'anno 2021, all'istituzione di un «Fondo vaccinazioni anti SARS-Co V-2 per gli italiani all'estero», della dotazione di euro 200 milioni, finalizzato a garantire la distribuzione e somministrazione dei vaccini agli italiani residenti in detti Stati.

G1.123

ALFIERI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2054 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

premesso che:

il presente provvedimento reca alcune misure importanti per il sostegno finanziario della salute pubblica per l'emergenza epidemiologica «Covid 19»;

il Covid-19 ha reso il mondo intero più fragile e ha colpito duramente la possibilità di muoversi e viaggiare, sia per turismo che per lavoro, che per tutti i nostri connazionali che vivono all'estero;

un importante ruolo in questo drammatico momento per i viaggi lo ha svolto la nostra Unità di crisi presso la Farnesina. Come noto, infatti, il numero di casi in cui viene attivata l'Unità di Crisi è in costante ed esponenziale crescita da ormai vari anni (3.500 eventi gestiti negli ultimi otto anni). La Sala Operativa e le Sezioni di supporto della struttura fanno fronte a questo impegno con un'operatività assicurata 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, con turnazioni diurne e notturne, feriali e festive del personale in servizio presso l'Unità di Crisi - 18 unità di ruolo del MAECI - . Le maggiori necessità derivate dalla pandemia da -COVID-19 e dall'aumento delle situazioni emergenziali all'estero con coinvolgimento diretto di connazionali, rendono necessario il rafforzamento e la rimodulazione dell'operatività dell'Unità di Crisi allo scopo di potenziare i servizi di assistenza erogati e di rafforzare la Sala Operativa attraverso l'incremento dei turni di servizio e della reperibilità del personale ad essi preposto;

il potenziamento dei turni di Sala Operativa, dovuti all'emergenza Covid-19, richiederebbe l'incremento del personale assegnato alla struttura, l'incremento dei turni e della reperibilità «fuori turno» (anche festiva e notturna) assicurati dal personale attualmente in servizio e il conseguente aumento dell'indennità onnicomprensiva percepita dal medesimo personale,

impegna il Governo:

ad adottare nel primo provvedimento utile, le necessarie misure volte ad incrementare le risorse e il personale della Unità di crisi del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione italiana al fine di tutelare al meglio l'incolumità dei nostri connazionali all'estero.

G1.124

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

è improcrastinabile alleggerire il pesante carico fiscale che grava sulla salute e sul benessere delle popolazioni animali del nostro Paese alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica nazionale, delle strategie della Commissione europea e delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE);

nonostante il loro carattere di essenzialità, le prestazioni veterinarie e la cessione dei prodotti alimentari per animali da compagnia continuano ad essere collocati nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso e/o non essenziali;

l'imposta sul valore aggiunto (IV A) rappresenta il principale ostacolo economico - fiscale e il più rilevante dissuasore sociale al conseguimento dei nuovi obiettivi strategici - nazionali, europei e globali - per la sanità animale e la sanità pubblica; nel nostro Paese la persistente disomogeneità di trattamento impositivo rende inefficaci le sinergie del comparto per conseguire obiettivi quali il controllo delle malattie animali trasmissibili all'uomo, la lotta all'antibiotico-resistenza, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi per animali, i benefici socio-sanitari del possesso di un animale da compagnia, il contrasto al randagismo e all'abbandono e i conseguenti risparmi di spesa pubblica, il possesso e la detenzione responsabile degli animali anche a tutela dell'incolumità pubblica, l'approccio *one health* e integrato Salute-Agricoltura-Ambiente;

l'impoverimento economico determinato dall'emergenza COVID-19 renderà ancora più gravoso sopportare il peso fiscale da parte dei contribuenti privati, con il rischio di deprimere la domanda di salute e di benessere animale. In Italia, ci sono 60 milioni di animali da compagnia: su base ISTAT, il rapporto tra gli animali da compagnia e la popolazione italiana è di 1 a 1. Un cittadino per ogni animale da compagnia; 1,5 famiglie italiane su 3;

il settore della salute e del benessere animale è considerato funzionale ad assicurare la continuità della filiera, servizi di pubblica utilità ed essenziali. Per questa ragione, le attività di questo settore non sono state sospese durante il *lockdown*,

impegna il Governo:

ad allineare le aliquote IVA applicate al settore della salute e del benessere animale, attraverso la collocazione delle prestazioni veterinarie e

della cessione degli alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto nello scaglione d'imposta agevolata al 10 per cento.

G1.125

BOLDRINI, MIRABELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premesso che:

secondo quanto rilevato dal Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria (Dap), lo scorso 30 novembre, nelle carceri italiane erano 989 gli agenti della Polizia Penitenziaria contagiati dal virus SARS-Cov-2;

come più volte denunciato dai sindacati di categoria, le notizie che pervengono quotidianamente sono allarmanti. Infatti, il personale penitenziario si troverebbe ancora oggi a lavorare con pochi dispositivi di protezione individuale - nonostante siano in gran parte prodotti negli istituti stessi-, trovandosi ad effettuare numerosi servizi in condizioni ad alto rischio di contagio e in ambienti che versano in condizioni strutturali inadeguate;

occorre, inoltre, evidenziare come il mondo carcerario viva di continui contatti con l'esterno e per quanto siano stati eliminati o comunque limitati i colloqui in presenza tra detenuti e familiari, gli agenti di polizia penitenziaria devono necessariamente, in alcuni momenti, essere vicino ai detenuti in spazi angusti;

la previsione di una campagna di vaccinazione in tempi celeri per il personale in forza presso gli istituti di pena risponde all'esigenza di evitare pericolosi focolai che possono minacciare anche la comunità esterna;

il distanziamento personale in carcere è difficilmente praticabile e sono pochissimi gli istituti che possono consentire l'isolamento di chi ha contratto il virus;

appare di tutta evidenza, pertanto, la necessità di tutelare un personale, quello penitenziario, che si trova a lavorare in condizioni e in contesti altamente rischiosi, e a fronteggiare un'emergenza sanitaria senza precedenti in una situazione di evidente criticità,

impegna il Governo:

a inserire i detenuti e il personale penitenziario tra i soggetti da sottoporre a vaccinazione in via prioritaria.

G1.126

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110 per cento (cd *superbonus*) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

l'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, reca semplificazioni ed altre misure in materia edilizia e, nello specifico, il comma 3, riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese ogni opera relativa a diverse tipologie di interventi, quali le opere connesse agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77;

considerato che:

il teleriscaldamento efficiente rappresenta una misura fondamentale per promuovere il recupero di calore di scarto disponibile sul territorio italiano e le fonti rinnovabili, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare;

secondo il dettato del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il teleriscaldamento efficiente deve essere sostenuto in quanto strumento idoneo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;

questi benefici si esplicano maggiormente nei centri urbani, soprattutto se densamente urbanizzati, dove si genera la maggior parte della domanda di energia per riscaldamento e climatizzazione;

il richiamato articolo 119 ai commi 1, lettere *b*) e *c*) limita l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

tale previsione appare fortemente limitativa dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali che potrebbero derivare dall'utilizzo del teleriscaldamento efficiente nei centri

urbani, dove tale tecnologia andrebbe in via prioritaria sostenuta generando peraltro evidenti e significative ricadute positive anche per l'indotto;

posto che:

risulta prioritario consentire al nostro Paese di ridurre le emissioni e gli inquinanti locali quali le polveri sottili, soprattutto nei grandi centri urbani - che generano complessivamente oltre l'80 per cento della domanda di energia per il riscaldamento - grazie ai benefici, riconosciuti dalla Commissione europea in ultimo nella recentissima *Sistem Integrati on Strategy* - e nell'emananda *Renovation Wave*, derivanti dal teleriscaldamento efficiente che deve essere sostenuto - secondo il dettato del decreto legislativo n. 102 del 2014 sull'efficienza energetica - poiché garantisce ai clienti finali i vantaggi della sicurezza e della semplificazione gestionale, data l'assenza di impianti di combustione domestici nonché la mancanza di adempimenti in materia di verifiche e controlli periodici;

l'attuale limitazione del «*Superbonus*» ai soli Comuni montani sta determinando un ostacolo alle attività di contrattualizzazione dei clienti finali messe in atto dagli operatori del settore, attività che si svolgono prevalentemente nel periodo estivo e già fortemente colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza da Covid-19;

si rileva, infine, che l'ODG in esame consente di recepire in toto l'impegno assunto in data 8 luglio 2020 dal Governo in Aula della Camera con l'accoglimento dell'Ordine del Giorno 9/02500-AR/367, nonché l'osservazione c) del parere approvato in data 14 luglio 2020 dalla 13 Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato sul disegno di legge n. 1874,

impegna il Governo:

a prevedere che, ai fini dell'accesso al meccanismo del cd. «*Superbonus*», l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non sia limitato esclusivamente ai comuni montani e si applichi, senza restrizioni ulteriori, su tutto il territorio nazionale.

G1.127

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110 per cento (cd *superbonus*) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

il comma 66 della legge in esame introduce la proroga dell'applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), di fatto non sufficiente e utile per gli investimenti, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023);

la norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni; tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

in sede di esame del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia è stato evidenziato, come di fatto si è verificato, che gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. *superbonus* sono sottoposti a un iter complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta e che il termine di 18 mesi per la realizzazione dei lavori introdotta dalla norma risulta troppo ridotto perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

Considerato che:

la necessità, ai fini delle certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, anche in considerazione della fase «*post covid*», posto che la misura dell'eco bonus e sisma bonus negli anni ha determinato effetti positivi per il risparmio energetico, l'ambiente, la salute, l'economia e l'occupazione (le detrazioni rappresentano un reale volano per la crescita del paese e l'uscita dalla crisi che ha colpito in particolare il settore dell'edilizia

negli ultimi anni) risulta necessario promuovere la stabilizzazione della misura o in subordine l'estensione della stessa fino al 31 dicembre 2023 (comma 1 «la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo»);

posto che:

l'estensione della misura concernente la detrazione fiscale c.d. «*Superbonus*» fino al 31 dicembre 2023 rappresenta una proposta di buon senso sia in termini di certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, sia in considerazione della fase «*post covid*», che si auspica sia di rinascita per il tessuto economico del nostro Paese;

impegna il Governo:

a prolungare la misura fino al 31 dicembre 2023 per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'articolo 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da «*covid-19*» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

G1.128

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd. *superbonus*) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'articolo 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da «*Covid 19*» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 non sono

state accolte le proposte emendative mirate e concrete a sostegno del settore turistico ricettivo;

tale settore, difatti, è il ramo dell'economia che per primo e più pesantemente ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;

nel corso di questi mesi si è registrata un calo fortissimo della domanda che ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;

un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza. sanitaria: la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;

il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, hanno determinato una riduzione dei consumi turistici; la chiusura delle strutture in molti casi ha determinato il deterioramento di parte degli immobili.

i dati comunicati recentemente da Federalberghi fotografano una realtà a dir poco drammatica: rispetto ad un anno fa le presenze in Italia sono calate quasi dell'81 per cento, contrazione pesantissima che ha vanificato oltre 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei;

gli interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il *Superbonus* consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione;

considerato che:

l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione della misura, non trova fondamento in un'ottica di rilancio del comparto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamento energetico,

impegna il Governo:

a includere gli alberghi tra i beneficiari del cd. «*Superbonus*».

G1.129

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd *superbonus*) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'articolo 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da «covid 19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 non sono state accolte le proposte emendative mirate e concrete a sostegno delle scuole paritarie;

tra le misure fiscali dell'articolo 119 - del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77 «*Eco-bonus, sismabonus*, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici» il comma 9 circoscrive l'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 119;

considerato che:

le scuole paritarie non statali sono state pesantemente impattate dalla crisi del Covid-19 e rischiano di subire ulteriori danni per l'impossibilità di far fronte ad interventi di riqualificazione energetica e antisismica al venire meno delle entrate della loro attività,

impegna il Governo:

a prevedere che i benefici del *superbonus* si possano estendere anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica, definendo un congruo tetto di spese complessive per il calcolo della detrazione spettante.

G1.130

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110 per cento (cd *superbonus*) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

in fase di conversione del decreto Rilancio - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da «covid 19» - convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 sono state escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di lusso), A8 (ville) e A9 (castelli) anche se di fatto in numerosi condomini è stato appurato che risultano essere accatastati appartamenti nella categoria A1 e che non potranno, quindi, allo stato attuale, beneficiare della misura creando altresì limitazioni e impedimenti ad interventi di complessiva riqualificazione degli stessi condomini,

impegna il Governo:

a estendere il «*superbonus*» alle categorie catastali A1 ricomprese in un condominio.

G1.131

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

Il comma 67 prevede che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) si applicano anche ai soggetti che so-

stengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ha considerato l'opzione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni precedenti al 2020;

rilevato che:

la disposizione, anche al fine di supportare la ripresa dell'economia a seguito della crisi collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di non discriminare i soggetti che hanno sostenuto, in anni precedenti al 2020, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge «Rilancio», estende anche a favore di questi ultimi la possibilità di optare per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alle rate di detrazione residue ad essi spettanti,

impegna il Governo:

a disporre misure volte a consentire l'esercizio del diritto di opzione per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alle rate di detrazione residue ad essi spettanti.

G1.132

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

il provvedimento in esame promuove, tra l'altro, una serie di misure volte a incentivare gli investimenti e il rilancio di numerosi settori, sia privati che pubblici, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto;

la mancata attuazione della riforma del servizio di distribuzione del gas naturale, prevista dal decreto legislativo n. 164 del 2000 e resa operativa con il DM 226/2011, rende necessaria una revisione delle norme vigenti per rivitalizzare le gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di ambito territoriale minimo;

considerato che:

il rilancio di un settore strategico per il nostro Paese ha un duplice obiettivo: da un lato dettare disposizioni per la adeguata valorizzazione delle reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e delle società patrimoniali delle reti, in modo da consentire la loro cessione al momento-della gara con evidenti vantaggi economici per gli stessi enti, e dall'altro di ottenere il rilancio degli investimenti nel settore, con incentivi specifici, privilegiando la digitalizzazione del settore, investimenti ad alto contenuto tecnologico; l'ammodernamento (anche ai fini della sicurezza) di quegli impianti vecchi e/o obsoleti, con la possibilità di prevedere una integrazione delle reti con l'offerta di nuovi servizi agli utenti,

impegna il Governo

a valorizzare adeguatamente le reti di proprietà degli enti locali rilanciando gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale nonché a disporre la revisione delle norme vigenti per rivitalizzare le gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di ambito territoriale minimo.

G1.133

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

il comma 652 del provvedimento in esame concede anche per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co₂, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. L'importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Si conferma la possibilità di acquisto in locazione finanziaria e il limite di prezzo (comma 653) del veicolo di 50.000 euro. Tale contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. *ecobonus* per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 (comma 656);

il parco auto italiano risulta tra i più vetusti e ciò anche in considerazione delle risorse economiche disponibili per il consumatore finale che non consentono di procedere all'acquisto di un autoveicolo nuovo (seppur oggetto di incentivi), anche in relazione all'ulteriore contenimento delle risorse disponibili per le famiglie (specie di quelle appartenenti alle fasce sociali più deboli) dovuto all'emergenza sanitaria in atto, di fatto aumentando i vantaggi sociali della misura; oltre a promuovere una cultura automobilistica favorevole all'uso di carburanti alternativi - garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini (e tra questi di quelli della fascia sociale con meno disponibilità economica anche in relazione all'impatto derivante dall'attuale crisi sanitaria e, quindi, non in grado di far fronte all'acquisto seppur incentivato di un'autovettura) in quanto consente loro, con una spesa contenuta, di contribuire al miglioramento delle performance ambientali del parco auto e di continuare ad usare il loro veicolo con l'alimentazione a gas, anche in relazione alla progressiva introduzione di divieti di circolazione già vigenti e futuri sempre più stringenti per i veicoli alimentati con carburanti tradizionali;

i vantaggi ambientali della trasformazione in veicoli a gas sono innumerevoli: dal punto di vista ambientale si ottengono considerevoli riduzioni in termini di emissioni di inquinanti atmosferici, con conseguente ritorno sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini, e di gas climalteranti. L'impatto ambientale della misura è quantificabile, infatti, in una riduzione di circa 7,6 tonnellate di NOx e di circa 90.000 tonnellate di CO₂ nel periodo considerato nell'intervento normativo proposto; ovviamente l'effetto ambientale positivo rimarrà consolidato anche negli anni successivi allo specifico intervento con una riduzione media annua pari ad oltre 30.000 tonn. di CO₂ e di oltre 2,5 tonn. di NOx;

da un punto di vista industriale, la misura tende a promuovere l'utilizzo ed una maggiore diffusione di tecnologie ad appannaggio di un settore nazionale, quello della produzione di componentistica per gli impianti a gas, che rappresenta un'eccellenza nazionale a livello mondiale. A tale comparto, si aggiunge poi tutto il settore delle Imprese impegnate nella filiera di approvvigionamento e di distribuzione del gas, così come quello delle imprese artigiane (officine di trasformazione) che procedono alla installazione sugli autoveicoli dei kit di alimentazione a gas. Si tratta, peraltro, di comparti che sono fortemente colpiti dall'attuale fase di emergenza sanitaria e dalle restrizioni connesse alle mobilità delle persone con effettivi negativi ancora oggi non ammortizzati e persistenti;

considerato che:

le precedenti iniziative di incentivazione delle trasformazioni a GPL e metano dei veicoli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico hanno portato a risultati di assoluto rilievo nel settore industriale ed economico italiano, con immediati benefici anche per la riduzione delle emissioni di CO₂ e degli altri inquinanti;

effettuando un'analisi sullo storico delle conversioni a gas si evince che la misura proposta garantirebbe la conversione di circa 495.000 veicoli, circa 430.000 in più rispetto a quelli che si avrebbero da uno scenario tendenziale;

il totale delle nuove conversioni a gas che si avrebbero con l'introduzione della misura incentivante consentirebbe un gettito d'IVA pari ad oltre 134 milioni, oltre 116 milioni in più rispetto a quelli che si avrebbero da uno scenario tendenziale in mancanza di incentivi; a questa somma va aggiunto il maggiore gettito di imposte relative ai collaudi dei veicoli (in termini di imposte di bollo e diritti da riconoscere alla motorizzazione), pari ad oltre' 20 milioni (circa' 18 milioni in più rispetto allo scenario tendenziale), al netto delle maggiori entrate nel bilancio statale derivanti dalle imposte dirette pagate dalle imprese di produzione ed installazione dei kit di trasformazione. Il costo della misura, stimato in circa 300 milioni, verrà in misura maggiore compensato dagli ulteriori gettiti derivanti dall'aumento delle conversioni e da quello proprio dello scenario tendenziale, configurandosi in circa 145 milioni di oneri netti per lo Stato,

impegna il Governo:

al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe «Euro 4» o «Euro 5», è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.

G1.134

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

le commissioni Bilancio e Finanze del Senato, riunite per l'esame degli emendamenti ai quattro decreti Ristori, hanno approvato la proposta che istituisce un fondo presso il MEF, con una dotazione iniziale di 180 milioni, per ridurre nel 2021 gli oneri delle bollette elettriche per le attività economiche già beneficiarie di ristori e connesse in bassa tensione;

lo sconto in bolletta per le imprese in difficoltà a causa dell'emergenza Covid costituisce un atto di senso civico ancorché istituzionale;

considerato che:

il calo o persino la sospensione delle attività di numerose imprese che si ritrovano a pagare, ancorché a consumi elettrici ridotti, gli ingenti costi fissi in bolletta identificati con le voci «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»;

l'ARERA con proprio provvedimento è chiamata a rideterminare le tariffe scontate e il periodo di applicazione della misura;

lo stato di crisi per numerose imprese; purtroppo, permane rendendo difficile per il futuro sopportare ulteriori costi oltre alle numerose perdite economiche già acclamate,

impegna il Governo

-a integrare il Fondo - con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 - istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con altre risorse in uno o più dei prossimi provvedimenti utili.

G1.135

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 67 garantisce un supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

considerato che:

debba essere tutelato il diritto alla mobilità delle persone con disabilità;

i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sono fondamentali per le persone con disabilità, anche anziani, che sono impossibilitati a muoversi o hanno difficoltà nella deambulazione e necessitano di adeguamenti dell'ambiente domestico e, allo stato attuale, detti lavori di adeguamento

godono solo della detrazione ordinaria,

impegna il Governo:

a prevedere il rientro tra le opere ammesse alla detrazione del 110 per cento quelle volte al superamento e eliminazione delle barriere architettoniche all'interno delle mura domestiche.

G1.136

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 66, contiene norme che favoriscono il congedo di paternità; considerato che:

il nostro è fra i Paesi al mondo con il livello più basso di nuovi nati ed ha una popolazione fra le più anziane, con un tasso di fecondità che ha raggiunto il record negativo che oscilla tra 1,27 e 1,33 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione europeo superiore a 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico

gli studi evidenziano come la nascita di ogni nuovo figlio produca un significativo effetto benefico sull'economia del Paese, poiché costituisce un importante fattore di stimolo alla produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura e alla crescita del bambino e del futuro cittadino, con un'incidenza complessiva sul prodotto interno lordo stimata in circa 35.000 euro annui per ogni nuovo nato. Eppure nei giovani di oggi a mancare non è certo il desiderio di natalità;

secondo una ricerca condotta da Eurobarometro, l'Italia è uno dei Paesi dell'Unione europea in cui si registra il maggiore gap fra fecondità desiderata ed effettiva. Le aspettative di procreazione si collocano su un tasso atteso di 2,19 figli per madre, contro un valore effettivo, come già detto, di 1,33,

impegna il Governo:

a prevedere che il diritto al congedo parentale, per l'uomo o la donna, dal lavoro, totale o parziale venga esteso fino ad un periodo massimo di tre anni;

a valutare l'opportunità il trattamento economico attualmente previsto sia elevato al 60 per cento della retribuzione per i primi due anni di vita del bambino e al 50 per cento per il terzo anno di vita del bambino;

a considerare la possibilità in alternativa che la madre o il padre possano astenersi dal lavoro per un massimo di tre anni, per periodo continuativo o frazionato, dal quarto al dodicesimo anno di vita del bambino, durante il quale possa essere riconosciuta una retribuzione pari al 30 cento.

G1.137

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2054, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premesso che:

l'articolo 1, comma 481, del disegno di legge in esame prevede che le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applichino nel periodo dal 1 ° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

ciò significa che, per nei mesi di gennaio e febbraio 2021, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, sia equiparato al ricovero ospedaliero;

la tutela prevista ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, originariamente efficace sino al 30 aprile 2020, è stata più volte estesa dal punto di vista temporale, da ultimo sino al 15 ottobre 2020;

l'articolo 1, comma 481, del disegno di legge, pur avendo esteso la tutela per i primi due mesi del 2021, non prevede alcunché per il periodo antecedente, decorrente dar 16 ottobre 2020 al 31-dicembre 2020;

tale lacuna andrebbe evidentemente colmata in quanto, nel periodo in questione, coincidente con la seconda ondata della pandemia, i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sono rimasti completamente privi di tutele e, conseguentemente, si sono visti costretti a utilizzare giorni di malattia e/o ferie, quando disponibili, per tutelare il loro stato di salute;

i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, anche quelli intercorsi nel predetto periodo, andrebbero dunque sanati e qualificati *ex post* per quello che sono effettivamente: non giorni di malattia e tantomeno giorni

di ferie, bensì assenze obbligate, giustificate dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19;

peraltro, gli stessi lavoratori fragili attendono ancora oggi un chiarimento normativo sulla effettiva non computabilità dei periodi di assenza dal servizio nel c.d. periodo di comporta;

tale chiarimento appare indispensabile per porre fine alla situazione di grave confusione venutasi a creare sul punto ed evitare che i lavoratori medesimi siano costretti a scegliere tra il diritto alla salute e quello alla conservazione del posto di lavoro;

impegna il Governo:

a tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili, riconoscendo loro la possibilità di beneficiare retroattivamente delle tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per i periodi assenza da I servizio antecedenti al 1° gennaio 2021, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19;

a chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporta.

G1.138

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 12 contiene lo Stato di previsione dell'Università e della ricerca; considerato che:

continua a persistere la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19; dovrebbe esistere sul territorio nazionale omogeneità di trattamento relativamente agli interventi emergenziali emergenziali causati da calamità naturali come il sisma:

l'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, contiene l'ado-

zione di misure urgenti volte anche ad agevolare i docenti che hanno la propria residenza nei luoghi colpiti dal terremoto del Centro-Italia,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di estendere i benefici derivanti dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a tutti i territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva al 24 agosto 2016.

G1.139

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 12 contiene lo Stato di previsione dell'Università e della ricerca; considerato che:

continua a persistere la situazione di emergenza di diffusione epidemologica da Covid 19;

in ambito scolastico, l'attuale sequenza mobilità- stabilizzazione-assunzione, come disposto dall'articolo 3 comma 5 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, necessita di un riordino;

la categoria dei docenti fuori sede da più di tre anni, quindi oltre il tempo previsto dalla legge 107 del 2015, è fortemente penalizzata da un punto di vista di sostenibilità economica e sociale,

impegna il Governo:

a prevedere che vengano riaperti dei termini di mobilità in deroga interregionale, interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100 per cento delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 3 comma 5 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo;

a valutare l'opportunità che l'ulteriore 100% del residuo venga destinato ai vincitori di concorso alla data odierna;

a considerare la possibilità che la mobilità avvenga in forma giuridica, in vista delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 2021-22.

G1.140

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 12 contiene lo Stato di previsione dell'Università e della ricerca; considerato che:

continua a persistere la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19;

vi sono docenti di religione che, ormai da tantissimi anni, svolgono questa professione da precari e che sono abilitati in virtù dell'idoneità diocesana come da parere del Consiglio di Stato del 1958 e altre normative successive come i CCNL,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un concorso, per gli insegnanti di religione, ordinario, riservato, non selettivo, ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 59 del 2017.

G1.141

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 87 contiene misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole; considerato che:

continua a persistere la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19;

La prestazione di lavoro in modalità ODI si deve svolgere nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e *privacy*, nonché in conformità delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute previste,

impegna il Governo:

a prevedere, per ogni ordine e grado di scuola, l'utilizzo di un'unica piattaforma didattica, con clausole di salvaguardia dei dati a carico del Ministero dell'istruzione, al fine di assicurare una corretta ed uniforme attività didattica a distanza e preservare la *privacy* di tutti gli attori coinvolti.

G1.142

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

il settore suinicolo è da lungo periodo esposto a dinamiche di mercato che evidenziano particolari difficoltà economiche sia per la fase primaria di allevamento dei suini sia per la fase di macellazione e trasformazione delle carni e la produzione di salumi;

le dinamiche degli scambi internazionali evidenziano da oltre 18 mesi una inedita attenzione per la carne suina quale oggetto inserito all'interno delle dispute daziarie tra Stati, con ripercussioni operative sulle esportazioni e sugli approvvigionamenti della filiera suinicola nazionale;

il settore suinicolo nazionale è da tempo oggetto di periodici attacchi mediatici che in maniera strumentale evidenziano i pochi casi isolati di «cattive pratiche», trascurando gli sforzi profusi per il costante miglioramento del settore, attacchi che rischiano di compromettere il necessario sostegno agli ulteriori sforzi migliorativi del settore;

sulla scorta di questa immagine mediatica del settore, si stanno proponendo sul mercato un numero crescente di prodotti a base di vegetali, cereali e comunque non contenenti carne, ma che vengono commercializzati con

nomi tipici dei prodotti carnei quali ad esempio: spezzatino di quinoa, fiorentina di seitan, polpette green, mortadella vegetale, salame di tofu e simili;

un tale tipo di comunicazione induce il consumatore a ritenere che i prodotti di origine vegetale proposti con tali denominazioni di vendita siano dei perfetti sostituti di quelli carnei, mentre invece è dimostrato che non solo gli apporti nutrizionali sono significativamente differenti, ma anche che gli alimenti di origine vegetale in questione presentano l'impiego di un gran numero di ingredienti e un diffuso utilizzo di sostanze additivanti necessarie a conferire consistenza, forma e colore simile a quelli carnei ai prodotti di tipo vegetale;

la strategia *europa Farm 2 Fork* e gli obiettivi più generali inseriti nel c.d. *Green New Deal* indicano come necessario ridurre il ricorso nell'alimentazione a cibi di origine animale e di incrementare invece l'assunzione di proteine di origine vegetale, il che pone potenzialmente le basi per una più ampia diffusione sul mercato di tali prodotti che utilizzano le denominazioni di prodotti carne,

impegna il Governo:

ad introdurre una apposita riserva di legge per l'uso delle denominazioni di vendita comunemente riferite ai prodotti a base di carne e alla carne che escluda i prodotti vegetali dalla possibilità di utilizzo di tali denominazione, anche laddove è chiaramente indicato che il prodotto non contiene carne.

G1.143

BRUZZONE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

l'indecisione con cui il Governo ha operato nel regolamentare l'attività venatoria, dapprima sospesa e/o fortemente limitata nelle regioni caratterizzate come «rosse» e «arancioni» e poi autorizzata, secondo determinate condizioni, da alcune regioni, ha contribuito a determinare un clima di assoluta incertezza per operatori;

la quasi totale chiusura del Governo nei confronti dell'attività venatoria non trova riscontri di natura scientifica, visto che la caccia è un'attività che si pratica in quasi totale isolamento e in spazi ampi e lontani dai centri abitati, risultando inoltre in assoluto contrasto con le decisioni assunte da gran parte degli Stati dell'UE, fra cui Austria, Belgio e Germania;

le scelte adottate dal Governo sembrano dunque dettate da logiche puramente ideologiche che nulla hanno a che vedere con la necessità sanitaria di garantire il contenimento dell'epidemia;

il mondo dell'associazionismo venatorio italiano rappresenta una realtà economica importante per il Paese, con 100 mila addetti che gravitano a vario titolo nel settore;

per l'anno 2020/2021 gli operatori, che hanno provveduto al regolare versamento delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività venatoria, stanno vivendo una stagione fortemente dimensionata;

l'attività venatoria rappresenta uno strumento non soltanto utile ad arginare i danni provocati dalla fauna selvatica a colture e allevamenti, ma anche di difesa dell'agricoltura, e più in generale di tutela del territorio,

impegna il Governo:

ad adottare nel primo provvedimento utile gli interventi necessari a compensare gli operatori dei disagi subiti dalle misure di restrizione imposte dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, stabilendo in particolare una sostanziosa riduzione della tassa di concessione governativa per la prossima stagione venatoria.

G1.144

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

il Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017 - che integra il regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato - all'articolo 1 detta le condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza per le esposizioni al dettaglio e all'articolo 2 per la fissazione della soglia di rilevanza per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio;

in particolare, i citati articoli prevedono, rispettivamente, la soglia di 100 euro con riferimento alle esposizioni al dettaglio e la soglia di 500 euro per le esposizioni diverse;

l'articolo 1, al comma 5 dispone che nel fissare la soglia di rilevanza, l'autorità competente presume che il debitore è in stato di *default* quando il limite, espresso sia come componente assoluta che come componente relativa, della soglia di rilevanza è superato per 90 giorni consecutivi, o per 180 giorni consecutivi quando tutte le esposizioni incluse nel calcolo dell'obbli-

gazione creditizia in arretrato sono garantite da immobili residenziali o non residenziali di PMI;

l'articolo 6, riguardo alla data di applicazione delle soglie di rilevanza, dispone che la stessa non può essere posteriore al 31 dicembre 2020;

occorre evidenziare che l'articolo 56 -(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia da Covid-19) del decreto-legge 17 marzo 2020, -n.18 (c.d. cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2020, - n.27, come modificato dai successivi decreti-legge 34/2020 (c.d. decreto rilancio) e 104/2020 (c.d. decreto agosto, articolo 65), prevede che le imprese citate in rubrica possano beneficiare di una moratoria;

il Regolamento delegato (UE) menzionato è stato emanato in un periodo di molto anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, durante il quale le imprese già non ricevevano liquidità per la rigidità del sistema bancario;

giòva evidenziare che a seguito dell'emergenza sanitaria, i tempi di valutazione/erogazione di liquidità da parte delle banche si sono ulteriormente dilazionati, adducendo le stesse anche complicazioni di attivazione della garanzia dello Stato in caso di insolvenza aziendale e che le segnalazioni in Centrale rischi per sofferenza sono le prime motivazioni alla base del diniego di accesso al credito;

non può negarsi che in un momento caratterizzato da una imponente crisi economica, il meccanismo di cui alle disposizioni contenute nel citato Regolamento determinano un ulteriore aggravio a danno delle imprese che continueranno a non ricevere nuove linee di credito e lo stesso Presidente dell'ABI, di recente, ha lanciato l'allarme evidenziando che« ... ne va della salute non tanto delle Banche, quanto dell'economia in generale, dei cittadini che investono, delle aziende, piccole e grandi che siano ... , un meccanismo micidiale ... che finirebbe per strangolare l'economia ... »,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere le misure citate e di individuare tempestive soluzioni di sostegno alle imprese.

G1.145

MALLEGNI, MASINI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere le iniziative opportune volte a prevedere la riduzione del 100 per cento del cuneo fiscale sulle buste paga per almeno 5 anni per le assunzioni a tempo indeterminato.

G1.146

MALLEGNI, MASINI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere provvedimenti tempestivi volti a prevedere la riduzione del 50 per cento del cuneo fiscale sulle buste paga per almeno 5 anni per le assunzioni a tempo determinato con l'obbligo di assunzione minima di 6 mesi per ciascun anno.

G1.147

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

il decreto-legge n. 87 del 2018 - c.d. decreto dignità - modificando il decreto legislativo n. 81 del 2015, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ha riformulato, in maniera negativa, la disciplina del contratto a tempo determinato:

in particolare, ha disposto che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi e che lo stesso può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: *a)* esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; *b)* esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi;

tale normativa rende ancor più difficoltosa l'attività di impresa, soprattutto in questo periodo di profonda crisi economica e di conseguenza del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a modificare la disciplina dei contratti a tempo determinato, senza l'obbligo del passaggio a tempo indeterminato dopo la seconda riconferma.

G1.148

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS. 2054, premesso che:

vista la grave situazione nelle quali versano la maggior parte delle società di capitali che hanno subito ingenti perdite dovute all'emergenza Covid,

impegna il Governo:

a prevedere che le società e gli enti commerciali residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti dal 01.01.2019, i cui esercizi sociali decorrono a far data dal 1° gennaio 2020 e sino al 30 giugno 2022, possano ripartire le perdite conseguite in sede di delibera di approvazione di bilancio annuale, in rate costanti, nel presente esercizio e fino al nono, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2446 e 2447 C.C.

G1.149

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 2054,

premessi che:

l'intero apparato normativo dei contributi o ristori basa all'erogazione sul confronto del fatturato fra aprile 2020 e quello di aprile 2019;

l'unica esclusione dal vincolo del calo di ricavi si applica alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019. L'impianto è sensato per un corretto indirizzamento dei fondi, ma dall'Agenzia delle Entrate come inizio dell'attività non viene considerata l'effettiva apertura comunicata in camera di commercio; bensì la data di creazione della partita iva;

l'accesso la circolare della stessa Agenzia numero 22/E del 21 luglio 2020 a pagine 4 e 5 illustra quanto riportato, che è una prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate per interpretare quanto emanato dal legislatore;

quindi per aprire un'attività in genere, ed in particolare una ristorativa, è necessario aver creato la partita iva in anticipo per il contratto di affitto, le richieste obbligatorie di scia, i lavori di approntamento; ad esempio molte aziende che hanno aperto nel 2018, l'apertura al pubblico è avvenuta a metà del 2019 con comunicazione alla camera di commercio;

risulta che:

nel momento di presentazione della richiesta del primo contributo al decreto rilancio, non presentavano i requisiti per accedervi;

nel mese di aprile 2019 figurava un fatturato pari a zero, perché non erano ancora aperti. Con un fatturato nullo è avere un calo rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti e rapidi per risolvere la grave anomalia nella normativa di ristoro.

G1.150

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che,

l'articolo 1, commi da 161 a 169, prevede, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ponendo i relativi oneri, per gli anni 2022 e seguenti, a carico di risorse finanziarie di fonte europea;

in particolare, il comma 161, prevede, con riferimento alla contribuzione a carico del datore relativa a rapporti di lavoro dipendente aventi sede nelle suddette regioni - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, nonché dei datori di lavoro individuati dal comma 162, uno sgravio pari al 30 per cento dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025, al 20 per cento dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027 e al 10 per cento dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029;

per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, l'agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo ricompreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2029, l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, nel

rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti statali alle imprese;

considerato che,

le regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio colpite dal sisma del 2016 sono impegnate nella difficile opera di ricostruzione, di ripresa sociale ed economica delle aree direttamente colpite dal sisma, a cui si aggiungono i necessari ed impegnativi interventi di sostegno delle attività economiche ubicate nelle aree in situazione di crisi industriale complessa;

la Regione Abruzzo è inserita tra quelle beneficiarie delle misure previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge di bilancio 2021;

l'inserimento delle aree direttamente interessate dal sisma del 2016 e delle aree di crisi industriale complessa delle regioni Marche, Umbria e Lazio, tra quelle beneficiarie degli sgravi previsti dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge di bilancio, rappresenterebbe una notevole occasione per lo sviluppo per tali territori;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza nel primo provvedimento legislativo utile, apposite misure finalizzate ad estendere, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge di bilancio per l'anno 2021, alle aree delle regioni Marche, Umbria e Lazio ricomprese nel cratere del sisma 2016 e alle aree di crisi industriale complessa presenti in tali regioni.

G1.151

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessi che:

il presente provvedimento reca alcune misure importanti per il sostegno economico e finanziario delle imprese coinvolte dalla crisi economica legata all'emergenza epidemiologica «COVID-19», in particolare, il Titolo V reca norme per la liquidità e ricapitalizzazione imprese;

le Agenzie di Sicurezza aventi come attività prevalente la fornitura di personale per discoteche, concerti, sale bingo, sale gioco, sagre e fiere, stadi

calcistici, stanno subendo un grave nocumento a causa della crisi determinata dalla pandemia COVID-19;

tra le attività cui sono autorizzate le agenzie di investigazione privata si annoverano infatti anche i servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi: un settore in estrema sofferenza per il blocco totale di fiere, eventi, discoteche ed *entertainment*. Si parla di oltre 8.000 addetti alla sicurezza che non svolgono attività lavorativa da marzo;

alle imprese che offrono servizi di controllo nei locali di pubblico intrattenimento è richiesta una professionalità garantita da licenza ex articolo 134 del TULPS e l'impiego di addetti che vantano il maggior numero di ore di formazione obbligatoria del comparto, peraltro vidimati da liste gestite dalle competenti Prefetture, ciononostante, il settore non dispone nemmeno di un codice ateco *ad hoc*, ricadendo tanto nel codice 81.10 (servizi integrati di gestione agli edifici - es. portierati), quanto nel 82.99.99 (altri servizi di sostegno alle imprese) e pure nel 80.10.00 (vigilanza privata);

altrettanti danni economici li stanno subendo le Agenzie Investigative Private a causa delle restrizioni sui movimenti delle persone, per le sospensioni delle cause civili e penali;

il Governo, a seguito dell'adozione di nuove azioni di contenimento sanitario per frenare il numero dei contagi e a tutela della salute di tutti, ha prontamente adottato interventi per assicurare un tempestivo sostegno economico a favore delle categorie più colpite dalle inevitabili restrizioni;

tuttavia, alcune categorie di imprese quali le agenzie di sicurezza private sono rimaste escluse da alcune di tali misure,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, le agenzie di sicurezza private (codici Ateco 80.20.00 servizi connessi ai sistemi di vigilanza; 80.30.00 servizi investigazione privata; 81.10.00 servizi integrati di gestione degli edifici) tra le imprese beneficiarie dei provvedimenti adottati nell'interesse delle aziende in difficoltà.

G1.152

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 191 subentro dell'Agenzia delle entrate - Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A.;

considerato che:

le funzioni di riscossione, e in verità anche quelle di accertamento, sono riservate statutariamente alla Regione siciliana in forza del disposto dell'articolo 37, secondo comma dello Statuto che dispone che «anche» le entrate derivanti da imprese che hanno la loro sede legale fuori dall'Isola siano accertate e riscosse dagli uffici finanziari della Regione, implicitamente disponendo che questa sia la norma per i tributi di competenza della Regione che sono per Statuto la totalità dei tributi maturati in Sicilia,

impegna il Governo:

a consentire la nomina da parte della Regione Siciliana per un triennio di un funzionario delegato all'amministrazione di Riscossione Sicilia spa, su indicazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di concerto con la Regione stessa, con la missione di aggiornare il sistema informativo della società di riscossione siciliana e di renderlo compatibile, comunicante e integrato con quello di Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché di riordinare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

a valutare la possibilità di favorire tale processo di integrazione e la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione prevedendo un contributo in conto capitale in favore della società Riscossione Sicilia spa fino a 300 milioni di euro.

G1.153

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premessi che:

con lo sciame sismico del 2018, che ha avuto il suo apice il 26 dicembre, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, sul versante dell'Etna, nella provincia di Catania si sono registrati danni e crolli, a case private, edi-

fici pubblici e di culto, alle infrastrutture e molteplici disagi alla popolazione residente nelle zone dell'evento sismico;

trascorsi ormai due anni da quegli eventi, si attendono ancora tutti gli interventi che avrebbero dovuto garantire un pronto ripristino della regolare consuetudine per le popolazioni interessate;

il forte ritardo nell'attuazione degli interventi citati pone le popolazioni della Sicilia orientale in condizione di grande disagio e criticità;

considerato che:

i termini originariamente fissati dal richiamato provvedimento venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;

il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà delle persone che vivono nell'area interessata dal sisma, impone l'obbligo di adottare ulteriori misure volte a garantire il sollecito ripristino delle condizioni di normalità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione, di un crono-programma triennale, ovvero per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti;

a predisporre, tramite i ministeri interessati, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le verifiche necessarie a valutare l'effettivo stato del programma degli interventi, anche attraverso l'individuazione di un Commissario, che possa constatare direttamente sui luoghi interessati, l'avanzamento dei lavori;

qualora si riscontrassero gravi inadempienze nella realizzazione degli interventi programmati, a prevedere meccanismi di intervento anche attraverso il Capo dipartimento della Protezione Civile.

G1.154

FERRO, DE POLI, CAUSIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

lo scorso 28 luglio alla Camera è stata approvata una Mozione unitaria sull'idrovia Padova-Venezia, che impegna il Governo: ad adottare ogni

iniziativa utile volta, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, a pervenire ad una progettazione definitiva dell'opera che garantisca i più alti *standard* in termini di sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, e a individuare le risorse necessarie anche nel quadro delle risorse europee disponibili, per il suo sollecito completamento quale opera destinata nell'immediato a regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema: fluviale Bacchiglione-Brenta, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche e sui relativi effetti ambientali connessi all'utilizzo del sedime del canale dell'idrovia come scolmatore, con particolare riferimento agli impatti sulla rete idraulica esistente e sull'ecosistema naturale della Laguna di Venezia soprattutto alla luce della prevista entrata in funzione del Mose, ed al completamento delle opere connesse, inclusi i bacini di laminazione a monte; ad adottare iniziative per svolgere una verifica della sostenibilità, ambientale, sociale e economica dell'opera, tenendo conto di tale possibilità in sede di realizzazione degli interventi finalizzati prioritariamente alla sicurezza idrogeologica, nonché all'istituzione di un parco fluviale all'interno di un corridoio ecologico che ricalchi il percorso dell'idrovia, garantendo la piena partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati; in attesa del compimento dei predetti interventi, ad adottare iniziative per destinare le necessarie risorse al risanamento idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio e dei bacini coinvolti, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali finalizzati al recupero della capacità drenante della rete idraulica e di regolazione dei deflussi;

occorre prevedere stanziamenti statali, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi compreso il completamento delle opere connesse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stanziare risorse, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nel quadro di quelle europee disponibili, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l'obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta.

G1.155

BERNINI, AIMI, BARBONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 »,

premesso che:

l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, situato nel cuore della *food valley* emiliana e dei distretti industriali dell'automotive e del *packaging*, è classificato come «aeroporto strategico» dell'area Centro-Nord nel Piano nazionale degli Aeroporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quotato da luglio 2015 nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, è risultato nel 2019 il settimo aeroporto italiano per numero di passeggeri con 9,4 milioni di viaggiatori;

oltre che essere uno dei punti di accesso per le strutture sanitarie specialistiche bolognesi e per il movimento turistico e culturale, l'Aeroporto ha una *catchment* area di circa 11 milioni di abitanti e circa 47 .000 aziende con una forte propensione all'*export* e all'internazionalizzazione. Il Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS) all'interno del PUMS della Città metropolitana di Bologna individua inoltre l'*hub* aeroportuale metropolitano come uno dei siti di sviluppo per la logistica industriale e distributiva del territorio;

sul piano occupazionale il sito aeroportuale impiega un numero di addetti attorno alle 3500 unità in attività proprie della gestione aeroportuale, dei servizi a terra, di somministrazione e *catering*, altre di filiera (noleggi, pulizie, negozi, bar, autonoleggi ...). Si stima che l'attività dello scalo generi tra impatto diretto, indiretto e indotto circa 20.000 posti di lavoro ed un PIL di un miliardo di-euro;

a fine 2019 Gruppo AdB dichiarava un numero di dipendenti pari a quasi 550 persone, il 47 per cento donne, con un numero di neoassunti nel 2019 pari a circa 150 unità, con un saldo tra assunzioni e cessazioni del 2,7 per cento;

sul fronte della sostenibilità ambientale, tra il 2009 ed il 2019 il Gruppo Aeroporto di Bologna ha aderito al programma *Airport Carbon Accreditation*, sottoscrivendo, con le istituzioni del territorio e le società che regolano e gestiscono le reti di mobilità pubblica, un accordo per la decarbonizzazione dell'aeroporto (aggiornato nel 2020) con l'obiettivo di strutturare l'operatività su criteri di gestione sostenibile e di integrazione con il territorio in chiave green e aderendo all'impegno per il raggiungimento entro il 2050 del«*Net zero carbon emissions from airport operations*»;

l'impatto dell'emergenza Covid-19 tra marzo e settembre 2020 sull'intero settore aeroportuale italiano ha fatto registrare, rispetto allo stesso pe-

riodo 20-19, rilevanti segnali negativi in termini di traffico (-83 per cento di pax), di fatturato dei gestori (-78 per cento), di ricavi (-1 mld di euro), che hanno comportato l'attivazione di CIGS per crisi che ha coinvolto nel complesso oltre 10.000 lavoratori del settore. Il perdurare della pandemia fa stimare per settore aeroportuale italiano una chiusura del 2020 con un calo di fatturato del 65 per cento sul 2019, con un forte assorbimento di liquidità ed una significativa crescita dell'indebitamento finanziario misurato rispetto all'inizio della crisi, a cui si aggiunge un aumento dei costi pari a 25 mln di euro per le misure anti Covid-19. Per il 2021 le stime individuano una diminuzione dei passeggeri negli scali italiani compresa tra il -63 per cento ed il -48 per cento rispetto al 2019;

nei primi nove mesi del 2020 il Marconi ha registrato 2.123.312 passeggeri, -70,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; con 21.615 movimenti (-61,0 per cento) e 22.646 tonnellate di merce trasportata (-20,0 per cento). Di conseguenza nel corso del 2020 si è reso necessario ridimensionare l'organico dell'azienda, in particolar modo nelle aree di *front-line*, quali *security*, assistenza per passeggeri a ridotta mobilità, parcheggi, informazioni e *passenger care*: a partire da febbraio sono cessati 85 dipendenti con contratto a tempo determinato/stagionale, o con contratto di somministrazione. Complessivamente l'organico in forza a ottobre 2020 nelle tre società del Gruppo AdB (471 unità) è inferiore del 15 per cento rispetto allo stesso mese del 2019;

i segnali di ripresa del traffico sullo scalo di Bologna evidenziati dal mese di giugno, a fronte del rallentamento del traffico a partire dalla seconda metà del mese di agosto, dei fattori di riempimento degli aeromobili ampiamente al di sotto del punto di pareggio, della ridotta propensione a viaggiare della popolazione mondiale e delle preoccupazioni relativamente all'andamento economico futuro, non sono stati ritenuti sufficienti a migliorare le stime degli studi di settore che attualmente prevedono un ritorno del traffico ai livelli pre-Covid non prima del biennio 2024-25 (fonte: Agenzia intergovernativa Eurocontrol, IATA, ACI, Boeing);

attualmente i dipendenti diretti di AdB e gli addetti dei servizi di *handling* *Aviapartner*, *Aviation Services*, GH Bologna (circa 1400) sono tutelati da CIGS per crisi attivate a partire da AdB il 21 marzo 2020 per 12 mesi (scadenza 20/03/2021) e nei 10 giorni successivi per le altre aziende;

l'indicazione di utilizzare questo strumento per 12 mesi è stata valutata da Assaeroporti come soluzione più appropriata nell'ipotesi che la copertura CIGO-Covid, prevista all'inizio dell'emergenza sanitaria, non sarebbe stata sufficiente per affrontare quello che si prospettava per tutti gli aeroporti italiani come un periodo critico di più lunga portata. I circa 2500 dipendenti di ristoranti, bar/agenzie noleggio auto/negozi/lavoratori sicurezza etc., risultano coperti in forza del DPCM del 25.10.20 con CIGO-Covid fino a marzo 2021;

la tenuta e la salvaguardia occupazionale sia per AdB, sia per gli *handlers* (A viapartner, A viation Services e GH Bologna) che per le altre attività ai passeggeri, indotto compreso, oltre che l'interlocuzione con le Isti-

tuzioni di livello nazionale (Ministeri, ENAC, ART, Regione ...) per rappresentare le necessità del settore, anche con il coinvolgimento di Assaeroporti, sono obiettivi ritenuti prioritari in questa fase di emergenza;

sarebbe inoltre opportuno valutare l'avvio di un confronto con la commissione europea in merito a una regolamentazione più uniforme, e fondamentale autorizzare a livello di Commissione Europea un *Recovery Framework for Aviation*, rispetto al quale la Commissione stessa ha avviato una fase di consultazione con i Governi nazionali, con scadenza 5 gennaio 2021, che consenta al settore aeroportuale: la compensazione dei danni da emergenza Covid-19 e la definizione di *Connectivity Restart Schemes* che consentano agli Stati Membri di allocare risorse sotto forma di contributi (/passaggero) alle compagnie aeree per facilitare il recupero della connettività intraeuropea attraverso la ricostruzione dei collegamenti annullati per emergenza Covid-19 o l'avvio di nuove rotte, il tutto su base temporanea e non discriminatoria,

impegna il Governo:

al fine di mantenere la centralità dello scalo bolognese nel sistema dell'attrattività metropolitana, la sostenibilità e la salvaguardia dei suoi piani di sviluppo, a valutare la possibilità di adottare misure per garantire la tutela occupazionale attraverso la predisposizione di nuovi ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore aeroportuale (dipendenti diretti di AdB, addetti dei servizi di *handling* e delle aziende del sito e degli appalti), anche con una normativa ad hoc, con una copertura che vada in continuità con l'attuale CIGS per crisi ed una formulazione parametrata sui tempi attesi di ripresa dell'attività aeroportuale sui livelli pre-Covid, nonché misure volte a salvaguardare le professionalità attualmente in forza nello scalo bolognese, attraverso l'attuazione di piani formativi e di riqualificazione.

G1.156

RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

i commi da 649 a 735 dell'articolo 1 recano disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

la linea M3 è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord con il capolinea Comasina (sito nel Comune di Milano) a sud con il capolinea «San Donato» (sempre sito nel Comune di Milano);

la zona Sud-Est Milano ed i Comuni della fascia della stessa Città Metropolitana sono interessati da una forte presenza di inquinamento atmosferico causato anche dall'attraversamento del traffico quotidiano dei pendolari che giornalmente si recano a Milano;

le condizioni di trasporto sulla SP ex SS 415 Paullese rendono necessario un intervento per risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento;

il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta prioritario per tutto il territorio interessato dalla SP ex SS 415 Paullese e l'opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente che incide sulla citata ex strada statale;

ad oggi è in corso uno studio di fattibilità da parte di Metropolitana- Milanese S.p.A. sovvenzionato dai Comuni del territorio che dovrebbe valutare se ridimensionare il progetto iniziale di portare la linea ferrata sino a Paullo;

la Paullese, dopo la Milano Meda, risulterebbe essere il secondo asse viario più inquinato della Lombardia;

il prolungamento della M3 è un'opera attesa da oltre 30 anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare, con tempestività, specifiche risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali citati in premessa sino al capolinea di Paullo.

G1.157

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di discussione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premesso che:

il comma 655 dell'articolo 1, come approvato dalla Camera dei deputati, concernente la proroga dei contributi per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA, contiene un rischio molto grave che può risultare visibile solamente agli addetti ai lavori;

la previsione per cui i contributi siano applicati agli euro 6 «di ultima generazione» risulta infatti essere ambigua, poichè suscettibile di far rientrare fra i veicoli ammessi ai contributi i diesel euro 6D-temp (ovvero la penultima versione fra i veicoli euro 6, che emettono fino a 168 mg/km NOx), il 40 per cento in più dei veicoli diesel Euro 6D. Tali veicoli hanno emissioni NOx del 110 per cento più elevate dell'attuale limite di legge, fissato a 80 mg/km;

risulta dunque essenziale chiarire che tali contributi, qualora applicati ai veicoli Diesel, debbano essere riferibili unicamente ai Diesel Euro 6D, cosiddetti «pieni», sul mercato da tempo: si tratta dell'ultima versione euro 6, in grado di emettere fino a 120 mg/km NOx, ossia il 40 per cento in meno rispetto ai i diesel euro 6D-temp;

Il rischio che a beneficiare del contributo pubblico siano veicoli diesel altamente inquinanti è accentuato dalla presenza di tale ambigua definizione anche nelle F AQ del MISE. Si segnala inoltre che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha decretato a novembre una deroga ai limiti di immatricolazione per i veicoli diesel euro 6D-temp;

i veicoli euro 6 che vengono venduti oggi saranno in circolazione per decenni: è fondamentale dunque che non venga favorita la sostituzione con veicoli che hanno emissioni di NOx più elevate di quelli di ultima generazione già sul mercato (euro 6D);

non è pensabile che si possa favorire lo svuotamento dell'inventario dei concessionari compromettendo la salute dei cittadini, tra l'altro impattando sui limiti di legge per l'NO2 per i quali l'Italia ha una procedura di infrazione in corso,

impegna il Governo:

a chiarire l'interpretazione autentica del comma 655 dell'articolo 1, al fine di specificare per «i veicoli euro 6 di ultima generazione» si intendano unicamente, rispetto ai veicoli ad alimentazione diesel, gli Euro 6D, con emissioni di NOx non superiori ai 120 mg/km, aggiornando in tal senso anche le faq del MISE.

G1.158

SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 »,

premessi che:

le province di Reggio Calabria, Messina e Vibo Valentia sono tre delle aree più depresse dell'intero Paese dal punto di vista economico e sociale, particolarmente interessate dalla presenza della criminalità organizzata che soffoca tutte o quasi tutte le attività economiche e le potenzialità di sviluppo; oltre all'azione di contrasto e repressione, preventiva e successiva, egregiamente svolta dalla magistratura e dalle forze di polizia, è ovviamente necessaria una serie di azioni normative, amministrative ed economiche di sviluppo economico e sociale che dia segno della presenza delle istituzioni legali, riducendo il campo di azione della criminalità;

le aree interessate hanno potenzialità di sviluppo economico, strategico, logistico e multimodale inespresse ma palesemente importantissime, basti pensare che nel territorio ricade il porto di Gioia Tauro, uno dei più importanti *terminal transshipment* d'Europa e del mondo, che l'integrazione con le aree turistiche di Tropea e del suo hinterland e della Città Metropolitana di Messina, al cui interno ricadono le isole Eolie, Milazzo, Taormina, Giardini Naxos è nei fatti già in atto e che la conurbazione o integrazione dell'area dello Stretto in un'unica area economica, politica, sociale e culturale è progetto risalente nel tempo ma sempre attualissimo e da perseguire;

il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell'articolo 4 concerne «istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;

l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legge dispone che: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea,

ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

il D.P.C.M. 25/01/2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», l'articolo 3 dispone che la ZES può comprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e -che comprendano almeno un'area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate;

all'articolo 5 del medesimo DPCM dispone che «Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico»;

attraverso l'istituzione di una ZES nell'intera area sopra descritta, coincidente con la province di Reggio Calabria, Messina e Vibo Valentia ovvero in parti della stessa zona qualificate come strategiche (porto di Villa San Giovanni, area industriale di Campo Calabro, porto di Gioia Tauro, area industriale adiacente al porto di Gioia Tauro, porto storico di Messina, Porto di Tremestieri, porti di Vibo Valentia, Pizzo e Tropea ed annesse aree industriali e commerciali), si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative, che servirebbe da definitivo volano per un'area che ha le potenzialità per divenire una delle zone più ricche e prospere del Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nell'intera area coincidente con la province di Reggio Calabria, Messina e Vibo Valentia ovvero in parti della stessa zona qualificate come strategiche (porto di Villa San Giovanni, area industriale di Campo Calabro, porto di Gioia Tauro, area industriale adiacente al porto di Gioia Tauro, porto storico di Messina, Porto di Tremestieri, porti di Vibo Valentia, Pizzo e Tropea

ed annesse aree industriali e commerciali), al fine di consentire lo sviluppo economico e sociale dell'area.

G1.159

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

l'anno che sta per concludersi ha letteralmente messo in ginocchio tutte le attività altamente socializzanti, tra cui in particolar modo lo spettacolo dal vivo;

i teatri sono stati chiusi, le produzioni si sono fermate e di conseguenza tutta la filiera ha risentito in modo particolarmente grave dello stallo causato dalla pandemia;

le ingenti perdite subite dal settore dello spettacolo dal vivo saranno difficili da recuperare, molte imprese culturali hanno cessato le attività, mentre altre si stanno organizzando utilizzando le nuove tecnologie per raggiungere il proprio pubblico ed evitare di fermare i progetti artistici futuri,

tra le varie misure di sostegno al settore, si ritiene particolarmente significativa l'introduzione di agevolazioni fiscali di medio-lungo periodo per il settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo:

a riconoscere per gli anni 2020, 2021 e 2022 alle imprese culturali e creative nei settori del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo dal vivo, un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nonché per i processi di innovazione ad esso collegati.

G1.160

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

in questo momento è fondamentale trovare forme innovative per sostenere e retribuire il lavoro artistico, piuttosto che limitarsi solo ai pur giusti e doverosi «ristori»;

è importante che il comparto dello spettacolo dal vivo non si fermi e che invece si possa continuare a progettare nuove produzioni;

è necessario riservare particolare attenzione per questo settore in un momento così difficile, in cui i teatri sono costretti alla forzata chiusura, non soltanto con misure di tipo assistenziale, ma anche prevedendo incentivi per fare in modo che l'attività artistica, un lavoro a tutti gli effetti con la sua grande rilevanza produttiva ed economica, non si fermi, consentendo al tempo stesso di esplorare nuove e suggestive possibilità creative, per non dimenticare il valore della cultura e del suo effetto in termini di benessere sociale,

impegna il Governo:

a prevedere le necessarie risorse per finanziare progetti presentati da soggetti privati e pubblici negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in *live streaming*, attraverso piattaforme digitali.

G1.161

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

l'Italia con il suo patrimonio storico-artistico è, secondo la Convenzione UNESCO, la nazione che, su un totale di 1.121 siti (869 siti culturali, 213 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo, ha sul suo territorio 55 siti, insieme con la Cina, ossia il maggior numero di beni culturali inclusi nella lista del patrimonio dell'umanità,

impegna il Governo,

a predisporre un Piano strategico nazionale di valorizzazione del patrimonio UNESCO italiano con un nuovo modello di *governance* e di svi-

luppo ecosostenibile, tale da coinvolgere industrie culturali e turistiche quali attori partecipi per la ripresa economica, avvalendosi di tutti gli strumenti e i supporti possibili, come ad esempio l'ICOMOS (organizzazione internazionale non governativa che ha principalmente lo scopo di promuovere la teoria, la metodologia e le tecnologie applicate alla conservazione, alla protezione e alla valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse culturale).

G1.162

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

dalle rilevazioni sui consumi risulta che il *budget* che un terzo degli italiani destina ai consumi culturali, è meno di 50 euro all'anno, mentre solo il 10 per cento della popolazione spende più di 200 euro e solo il 3 per cento oltre 500 euro;

cinema, teatri, concerti, mostre, musei sono frequentati abitualmente solo da una minoranza della popolazione;

gli italiani si dichiarano disposti ad investire di più in cultura in cambio di uno sconto sui biglietti di ingresso, il 43 per cento si aspetta almeno un ingresso gratuito una volta al mese, mentre il 28 per cento vorrebbe abbinare al biglietto per un museo o una mostra anche uno sconto sul prezzo di treni e aerei; occorrono interventi efficaci in grado di favorire la crescita del comparto, specie dopo lo *tsunami* che ha travolto i consumi culturali del 2020 a causa del Coronavirus, attraverso misure in grado di ridurre i costi per l'acquisto di libri, per l'accesso a musei, teatri, cinema e concerti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, almeno nel triennio in corso, di prevedere interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che dispongano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente alla stregua delle spese mediche.

G1.163

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

l'anno prossimo saranno 110 anni dalla nascita ufficiale dell'Antiquariato e delle Arti Decorative Italiane e la mostra "Biennale internazionale di Antiquariato di Firenze" del 2021 sarà motivo di rilancio del Paese, delle sue eccellenze e della sua immagine dopo la terribile pandemia. In questa occasione si potrà celebrare l'importanza secolare e l'insuperabile primato della manifattura italiana degli oggetti d'arte;

l'articolo 9 della Costituzione tutela i reperti storici e opere d'arte che presentano interesse archeologico, artistico, storico, etnoantropologico, archivistico,

impegna il Governo:

a prevedere un adeguato sostegno economico per la ricorrenza.

G1.164

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

a seguito della modifica dell'articolo 73 della legge sul diritto d'autore (legge 633/41) introdotta nella Legge Concorrenza (legge 124/2017 - articolo 1, comma 56), si è consentito agli artisti, interpreti, esecutori e loro intermediari di poter ricevere direttamente dagli utilizzatori (radio, tv, ecc.) l'equo compenso loro spettante;

attualmente, sono i produttori fonografici che incassano da SIAE il compenso per la copia privata audio (50 per cento del totale) di cui il 50 per cento (25 per cento del totale) è di spettanza degli artisti, interpreti e esecutori e viene ad essi versata dai produttori attraverso accordi tra le diverse *collecting* (produttori/artisti).

l'incasso diretto renderebbe più autonomi gli artisti, e quindi le *collecting* da loro scelte come intermediari dei diritti, in relazione alla modalità e ai tempi di ripartizione incasso e pagamento degli importi maturati e maturandi. Attualmente, infatti, sono esclusivamente i produttori di fonogrammi che con SIAE stabiliscono criteri e modalità secondo logiche che, sia pure

legittime, sono ispirate alle esigenze e agli interessi dei produttori. Gli artisti, che sono pur sempre aventi diritto, subentrano quindi solo successivamente alle scelte fatte e molto spesso i criteri adottati non corrispondono alle loro legittime aspettative;

al Senato nel corso dell'approvazione del decreto «Ristori», un emendamento in tal senso pur essendo stato unanimemente condiviso dalle forze politiche in commissione, non è stato inserito nel maxiemendamento oggetto di fiducia in Aula perché ritenuto, erroneamente, estraneo ai contenuti del decreto legge, infatti quella norma era intesa a riequilibrare i compensi per copia privata tra produttori e interpreti e quindi comunque avrebbero costituito un ristoro per loro,

impegna il Governo,

a prevedere la possibilità di consentire agli intermediari dei diritti connessi degli artisti, interpreti, esecutori del settore musicale di poter riscuotere direttamente presso la SIAE anche i diritti di copia privata audio, al pari di quanto già previsto dalla legge per la copia privata video.

G1.165

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

le rievocazioni storiche e i carnevali costituiscono un settore di significativo rilievo in ambito culturale per questo motivo vanno salvaguardate le relative attività, in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese;

il settore ha risentito gravemente dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

alcune manifestazioni non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985,

impegna il Governo,

a destinare risorse al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS.

G1.166

MALLEGNI, MASINI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese, in particolare quello del turismo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a istituire un fondo perduto per investimenti sui beni strumentali del turismo e del commercio.

G1.167

MALLEGNI, MASINI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese, in particolare quello del turismo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di reintrodurre i *voucher* per le categorie del turismo e del commercio.

G1.168

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

dai dati dell'ultimo *Cerved Industry Forecast*, che quantifica gli impatti attesi del COVID-19 su oltre 200 settori dell'economia italiana., la filiera moda e tra i comparti maggiormente colpiti dagli effetti economici del Covid-19;

nel biennio 2020-2021, le imprese che operano nella filiera potrebbero infatti subire perdite dei ricavi dai 39 ai 52 miliardi, con contrazioni significative nella distribuzione al dettaglio e nel ramo abbigliamento e maglieria. I sistemi produttivi regionali più esposti sono quelli toscani, marchigiani e veneti, dove le imprese della filiera generano rispettivamente il 14,8 per cento, 12,3 per cento e 10,7 per cento del fatturato complessivo. In termini assoluti la regione che potrebbe essere più colpita in termini di calo del fatturato della filiera è la Lombardia, che in uno scenario pessimistico potrebbe subire perdite per quasi 15 miliardi,

impegna il Governo:

a prevedere un corposo stanziamento di risorse a beneficio del comparto moda, anche per consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (*e-commerce*), nonché forme di agevolazioni fiscali di medio-lungo periodo, al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica e sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda e del *Made in Italy*.

G1.169

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

premesso che:

le manifestazioni fieristiche, leva economica del Paese che ogni anno genera affari per 60 miliardi di euro, sono state tra le prime attività ad essere fermate dai provvedimenti del Governo e dalle ordinanze delle Regioni per tutelare la salute dei cittadini e contenere l'espansione del Coronavirus;

ogni anno vengono organizzate più di 1000 manifestazioni fieristiche a carattere non solamente internazionale ma anche nazionale, regionale e locale;

il 50 per cento delle esportazioni nasce da contatti originati dalla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e il 75,3 per cento delle imprese vede nella fiera uno strumento fondamentale per il proprio sviluppo, utile al contatto diretto con il mercato e alla comunicazione della competenza aziendale in fase di ricerca attiva del potenziale acquirente;

il 96 per cento delle manifestazioni si svolgono nei quartieri fieristici associati AEFI per un totale di 200.000 espositori totali, 98.000 espositori manifestazioni internazionali, il 28 per cento circa proviene dall'estero per un totale di 20.000.000 di visitatori di cui 13.000.000 visitatori manifestazioni internazionali, il 10 per cento proveniente dall'estero. Si stima che le fiere generino 2 miliardi di primo indotto e oltre 10 di indotto reale sul territorio. Una superficie espositiva di 4.200.000 metri quadrati, di cui 2.304.748 coperti;

prima dell'arrivo della pandemia per il 2020 erano previste 947 manifestazioni fieristiche di cui 224 internazionali, 234 nazionali, 400 tra regionali e locali e 89 organizzate all'estero. Delle 224 internazionali i settori interessati erano il tessile (15 per cento); sport, *hobby*, intrattenimento e arte (11 per cento); *food*, bevande e ospitalità (11 per cento); gioielli, orologi e accessori (7 per cento); meccanica (6 per cento), agricoltura, silvicoltura e zootecnia (6 per cento);

erano questi i numeri pre Covid-19 di un comparto tra i più produttivi del Paese e che in pochi mesi, invece, deve necessariamente fare i conti con una crisi che, a causa della pandemia, si è fatta sentire in tutta la sua drammaticità;

da fine febbraio alla riapertura del 1° settembre 2020 il settore fieristico è stato tra i primi ad essere fermato dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e tra gli ultimi a riaprire. Il blocco ha causato lo spostamento o l'annullamento di 181 manifestazioni italiane tra internazionali (88) e nazionali (93) posticipate o annullate. A queste si aggiungono numerose fiere a carattere regionale e locale;

il sistema fieristico italiano raggiunge ogni anno 1 miliardo di fatturato, ma nel 2020 la cancellazione della maggior parte delle manifestazioni, ha determinato una riduzione dell'80 per cento del fatturato;

la consistenza del nostro sistema fieristico italiano colloca il nostro Paese in posizione competitiva a livello mondiale al quarto posto e, a livello europeo, al secondo posto, dopo la Germania;

i soci pubblici tedeschi hanno saputo sorreggere il sistema fieristico nazionale, in questo anno difficile, con importanti aumenti di capitale, aggirando i vincoli europei sugli aiuti di stato al sistema privato;

spesso gli enti pubblici, soci di quasi tutte le società fieristiche, non hanno risorse per capitalizzare;

considerato che;

tra le misure per il sostegno all'economia e alle imprese introdotte a seguito dell'emergenza da Coronavirus, l'articolo 27 del Decreto Rilancio n. 34/2020, ha previsto la costituzione del cosiddetto «Patrimonio Destinato», nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - CDP, un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il medesimo articolo, chiarisce, inoltre, che il Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante beni specificamente apportati dal Ministero dell'economia e delle finanze; a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP;

la disposizione consente per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapacienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato,

le commissioni riunite VI e X della Camera dei Deputati stanno esaminando lo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (Atto n. 222.) sul quale il Governo è disponibile ad attendere fino al 22 dicembre l'espressione del parere parlamentare;

le fiere italiane rappresentano un vero moltiplicatore di valore e benessere socio-economico, uno strumento strategico che può dare un enorme contributo alla ricostruzione dell'economia, della società e a ricreare fiducia nel futuro;

i quartieri fieristici sono quelle realtà più svantaggiate in quanto le stesse sono proprietarie di più manifestazioni internazionali ma vengono equiparate a società che hanno solo una manifestazione;

esiste concreto il rischio che i principali quartieri fieristici possano essere oggetto di scalate straniere e comunque abbiano grandi difficoltà a superare l'impatto del Coronavirus, tanto più che i provvedimenti di ristoro sin qui predisposti non appaiono assolutamente in condizione di sopperire ai bisogni anche perché sottoposti al regime dei «*de minimis*»;

perdura, comunque, la necessità di mettere a sistema la attività delle Fiere per utilizzare al meglio le peculiarità di ciascuna in sintonia con le esigenze del territorio e delle filiere produttive nazionali, che certamente un intervento come quello auspicato, ancorché emergenziale e temporaneo, potrebbe contribuire a configurare;

l'esigenza è tanto più evidente nelle Fiere di maggiore rilevanza nazionale e internazionale, che organizzano gran parte delle manifestazioni e dei servizi alle imprese e che sono, nel contempo, orgoglio ed elemento di

forza del nostro sistema produttivo e obiettivo strategico di altri sistemi Paese nostri concorrenti,

impegna il Governo:

ad utilizzare la società Patrimonio Destinato, controllata di CDP, per sostenere un settore strategico del tessuto produttivo, industriale e commerciale della nostra nazione, che versando in uno stato di difficoltà finanziarie potrebbe essere preda di speculazioni straniere;

intraprendere iniziative finalizzate alla formazione di una *holding* del sistema fieristico, controllata dalla CdP, per poter dare una maggiore solidità finanziaria a tutto il sistema.

G1.170

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

l'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito un fondo a sostegno di agenzie di viaggio, *tour operator* e guide e gli accompagnatori turistici, con una dotazione iniziale per l'anno 2020 di 25 milioni di euro, successivamente elevata a 265 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

con decreto ministeriale 403 del 12 agosto 2020, sono state adottate le disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui al citato articolo 182 del di n. 34 del 2020;

con decreto ministeriale 9 dicembre 2020, n. 176, che aggiorna il decreto di assegnazione n. 87/2020, sono state pubblicate le richieste ritenute ammissibili, con i relativi importi assegnati per ciascun beneficiario;

ad oggi, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo non ha ancora provveduto all'erogazione dei contributi in favore degli operatori di settore, mettendo molti di questi in una situazione di grave difficoltà economica;

la crisi, scaturita dall'emergenza da Covid-19, ha determinato per il comparto una gravissima perdita di liquidità che, in mancanza di interventi immediati, rischia di portare ad esiti drammatici, i cui effetti si ripercuoteranno indistintamente su tutte le attività, sia di nuova che di vecchia costituzione.

impegna il Governo:

ad emanare prontamente gli atti necessari all'attuazione dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore di tutti gli operatori, anche-in riferimento alle attività di recente apertura.

G1.171

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

L'articolo 6, comma 1, lettera *c*), D.P.R. n. 601/1973 stabilisce che l'IRES (*già Irpeg*) è ridotta alla metà (12 per cento) per gli enti ecclesiastici quali: «enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione». Posto che l'ultimo comma del citato articolo 6 stabilisce che la riduzione compete a condizione che gli enti beneficiari dell'agevolazione abbiano personalità giuridica, hanno accesso a tale agevolazione esclusivamente gli enti ecclesiastici iscritti nel Registro delle Persone giuridiche tenuto dalle Prefetture, che si qualificano enti ecclesiastici «civilmente riconosciuti» ai sensi dell'articolo 4 Legge n. 222/85.

considerato che:

è di tutta evidenza che i proventi di natura immobiliare sono fonte di sovvenzione per gli enti ecclesiastici, segnatamente per sostenere i loro componenti (religiosi), per le attività di religione e di culto in senso stretto, per le attività «diverse» da quelle di religione e di culto, anche di interesse generale, spesso esercitate secondo metodi di gestione anaeconomici pur di erogare un servizio di utilità sociale nel territorio di riferimento,

impegna il Governo:

a prevedere che i proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali vengano inclusi nell'agevolazione di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

G1.172

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 65 contiene delle misure a sostegno della famiglia; considerato che:

continua a persistere la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19; molte famiglie si trovano nella difficoltà di far fronte alle proprie esposizioni debitorie,

impegna il Governo:

a prevedere che vengano rese inefficaci e sospese, dal 25 ottobre al 31 dicembre 2021, tutte le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

G1.173

MALLEGNI, MASINI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere l'esenzione totale dell'IMU su tutti i beni strumentali del turismo e del commercio.

G1.174

MALLEGNI, MASINI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese, in particolare quello del turismo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure finalizzate a introdurre misure premiali per coloro che decidono in accordo tra le parti di applicare uno sconto sull'affitto dei beni immobili strumentali di almeno il 40 per cento e a prevedere che a partire dal 2021 e fino al periodo di imposta 2023 possa essere applicata una cedolare secca del 10 per cento;

a valutare altresì la possibilità di prevedere modalità per un'applicazione progressiva della cedolare fino al 5 per cento qualora le parti conven-gano una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

G1.175

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

il provvedimento in esame promuove, tra l'altro, una serie di misure volte a incentivare gli investimenti e il rilancio di numerosi settori, sia privati che pubblici, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto;

attua misure, tra l'altro, a favore delle famiglie e delle PMI colpite duramente dalla crisi sanitaria e economica;

considerato che:

nel decreto Milleproroghe è stato inserito dal Governo anche il blocco degli sfratti fino al prossimo 30 giugno 2021 per tutti gli immobili,

compreso il «rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo» portando a 16 mesi il periodo di requisizione di fatto degli immobili di cui i Giudici hanno ordinato la restituzione ai proprietari;

la nuova proroga del blocco degli sfratti non penalizza i grandi proprietari, ma migliaia di famiglie impoverite dalla crisi per le quali la casa rappresenta spesso l'unica risorsa;

la misura, tra l'altro, non ha tenuto della corresponsione di alcun risarcimento per i proprietari di casa espropriati del loro bene costretti a pagare anche l'Imu;

si palesa l'iniquità della misura e l'ingiustizia sociale,

impegna il Governo:

a prevedere un risarcimento a favore dei proprietari.

G1.176

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, RAMPI

La 7a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

l'anno che sta per concludersi ha letteralmente messo in ginocchio tutte le attività altamente socializzanti, tra cui in particolar modo lo spettacolo dal vivo;

i teatri sono stati chiusi, le produzioni si sono fermate e di conseguenza tutta la filiera ha risentito in modo particolarmente grave dello stallo causato dalla pandemia;

le ingenti perdite subite dal settore dello spettacolo dal vivo saranno difficili da recuperare, molte imprese culturali hanno cessato le attività, mentre altre si stanno organizzando utilizzando le nuove tecnologie per raggiungere il proprio pubblico ed evitare di fermare i progetti artistici futuri,

tra le varie misure di sostegno al settore, si ritiene particolarmente significativa l'introduzione di agevolazioni fiscali di medio-lungo periodo per il settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere per gli anni 2020, 2021 e 2022 alle imprese culturali e creative nei settori del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo dal vivo, un credito d'imposta per i costi sostenuti per attività

di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nonché per i processi di innovazione ad esso collegati.

G1.177

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7^a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

dai dati dell'ultimo *Cerved Industry Forecast*, che quantifica gli impatti attesi del COVID-19 su oltre 200 settori dell'economia italiana, la filiera moda e tra i comparti maggiormente colpiti dagli effetti economici del Covid-19;

nel biennio 2020-2021, le imprese che operano nella filiera potrebbero infatti subire perdite dei ricavi dai 39 ai 52 miliardi, con contrazioni significative nella distribuzione al dettaglio e nel ramo abbigliamento e maglieria. I sistemi produttivi regionali più esposti sono quelli toscani, marchigiani e veneti, dove le imprese della filiera generano rispettivamente il 14,8 per cento, 12,3 per cento e 10,7 per cento del fatturato complessivo. In termini assoluti la regione che potrebbe essere più colpita in termini di calo del fatturato della filiera è la Lombardia, che in uno scenario pessimistico potrebbe subire perdite per quasi 15 miliardi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un corposo stanziamento di risorse a beneficio del comparto moda, anche per consentire la promozione e tutela dello stesso in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da-COVID-19 (*e-commerce*), e per sostenere e rilanciare la creatività delle piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda e in difesa del *Made in Italy*.

G1.178

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, RAMPI, MONTEVECCHI

La 7^a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

a seguito della modifica dell'articolo 73 della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941) introdotta nella legge per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017 - articolo 1, comma 56), si è consentito agli artisti, interpreti, esecutori e loro intermediari di poter ricevere direttamente dagli utilizzatori (radio, tv, eccetera) l'equo compenso loro spettante;

attualmente, sono i produttori fonografici che incassano da SIAE il compenso per la copia privata audio (50 per cento del totale) di cui il 50 per cento (25 per cento del totale) è di spettanza degli artisti, intrepri ed esecutori e viene ad essi versata dai produttori attraverso accordi tra le diverse *collecting* (produttori/artisti);

l'incasso diretto renderebbe più autonomi gli artisti, e quindi le *collecting* da loro scelte come intermediari dei diritti, in relazione alla modalità e ai tempi di ripartizione incasso e pagamento degli importi maturati e maturandi. Attualmente, infatti, sono esclusivamente i produttori di fonogrammi che con SIAE stabiliscono criteri e modalità secondo logiche che, sia pure legittime, sono ispirate alle esigenze e agli interessi dei produttori. Gli artisti, che sono pur sempre aventi diritto, subentrano quindi solo successivamente alle scelte fatte e molto spesso i criteri adottati non corrispondono alle loro legittime aspettative;

al Senato nel corso dell'approvazione del decreto "Ristori", un emendamento in tal senso, pur essendo stato unanimemente condiviso dalle forze politiche in Commissione, non è stato inserito nel maxiemendamento oggetto di fiducia in Aula perché ritenuto, erroneamente, estraneo ai contenuti del decreto legge, infatti quella norma era intesa a riequilibrare i compensi per copia privata tra produttori e interpreti e quindi comunque avrebbero costituito un ristoro per loro,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di consentire agli intermediari dei diritti connessi degli artisti, interpreti, esecutori del settore musicale di poter riscuotere direttamente presso la SIAE anche i diritti di copia privata audio, al pari di quanto già previsto dalla legge per la copia privata video.

G1.179

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7^a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

in questo momento è fondamentale trovare forme innovative per sostenere e retribuire il lavoro artistico, piuttosto che limitarsi solo ai pur giusti e doverosi "ristori";

è importante che il comparto dello spettacolo dal vivo non si fermi e che invece si possa continuare a progettare nuove produzioni;

è necessario riservare particolare attenzione per questo settore in un momento così difficile, in cui i teatri sono costretti alla forzata chiusura, non soltanto con misure di tipo assistenziale, ma anche prevedendo incentivi per fare in modo che l'attività artistica, un lavoro a tutti gli effetti con la sua grande rilevanza produttiva ed economica, non si fermi, consentendo al tempo stesso di esplorare nuove e suggestive possibilità creative, per non dimenticare il valore della cultura e del suo effetto in termini di benessere sociale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare le necessarie risorse per finanziare progetti presentati da soggetti privati e pubblici negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in *live streaming*, attraverso piattaforme digitali.

G1.180

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

l'anno prossimo ricorrono 110 anni dalla nascita ufficiale dell'Antiquariato e delle Arti Decorative Italiane e la mostra "Biennale internazionale di Antiquariato di Firenze" del 2021 sarà motivo di rilancio del Paese, delle sue eccellenze e della sua immagine dopo la terribile pandemia. In questa occasione si potrà celebrare l'importanza secolare e l'insuperabile primato della manifattura italiana degli oggetti d'arte;

l'articolo 9 della Costituzione tutela i reperti storici e opere d'arte che presentano interesse archeologico, artistico, storico, etnoantropologico, archivistico,

impegna il Governo:

a considerare la possibilità di un sostegno economico all'iniziativa di cui in premessa.

G1.181

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

le rievocazioni storiche e i carnevali costituiscono un settore di significativo rilievo in ambito culturale per questo motivo vanno salvaguardate le relative attività, in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese;

il settore ha risentito gravemente dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

alcune manifestazioni non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge n. 163 del 1985,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare risorse al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS.

G1.182

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, RAMPI

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

dalle rilevazioni sui consumi risulta che il *budget* che un terzo degli italiani destina ai consumi culturali, è meno di 50 euro all'anno, mentre solo il 10 per cento della popolazione spende più di 200 euro e solo il 3 per cento oltre 500 euro;

cinema, teatri, concerti, mostre, musei sono frequentati abitualmente solo da una minoranza della popolazione;

gli italiani si dichiarano disposti ad investire di più in cultura in cambio di uno sconto sui biglietti di ingresso, il 43 per cento si aspetta almeno un ingresso gratuito una volta al mese, mentre il 28 per cento vorrebbe abbinare al biglietto per un museo o una mostra anche uno sconto sul prezzo di treni e aerei; occorrono interventi efficaci in grado di favorire la crescita del comparto, specie dopo lo *tsunami* che ha travolto i consumi culturali del 2020 a causa del Coronavirus, attraverso misure in grado di ridurre i costi per l'acquisto di libri, per l'accesso a musei, teatri, cinema e concerti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, almeno nel triennio in corso, di prevedere interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che dispongano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente.

G1.183

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

l'Italia con il suo patrimonio storico-artistico è, secondo la Convenzione UNESCO, la nazione che ha sul suo territorio, insieme con la Cina, il maggior numero di beni culturali inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di un Piano strategico nazionale di valorizzazione del patrimonio UNESCO italiano con un nuovo modello di *governance* e di sviluppo ecosostenibile, tale da coinvolgere industrie culturali e

turistiche quali attori partecipi per la ripresa economica, avvalendosi di tutti gli strumenti e i supporti possibili.

G1.184

AUGUSSORI, NISINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2054, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premessso che:

l'articolo 1, comma 481, del disegno di legge in esame prevede che le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applichino nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

ciò significa che, per nei mesi di gennaio e febbraio 2021, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, sia equiparato al ricovero ospedaliero;

la tutela prevista ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, originariamente efficace sino al 30 aprile 2020, è stata più volte estesa dal punto di vista temporale, da ultimo sino al 15 ottobre 2020;

l'articolo 1, comma 481, del disegno di legge, pur avendo esteso la tutela per i primi due mesi del 2021, non prevede alcunché per il periodo antecedente, decorrente dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

tale lacuna andrebbe evidentemente colmata in quanto, nel periodo in questione, coincidente con la seconda ondata della pandemia, i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sono rimasti completamente privi di tutele e, conseguentemente, si sono visti costretti a utilizzare giorni di malattia e/o ferie, quando disponibili, per tutelare il loro stato di salute;

i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, anche quelli intercorsi nel predetto periodo, andrebbero dunque sanati e qualificati *ex post* per quello che sono effettivamente: non giorni di malattia e tantomeno giorni di ferie, bensì assenze obbligate, giustificate dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19;

peraltro, gli stessi lavoratori fragili attendono ancora oggi un chiarimento normativo sulla effettiva non computabilità dei periodi di assenza dal servizio nel c.d. periodo di comperto;

tale chiarimento appare indispensabile per porre fine alla situazione di grave confusione venutasi a creare sul punto ed evitare che i lavoratori medesimi siano costretti a scegliere tra il diritto alla salute e quello alla conservazione del posto di lavoro;

impegna il Governo:

a tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili, riconoscendo loro la possibilità di beneficiare retroattivamente delle tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per i periodi assenza dal servizio antecedenti al 1° gennaio 2021, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19;

a chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporta.

G1.185

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di *test* genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di:

promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei *test* genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.

G1.186

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'*ictus* cerebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un *ictus* ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un *ictus* cerebrale;

considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale

screening periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,

impegna il Governo a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'*ictus* cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'*ictus* cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

G1.187

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

G1.188

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;

più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;

i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;

in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti

nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

1) inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

2) monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

3) adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

4) nel rispetto dei vincoli di bilancio, sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;

5) sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.

G1.189

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

1) riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

2) inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.

G1.190

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;

in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, l'European head and neck society (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata "Make Sense Campaign";

tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;

l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;

si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;

le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,

impegna il Governo:

1) nel rispetto dei profili di competenza, a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati, e, laddove non presenti, attivati, centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;

2) a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di screening previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;

3) nel rispetto dei profili di competenza, a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;

4) a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;

5) a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli standard di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.

G1.191

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che

in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10% dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30% delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;

gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli screening sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più con il tumore, ma di tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;

il numero delle breast unit, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee;

inoltre, al termine delle cure oncologiche, le donne operate al seno, considerate guarite dal punto di vista medico e chirurgico, si ritrovano a dover affrontare da sole le conseguenze fisiche e psicologiche delle mutilazioni e delle cure subite;

in questa fase delicata è forte la necessità di ricevere cure riabilitative specifiche e supporto psicologico e invece, gran parte delle strutture sanitarie, che garantiscono interventi e cure anche d'eccellenza, generalmente

non offrono servizi rivolti alle donne per ristabilire l'equilibrio psico-fisico e la qualità di vita, che la malattia e le terapie hanno fortemente condizionato,

impegna il Governo,

ad attivare le breast unit che dovrebbero avere il valore di un riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;

a porre in essere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di screening;

a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce;

a garantire un sostegno psicologico alle donne colpite da tumore al seno valorizzando l'attività delle associazioni di pazienti nella loro attività istituzionale;

a istituire una Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno.

G1.192

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

la tutela della salute della donna e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento importante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeneo a screening e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità;

strumenti come gli screening prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;

in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocente-

si) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;

ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamento dal punto di vista dei requisiti di qualità, di performance e di numero di anomalie ricercate,

si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili tra i 350 e i 900 euro;

la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di screening prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna;

in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla conclusione che "Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo screening delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indispensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di screening in un numero limitato di strutture, con un'utenza sovregionale. In questo modo sarebbe possibile contenere i costi dell'analisi che diventerebbero competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi prenatale invasiva";

il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la parte di analisi dei costi ha affermato: "una volta completata tale fase, l'analisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari. La sua precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non comportano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi invasiva classica",

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;

predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli standard qualitativi per l'utilizzo dei NIPT;

adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per programmare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, così come dallo studio del CSS.

G1.193

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

il tumore al seno rappresenta circa un terzo dei tumori femminili;

il miglioramento delle prospettive di vita per diverse tipologie di tumore, è anche conseguente alle novità in termini di tecnologie diagnostiche, e alle campagne di prevenzione messe in atto dal servizio sanitario nazionale;

l'utilizzo delle apparecchiature più vecchie, oltre a comportare un'indebita esposizione di radiazioni ionizzanti, rischia di aumentare notevolmente, per la ridotta capacità diagnostica, il numero di false negatività e quindi di ritardare il momento diagnostico;

secondo i dati del Ministero della Salute al 3 ottobre 2019 risultano registrati complessivamente 1.687 mammografi nelle strutture pubbliche e private con la seguente distribuzione in termini di età:

minori di 5 anni -> 36,8 per cento;

tra 5 e 10 anni -> 31,3 per cento;

oltre 10 anni -> 31,9 per cento;

si rileva pertanto che verosimilmente il fabbisogno di mammografi per la sostituzione di quelli aventi più di 10 anni potrebbe risultare pari a 538,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, a:

destinare risorse finanziarie specifiche per l'acquisto di nuovi strumenti diagnostici utili alla diagnosi di tumore alla mammella.

G1.194

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

la depressione maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione italiana e in continua crescita, risultando tra una delle principali cause di invalidità temporanea e permanente in tutte le popolazioni mondiali. La depressione secondo l'O.M.S. è classificata oggi come la prima causa di disabilità: in Europa si stima che più di 35 milioni di cittadini in tutte le fasce di età vivano con questa problematica di salute mentale, in Italia questa patologia ha una prevalenza di circa il 5,5% della popolazione ovvero circa 3,5 milioni di pazienti, cifra destinata ad aumentare;

le donne sono particolarmente esposte alla depressione direttamente e come caregiver. Il rapporto donna-uomo è pari a 2:1;

l'impatto sulla qualità di vita è drammatico per il paziente, ma anche per la famiglia poiché corrode il funzionamento individuale e sociale della persona;

la depressione ha un impatto socioeconomico pesantissimo: l'assenza dal lavoro e la scarsa produttività sono correlate alla gravità della malattia e i costi diretti (per farmaci, interventi psico terapeutici, visite specialistiche, ecc.) incidono in minima parte;

sulla depressione, così come sulla malattia mentale in generale, grava ancora oggi una pesantissima stigmatizzazione fondata su stereotipi e luoghi comuni,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di:

potenziare la ricerca al fine di individuare le cure o le combinazioni di trattamento più efficaci e innovative;

attivare campagne di prevenzione e screening di comprovata validità scientifica che riducano i tempi di attesa per arrivare alla diagnosi di depressione;

potenziare la rete dei servizi sanitari dedicati alla salute mentale, territoriali e della medicina generale e specialistica;

promuovere le azioni necessarie per attivare un Piano nazionale di lotta alla depressione che evidenzi i bisogni e gli strumenti con il coinvolgimento tutti gli interlocutori: specialisti, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, e anche insegnanti e famiglie nonché' associazioni di pazienti.

G1.195

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

il provvedimento in esame contiene, alla Sezione I, Parte I, Titolo VII, misure finalizzate alla tutela della salute ed al potenziamento dell'attività di prevenzione ed assistenza sociosanitaria;

in Italia, solo il quindici per cento degli uomini e il diciannove per cento delle donne sopravvive a cinque anni dalla diagnosi di cancro al polmone;

in quasi metà dei casi il tumore è scoperto solamente quando si è già diffuso oltre i polmoni e la prognosi è dunque aggravata;

i risultati di tre studi randomizzati condotti negli USA, in Europa e in Italia (NLST, NELSON, MILD), hanno dimostrato che lo screening con TC del torace a basso dosaggio di radiazioni (LDCT, low dose computed tomography) può garantire

una riduzione della mortalità per cancro al polmone compresa tra il venti e il trentanove per cento;

un programma di prevenzione secondaria tramite screening, ai fini della diagnosi precoce, aumenterebbe la quota di pazienti trattabili con farmaci innovativi e sottoponibili a resezione chirurgica per neoplasia in stadio iniziale, rispetto a quella attesa in una popolazione con le stesse caratteristiche di rischio ma non sottoposta a screening;

secondo le stime, a partire dai criteri individuati dalle linee guida internazionali, la popolazione candidabile a screening polmonare con LDCT in Italia è compresa tra 600.000 e 800.000 persone;

i programmi attivi in questo momento coprono solamente una minima parte della popolazione candidabile;

sarebbe possibile ottenere una significativa riduzione della mortalità per cancro al polmone, oltre che un importante miglioramento della qualità di vita dei pazienti, implementando sul territorio nazionale un programma di screening polmonare con LDCT attraverso una rete di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare,

impegna il Governo

a potenziare le attività di contrasto alla mortalità per cancro al polmone attraverso un programma di screening polmonare nazionale su larga scala, avvalendosi di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare distribuiti su tutto il territorio nazionale, da individuare nell'ambito di una Rete Italiana Screening Polmonare.

G1.196

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è un ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle

politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione;

essa, ai sensi del suo nuovo statuto, approvato il 18 maggio 2018, si configura come organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale e rappresenta uno strumento di raccordo tra il livello centrale, regionale e aziendale, garantendo supporto tecnico-operativo in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile;

il ruolo di Agenas è fondamentale per rendere il sistema sanitario sostenibile e capace di gestire situazioni di elevata complessità clinica e organizzativa, assicurando il rispetto degli standard di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati dalle strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale. Funzione resa ulteriormente indispensabile dall'emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19, come d'altronde ben rilevato dal D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 (articolo 42), che, disponendo il commissariamento dell'Ente, ha insistito sulle necessarie «attività di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale»;

è noto che più di un terzo del personale AGENAS è da anni - in media 10 - precario. Si è trattato, per la maggior parte, di contratti di collaborazione e libero-professionali, soltanto nell'ultimo anno e previo superamento di una prova a evidenza pubblica (bandita nel novembre 2019), di contratti a tempo determinato. In merito, occorre aggiungere che, nonostante il rapporto di lavoro formalmente autonomo, le lavoratrici e i lavoratori in questione hanno tuttavia sopperito, seppur in condizioni di massima precarietà, e sempre garantendo dedizione e professionalità nella prestazione, a un fabbisogno organico di natura strutturale e non di certo congiunturale;

buona parte dei predetti lavoratori, tra l'altro, sono stati esclusi dall'ampiamiento dell'organico stabile disposto da apposito bando del novembre 2018, che non prevedeva l'ingresso del personale con profilo sanitario, né tanto meno di personale non laureato;

il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 stabiliva che l'Agenas poteva ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile. Questo ha permesso a circa 65 lavoratori, di cui la maggior parte storicamente lavoratori con contratto co.co.co. di avere un contratto a tempo determinato;

dopo una breve proroga di due mesi stabilita dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto n. 150 del 2020 e mentre l'Ente ha avviato nuove procedure di assunzione di personale precario, con contratti sia a tempo determinato che di collaborazione, i contratti dei circa 70 precari "storici" scadranno il prossimo 31 dicembre, nonostante le promesse di stabilizzazione;

la speranza era stata riposta in un emendamento alla Legge di Bilancio (n. 159.37) che avrebbe autorizzato l'Agenas a stabilizzare i lavoratori con la stessa ratio per cui nel Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito

poi nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, si è autorizzato il Ministero della Difesa a stabilizzare 145 unità di personale, ma l'emendamento è stato respinto;

la pandemia ha mostrato l'urgenza non rinviabile di potenziare la Sanità pubblica, in particolare quella territoriale e di prossimità. Sarebbe paradossale e inaccettabile, a parere dell'interrogante, viste anche le risorse europee in arrivo, se proprio il personale che da anni garantisce il supporto tecnico-operativo al Ministero della Salute nel raccordo con le regioni, perdesse il proprio lavoro,

impegna il Governo, nel rispetto delle competenze del MEF e del Dipartimento della funzione pubblica,

a valutare l'opportunità di assumere provvedimenti tempestivi al fine di stabilizzare definitivamente i settanta lavoratori precari dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, i cui contratti scadranno il prossimo 31 dicembre.

G1.197

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

il disegno di legge di bilancio in esame, introduce disposizioni per l'adozione di un piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

il piano strategico nazionale dei vaccini, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, sarà adottato dal Ministro della salute con proprio decreto avente natura non regolamentare;

il suddetto Piano vaccinazione elaborato dal Governo, già all'esame nei giorni scorsi della Conferenza Stato regioni, ha individuato, tra le altre cose, le priorità nella somministrazione delle prime dosi di vaccino;

al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state infatti identificate le tre categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali; gli operatori sanitari e sociosanitari, sia pubblici che privati accreditati; i residenti e personale dei presidi residenziali per anziani;

le persone di età avanzata, dove sono maggiori i fattori di rischio clinici, visto che la prevalenza di comorbidità aumenta con l'età;

con l'aumento delle dosi di vaccino si provvederà quindi a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di cittadini;

quello che emerge dal Piano vaccinazioni anti-COVID, relativamente alle priorità di somministrazione delle prime dosi di vaccino, è l'esclusione tra la categoria degli operatori sanitari, dei tantissimi medici libero professionisti che rischia così di restare esposta al contagio e di diventare involontario veicolo di possibile trasmissione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

prevedere che tra gli operatori sanitari, già individuati come categoria da vaccinare in via prioritaria, siano inclusi anche i medici libero professionisti e i medici pensionati.

G1.198

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

è improcrastinabile alleggerire il pesante carico fiscale che grava sulla salute e sul benessere delle popolazioni animali del nostro Paese alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica nazionale, delle strategie della Commissione europea e delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE);

nonostante il loro carattere di essenzialità, le prestazioni veterinarie e la cessione dei prodotti alimentari per animali da compagnia continuano ad essere collocati nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso e/o non essenziali;

l'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta il principale ostacolo economico-fiscale e il più rilevante dissuasore sociale al conseguimento dei nuovi obiettivi strategici - nazionali, europei e globali - per la sanità animale e la sanità pubblica; nel nostro Paese la persistente disomogeneità di trattamento impositivo rende inefficaci le sinergie del comparto per conseguire obiettivi quali il controllo delle malattie animali trasmissibili all'uomo, la lotta all'antibiotico-resistenza, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi per animali, i benefici socio-sanitari del possesso di un animale da compagnia, il contrasto al randagismo e all'abbandono e i conseguenti risparmi di spesa pubblica, il possesso e la detenzione responsabile degli animali anche a tutela dell'incolumità pubblica, l'approccio one health e integrato Salute-Agricoltura-Ambiente;

l'impoverimento economico determinato dall'emergenza COVID-19 renderà ancora più gravoso sopportare il peso fiscale da parte dei con-

tribuenti privati, con il rischio di deprimere la domanda di salute e di benessere animale. In Italia, ci sono 60 milioni di animali da compagnia: su base ISTAT, il rapporto tra gli animali da compagnia e la popolazione italiana è di 1 a 1. Un cittadino per ogni animale da compagnia; 1,5 famiglie italiane su 3;

il settore della salute e del benessere animale è considerato funzionale ad assicurare la continuità della filiera, servizi di pubblica utilità ed essenziali. Per questa ragione, le attività di questo settore non sono state sospese durante il lockdown,

impegna il Governo

ad allineare le aliquote IVA applicate al settore della salute e del benessere animale, attraverso la collocazione delle prestazioni veterinarie e della cessione degli alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto nello scaglione d'imposta agevolata al 10 per cento.

G1.199

RIZZOTTI, BINETTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono divenuti nel corso degli ultimi decenni tra i più comuni problemi di salute soprattutto nei giovani e negli adolescenti. Si tratta di disturbi che colpiscono la popolazione alle età più disparate, dall'infanzia all'età adulta, con un picco di esordio in età adolescenziale e può colpire la popolazione femminile così come quella maschile;

secondo l'ultimo rapporto Eurispes in Italia, oltre due milioni di ragazzi tra i 12 e i 25 anni soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare e secondo i dati della Società Italiana dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), ogni anno ci sono 8.500 nuovi casi di persone tra uomini e donne colpite da questi disturbi. Questi dati allarmanti hanno diretto la ricerca e gli interventi a studiare metodi di intervento sempre più adeguati e rispondenti alle richieste;

il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti restrizioni imposte dal governo hanno avuto degli effetti importanti sulla salute mentale, così come ci riporta Brooks &co nella ricerca sull'impatto psicologico della quarantena, e i Disturbi del Comportamento Alimentare rientrano tra i fattori di rischio, in quanto, le persone con questi disturbi sono state costrette alla sospensione dei trattamenti psicologici e comportamentali;

il fattore dell'isolamento sociale, che è una delle prime manifestazioni di questa tipologia di pazienti, nel periodo di quarantena ha inciso dunque negativamente su chi soffre di questi disturbi, prospettando un ritiro dai trattamenti anche successivo alla pandemia;

al fine di gestire e prevenire quadri clinici disastrosi, per tutta la popolazione italiana sono stati istituiti numeri di emergenza ai quali riferirsi in caso di crisi, piuttosto che diverse associazioni del privato sociale, associazioni di professionisti e piccole realtà locali hanno messo a disposizione forze di volontari e specialistiche per la gestione del territorio. Questi pazienti rientrano tra coloro i quali subiscono maggiori rischi a causa della difficoltà a chiedere aiuto, a riconoscere i segnali prodromici rispetto ai comportamenti di buona prassi;

i LEA, i livelli essenziali di assistenza, sonoprestazioni e servizi che il nostro SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente, o dietro pagamento di un ticket. Nell'ultimo aggiornamento vi è un paragrafo dedicato all'assistenza specifica a particolari categorie, ma i DCA non ci sono, sempre inglobati all'interno della Salute Mentale;

il sito del Ministero della Salute ha recentemente pubblicato il rapporto SISM 2018, sui numeri dati, rispetto alle persone con diagnosi psichiatriche e sui giorni di residenza nelle strutture dedicate e leggendo il rapporto si denota la completa assenza di persone affette da DCA. Nell'attività dei servizi psichiatrici infatti viene segnalata la durata di giornate medie presso strutture residenziali per paziente, pari a 936,5 giorni, mentre la realtà delle persone affette da DCA che ha la "fortuna" di accedere alle cure, nelle poche strutture residenziali dedicate, oltre alle interminabili liste d'attesa, la durata media del ricovero non supera i 90 giorni. Infine, per quello che riguarda gli accessi psichiatrici in Pronto Soccorso, il rapporto indica che oltre il 74% degli accessi viene poi curato a casa, mentre per i DCA il Ministero della Salute stesso ha emanato delle mere raccomandazioni a tutti i Pronto Soccorso denominandolo "Codice Lilla" o "percorso lilla" fatto solo di condizionali ma che dovrebbe implicare, oltre al riconoscimento, la presa in carico con percorsi di cura dedicati;

è evidente il paradosso per cui una patologia con numeri enormi, in costante crescita sia in malati che in mortalità, con una grave carenza/assenza di percorsi di cura dedicati, non venga considerata non solo come emergenza socio-sanitaria tanto da esserescorporata dalla macro-area della Salute Mentale, ma nemmeno evidenziata nei suoi rapporti annuali ufficiali e pubblici;

viene dunque da ipotizzare che ancora per i Livelli essenziali di assistenza venga adottato lo stesso criterio d'invisibilità, che non è solo credibile, ma tristemente reale e che si riscontra purtroppo, ogni qualvolta non viene data risposta alle richieste di cura,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

inserire i Disturbi Alimentari del Comportamento all'interno dei Livelli essenziali di assistenza come una patologia indipendente, atteso che i

numeri crescenti di casi ogni anno in Italia, supera molte altre patologie presenti e indipendenti.

G1.200

RIZZOTTI

La 12ma Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

il provvedimento A.S. 2054 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, già approvato dalla Camera dei deputati, all'articolo 1 comma 330 al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e garantire la diagnosi precoce e presa in carico tempestiva delle persone affette con Alzheimer, ha istituito un fondo per l'Alzheimer e le demenze;

la malattia di Alzheimer (AD) è considerata una "priorità mondiale di salute pubblica", e già l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con il Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia 2017-2025 ha sollecitato gli Stati membri a sviluppare piani di risposta multi-settoriali per migliorare la qualità di vita delle persone colpite da demenza e le loro famiglie;

i soggetti in Italia colpiti da demenza sono circa un milione, secondo i dati dell'Osservatorio Demenze, di cui circa 600.000 con malattia da Alzheimer, e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari;

l'AD non solo impatta negativamente la salute del paziente colpito dalla malattia, ma riversa i suoi effetti negativi sulle persone impegnate nella gestione del paziente, ovvero i caregiver che come anticipato nella maggior parte dei casi sono i parenti del malato. Secondo la ricerca Censis-AIMA del 2016, i caregiver assistono il malato in media per circa 4 ore al giorno e, pur essendo questi in età lavorativa, in media il 40% non lavora generando così a cascata effetti negativi sia per il Sistema sanitario nazionale (SSN) che per l'intera economia nazionale;

il Piano nazionale demenze (PND) approvato nel 2014 dalla Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e le province autonome ha fornito indicazioni strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, tuttavia è risultato poco finanziato e per questo di difficile attuazione;

le risorse fin qui stanziata dalla Legge di Bilancio 2021 per finanziare le linee di azione in applicazione del PND rappresentano un'importante

inversione di tendenza rispetto al passato. Occorre tuttavia sin d'ora aprire un confronto con le istituzioni e gli attori coinvolti, affinché le risorse stanziare corrispondano al fabbisogno riscontrato per la concreta implementazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, del disegno di legge in esame, a beneficio dei pazienti di oggi e di quelli di domani, contemplando altresì la possibilità di un ulteriore incremento del finanziamento nel corso dell'anno 2021.

i progressi tecnico-scientifici consentono oggi l'individuazione e, se diagnosticata in tempo, una modifica sostanziale del decorso della malattia di Alzheimer. Per tale ragione importanza centrale riveste il potenziamento delle infrastrutture sanitarie dal punto di vista diagnostico, strumentale e delle relative capacità di individuare precocemente il paziente affetto da tale patologia;

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva e l'efficace attuazione del Piano nazionale demenze, anche incrementando le risorse già stanziare per l'istituzione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze nella Legge di Bilancio 2021;

ad attuare quanto previsto dall'articolo 1 comma 332 della Legge di Bilancio 2021, stabilendo criteri e modalità chiare di ripartizione delle risorse del Fondo per l'Alzheimer per ciascuna Regione, anche coinvolgendo le Società scientifiche le Associazioni di pazienti di riferimento;

a garantire, nel rispetto dei vincoli di bilancio, il finanziamento per il SSN vincolato all'acquisto e ammodernamento di apparecchiature sanitarie, volte al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer.

G1.201

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ha previsto al comma 63, dell'art. 1, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane per gli anni 2020-2034;

il comma 810, dell'articolo 1 della norma in esame, amplia il provvedimento del citato comma 63 anche alle nuove costruzioni e al cablaggio interno, senza estendere il provvedimento ai Comuni, i quali necessitano parimenti di finanziamenti per le medesime opere pubbliche anche al fine di incrementare la sicurezza degli alunni e la tutela ambientale,

impegna il Governo:

ad estendere, con le medesime finalità, le misure per gli interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole anche ai Comuni.

G1.202

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premesso che:

il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" dispone al comma 16, secondo periodo, dell'articolo 48, l'esenzione dal pagamento IMU per gli immobili inagibili fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;

la norma oggetto di esame, all'articolo 1, comma 1118, estende la proroga dell'esenzione dell'IMU per i suddetti immobili comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

non può essere garantito che entro suddetta data potrà essere assicurata l'effettiva ricostruzione degli immobili nonchè la loro abitabilità e quindi la loro fruibilità;

impegna il Governo a:

a prevedere l'estensione dell'esenzione IMU per gli immobili inagibili fino alla loro effettiva ricostruzione e abitabilità, senza individuare scadenze sulle quali continuano a risultare necessari interventi normativi di proroga delle stesse.

G1.203

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premesso che:

la norma in esame prevede all'articolo 1, comma 745, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di un Comitato per la finanza ecosostenibile, al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale;

suddetto Comitato è composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze; le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

questo Governo ha fatto uno smisurato e ingiustificato ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, esautorando in tal modo il Parlamento nell'adozione di determinati provvedimenti e delle relative misure, e in totale assenza del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le materie trattate.

impegna il Governo,

affinché il Comitato per la finanza sostenibile sia disciplinato con un decreto ministeriale, sia esso ministero dell'ambiente o ministero per lo sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

G1.204

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,
in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd *superbonus*) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

il comma 66 della legge in esame introduce la proroga dell'applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), di fatto non sufficiente e utile per gli investimenti, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023);

la norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni; tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

in sede di esame del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia è stato evidenziato, come di fatto si è verificato, che gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. *Superbonus* sono sottoposti a un iter complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta e che il termine di 18 mesi per la realizzazione dei lavori introdotta dalla norma risulta troppo ridotto perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

considerato che:

la necessità, ai fini delle certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, anche in considerazione della fase "*post covid*", posto che la misura dell'*ecobonus* e *sisma bonus* negli anni ha determinato effetti positivi per il risparmio energetico, l'ambiente, la salute, l'economia e l'occupazione (le detrazioni rappresentano un reale volano per la crescita del paese e l'uscita dalla crisi che ha colpito in particolare il settore dell'edilizia negli

ultimi anni) risulta necessario promuovere la stabilizzazione della misura o in subordine l'estensione della stessa fino al 31 dicembre 2023 (comma 1 "la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo");

posto che:

l'estensione della misura concernente la detrazione fiscale c.d. "Superbonus" fino al 31 dicembre 2023 rappresenta una proposta di buon senso sia in termini di certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, sia in considerazione della fase "*post covid*", che si auspica sia di rinascita per il tessuto economico del nostro Paese;

impegna il Governo:

a prolungare la misura fino al 31 dicembre 2023 per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismicodisciplinati dall'art. 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.

G1.205

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

l'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, reca semplificazioni ed altre misure in materia edilizia e, nello specifico, il comma 3, riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese ogni opera relativa a diverse tipologie di interventi, quali le opere connesse agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'art. 119

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77;

considerato che:

il teleriscaldamento efficiente rappresenta una misura fondamentale per promuovere il recupero di calore di scarto disponibile sul territorio italiano e le fonti rinnovabili, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare;

secondo il dettato del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il teleriscaldamento efficiente deve essere sostenuto in quanto strumento idoneo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;

questi benefici si esplicano maggiormente nei centri urbani, soprattutto se densamente urbanizzati, dove si genera la maggior parte della domanda di energia per riscaldamento e climatizzazione;

il richiamato articolo 119 ai commi 1, lettere b) e c) limita l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

tale previsione appare fortemente limitativa dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali che potrebbero derivare dall'utilizzo del teleriscaldamento efficiente nei centri urbani, dove tale tecnologia andrebbe in via prioritaria sostenuta generando peraltro evidenti e significative ricadute positive anche per l'indotto;

posto che:

risulta prioritario consentire al nostro Paese di ridurre le emissioni e gli inquinanti locali quali le polveri sottili, soprattutto nei grandi centri urbani - che generano complessivamente oltre l'80% della domanda di energia per il riscaldamento - grazie ai benefici, riconosciuti dalla Commissione europea in ultimo nella recentissima Sistem Integration Strategy e nell'emananda Renovation Wave, derivanti dal teleriscaldamento efficiente che deve essere sostenuto - secondo il dettato del D. Lgs. 102/14 sull'efficienza energetica - poiché garantisce ai clienti finali i vantaggi della sicurezza e della semplificazione gestionale, data l'assenza di impianti di combustione domestici nonché la mancanza di adempimenti in materia di verifiche e controlli periodici;

l'attuale limitazione del «Superbonus» ai soli Comuni montani sta determinando un ostacolo alle attività di contrattualizzazione dei clienti finali messe in atto dagli operatori del settore, attività che si svolgono prevalentemente nel periodo estivo e già fortemente colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza da Covid-19;

si rileva, infine, che l'ODG in esame consente di recepire *in toto* l'impegno assunto in data 8 luglio 2020 dal Governo in Aula della Camera con l'accoglimento dell'Ordine del Giorno 9/02500-AR/367, nonché l'osservazione c) del parere approvato in data 14 luglio 2020 dalla 13^a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato sul DDL n. 1874.

impegna il Governo:

a prevedere che, ai fini dell'accesso al meccanismo del cd. «Superbonus», l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non sia limitato esclusivamente ai comuni montani e si applichi, senza restrizioni ulteriori, su tutto il territorio nazionale.

G1.206

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd *superbonus*) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'art. 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19" convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 non sono state accolte le proposte emendative mirate e concrete a sostegno del settore turistico ricettivo;

tale settore, difatti, è il ramo dell'economia che per primo e più pesantemente ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;

nel corso di questi mesi si è registrata un calo fortissimo della domanda che ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;

un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protragano anche dopo la conclusione della fase di emergenza. sanitaria: la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e" più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;

il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, hanno determinato una riduzione dei consumi turistici; la chiusura delle strutture in molti casi ha determinato il deterioramento di parte degli immobili.

i dati comunicati recentemente da Federalberghi fotografano una realtà a dir poco drammatica: rispetto ad un anno fa le presenze in Italia sono calate quasi dell'81%, contrazione pesantissima che ha vanificato oltre 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei;

gli interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il Superbonus consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione;

considerato che:

l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione della misura, non trova fondamento in un'ottica di rilancio del comparto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamento energetico,

impegna il Governo:

a includete gli alberghi tra i beneficiari del cd. «Superbonus».

G1.207

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'art. 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19" convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 non sono state accolte le proposte emendative mirate e concrete a sostegno delle scuole paritarie;

tra le misure fiscali dell'articolo 119 - del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77 «Eco-bonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici» il comma 9 circoscrive l'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 119;

considerato che:

le scuole paritarie non statali sono state pesantemente impattate dalla crisi del Covid-19 e rischiano di subire ulteriori danni per l'impossibilità di far fronte ad interventi di riqualificazione energetica e antisismica al venire meno delle entrate della loro attività.

impegna il Governo:

a prevedere che i benefici del superbonus si possano estendere anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica, definendo un congruo tetto di spese complessive per il calcolo della detrazione spettante.

G1.208

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

in fase di conversione del decreto Rilancio - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19" - convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 sono state escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di lusso), A8 (ville) e A9 (castelli) anche se di fatto in numerosi

condomini è stato appurato che risultano essere accatastati appartamenti nella categoria A1 e che non potranno, quindi, allo stato attuale, beneficiare della misura creando altresì limitazioni e impedimenti ad interventi di complessiva riqualificazione degli stessi condomini;

impegna il Governo

a estendere il "superbonus" alle categorie catastali A1 ricomprese in un condominio.

G1.209

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

Il comma 67 prevede che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34) si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l'art 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ha considerato l'opzione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni precedenti al 2020;

rilevato che:

la disposizione, anche al fine di supportare la ripresa dell'economia a seguito della crisi collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di non discriminare i soggetti che hanno sostenuto, in anni precedenti al 2020, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'art. 121 del Dl "Rilancio", estende anche a favore di questi ultimi la possibilità di optare per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alle rate di detrazione residue ad essi spettanti;

impegna il Governo:

a disporre misure volte a consentire l'esercizio del diritto di opzione per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alle rate di detrazione residue ad essi spettanti.

G1.210

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

il comma 652 del provvedimento in esame concede anche per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co₂, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. L'importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Si conferma la possibilità di acquisto in locazione finanziaria e il limite di prezzo (comma 653) del veicolo di 50.000 euro. Tale contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 (comma 656);

il parco auto italiano risulta tra i più vetusti e ciò anche in considerazione delle risorse economiche disponibili per il consumatore finale che non consentono di procedere all'acquisto di un autoveicolo nuovo (seppur oggetto di incentivi), anche in relazione all'ulteriore contenimento delle risorse disponibili per le famiglie (specie di quelle appartenenti alle fasce sociali più deboli) dovuto all'emergenza sanitaria in atto, di fatto aumentando *i vantaggi sociali della misura*; oltre a promuovere una cultura automobilistica favorevole all'uso di carburanti alternativi - garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini (e tra questi di quelli della fascia sociale con meno disponibilità economica anche in relazione all'impatto derivante dall'attuale crisi sanitaria e, quindi, non in grado di far fronte all'acquisto seppur incentivato di un'autovettura) in quanto consente loro, con una spesa contenuta, di contribuire al miglioramento delle performance ambientali del parco auto e di continuare ad usare il loro veicolo con l'alimentazione a gas, anche in relazione alla progressiva introduzione di divieti di circolazione già vigenti e futuri sempre più stringenti per i veicoli alimentati con carburanti tradizionali;

i vantaggi ambientali della trasformazione in veicoli a gas sono innumerevoli: dal punto di vista ambientale si ottengono considerevoli riduzioni in termini di emissioni di inquinanti atmosferici, con conseguente ritorno sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini, e di gas climalteranti. L'impatto ambientale della misura è quantificabile, infatti, in una riduzione di circa 7,6 tonnellate di NO_x e di circa 90.000 tonnellate di CO₂ nel periodo considerato

nell'intervento normativo proposto; ovviamente l'effetto ambientale positivo rimarrà consolidato anche negli anni successivi allo specifico intervento con una riduzione media annua pari ad oltre 30.000 tonn. di CO₂ e di oltre 2,5 tonn. di NO_x;

da un punto di vista industriale, la misura tende a promuovere l'utilizzo ed una maggiore diffusione di tecnologie ad appannaggio di un settore nazionale, quello della produzione di componentistica per gli impianti a gas, che rappresenta un'eccellenza nazionale a livello mondiale. A tale comparto, si aggiunge poi tutto il settore delle Imprese impegnate nella filiera di approvvigionamento e di distribuzione del gas, così come quello delle imprese artigiane (officine di trasformazione) che procedono alla installazione sugli autoveicoli dei kit di alimentazione a gas. Si tratta, peraltro, di comparti che sono fortemente colpiti dall'attuale fase di emergenza sanitaria e dalle restrizioni connesse alle mobilità delle persone con effettivi negativi ancora oggi non ammortizzati e persistenti;

considerato che:

le precedenti iniziative di incentivazione delle trasformazioni a GPL e metano dei veicoli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico hanno portato a risultati di assoluto rilievo nel settore industriale ed economico italiano, con immediati benefici anche per la riduzione delle emissioni di CO₂ e degli altri inquinanti;

effettuando un'analisi sullo storico delle conversioni a gas si evince che la misura proposta garantirebbe la conversione di circa 495.000 veicoli, circa 430.000 in più rispetto a quelli che si avrebbero da uno scenario tendenziale;

il totale delle nuove conversioni a gas che si avrebbero con l'introduzione della misura incentivante consentirebbe un gettito d'IVA pari ad oltre € 134 milioni, oltre € 116 milioni in più rispetto a quelli che si avrebbero da uno scenario tendenziale in mancanza di incentivi; a questa somma va aggiunto il maggiore gettito di imposte relative ai collaudi dei veicoli (in termini di imposte di bollo e diritti da riconoscere alla motorizzazione), pari ad oltre € 20 milioni (circa € 18 milioni in più rispetto allo scenario tendenziale), al netto delle maggiori entrate nel bilancio statale derivanti dalle imposte dirette pagate dalle imprese di produzione ed installazione dei kit di trasformazione. Il costo della misura, stimato in circa € 300 milioni, verrà in misura maggiore compensato dagli ulteriori gettiti derivanti dall'aumento delle conversioni e da quello proprio dello scenario tendenziale, configurandosi in circa € 145 milioni di oneri netti per lo Stato.

impegna il Governo:

al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n° 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a

metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe "Euro 4" o "Euro 5", è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.

G1.211

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

il provvedimento in esame promuove, tra l'altro, una serie misure volte a incentivare gli investimenti e il rilancio di numerosi settori, sia privati che pubblici, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto;

la mancata attuazione della riforma del servizio di distribuzione del gas naturale, prevista dal D.Lgs 164/2000 e resa operativa con il DM 226/2011, rende necessaria una revisione delle norme vigenti per rivitalizzare le gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di ambito territoriale minimo;

considerato che:

il rilancio di un settore strategico per il nostro Paese ha un duplice obiettivo: da un lato dettare disposizioni per la adeguata valorizzazione delle reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e delle società patrimoniali delle reti, in modo da consentire la loro cessione al momento della gara con evidenti vantaggi economici per gli stessi enti, e dall'altro di ottenere il rilancio degli investimenti nel settore, con incentivi specifici, privilegiando la digitalizzazione del settore, investimenti ad alto contenuto tecnologico; l'ammodernamento (anche ai fini della sicurezza) di quegli impianti vecchi e/o obsoleti, con la possibilità di prevedere una integrazione delle reti con l'offerta di nuovi servizi agli utenti;

impegna il Governo

a valorizzare adeguatamente le reti di proprietà degli enti locali rilanciando gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale nonché a disporre la revisione delle norme vigenti per rivitalizzare le gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di ambito territoriale minimo.

G1.212

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

le commissioni Bilancio e Finanze del Senato, riunite per l'esame degli emendamenti ai quattro decreti Ristori, hanno approvato la proposta che istituisce un fondo presso il MEF, con una dotazione iniziale di 180 milioni, per ridurre nel 2021 gli oneri delle bollette elettriche per le attività economiche già beneficiarie di ristori e connesse in bassa tensione;

lo sconto in bolletta per le imprese in difficoltà a causa dell'emergenza Covid costituisce un atto di senso civico ancorché istituzionale;

considerato che:

il calo o persino la sospensione delle attività di numerose imprese che si ritrovano a pagare, ancorché a consumi elettrici ridotti, gli ingenti costi fissi in bolletta identificati con le voci 'trasporto e gestione del contatore' e 'oneri generali di sistema';

l'ARERA con proprio provvedimento è chiamata a rideterminare le tariffe scontate e il periodo di applicazione della misura;

lo stato di crisi per numerose imprese, purtroppo, permane rendendo difficile per il futuro sopportare ulteriori costi oltre alle numerose perdite economiche già acclamate;

impegna il Governo

a integrare il Fondo - con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 - istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con altre risorse in uno o più dei prossimi provvedimenti utili.

G1.213

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

il provvedimento in esame promuove, tra l'altro, una serie di misure volte a incentivare gli investimenti e il rilancio di numerosi settori, sia privati che pubblici, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto;

attua misure, tra l'altro, a favore delle famiglie e delle PMI colpite duramente dalla crisi sanitaria e economica;

considerato che:

nel decreto Milleproroghe è stato inserito dal Governo anche il blocco degli sfratti fino al prossimo 30 giugno 2021 per tutti gli immobili, compreso il "rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo" portando a 16 mesi il periodo di requisizione di fatto degli immobili di cui i Giudici hanno ordinato la restituzione ai proprietari;

la nuova proroga del blocco degli sfratti non penalizza i grandi proprietari, ma migliaia di famiglie impoverite dalla crisi per le quali la casa rappresenta spesso l'unica risorsa;

la misura, tra l'altro, non ha tenuto della corresponsione di alcun risarcimento per i proprietari di casa espropriati del loro bene costretti a pagare anche l'Imu;

si palesa l'iniquità della misura e l'ingiustizia sociale;

impegna il Governo

a prevedere un risarcimento a favore dei proprietari.
